

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

611° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 2000

I N D I C E**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i> 12
2 ^a - Giustizia	» 28
4 ^a - Difesa	» 38
5 ^a - Bilancio.....	» 42
6 ^a - Finanze e tesoro	» 46
7 ^a - Istruzione.....	» 52
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 58
10 ^a - Industria.....	» 69
11 ^a - Lavoro.....	» 72
12 ^a - Igiene e sanità.....	» 87
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 92

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 11 ^a (Lavoro)	<i>Pag.</i> 6
---	---------------

Commissioni di inchiesta

Sul sistema sanitario.....	<i>Pag.</i> 100
----------------------------	-----------------

Commissione speciale

Materia d'infanzia	<i>Pag.</i> 105
--------------------------	-----------------

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i> 135
Elezioni e immunità parlamentari	» 3

Organismi bicamerali

Questioni regionali.....	<i>Pag.</i> 145
RAI-TV	» 147
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	» 184
Infanzia.....	» 191

Sottocommissioni permanenti

11 ^a - Lavoro - Pareri.....	<i>Pag.</i> 213
--	-----------------

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i> 214
--------------------	-----------------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 2000

259^a Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 12,55.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLE COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN ORDINE AD AFFARE ASSEGNATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 34, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO.

La Giunta riprende la discussione, iniziata nella seduta del 27 giugno 2000.

Il PRESIDENTE riassume brevemente la questione, che concerne la richiesta del parere sulla costituzione in giudizio del Senato dinanzi alla Corte Costituzionale nell'ambito del conflitto di attribuzione proposto dal Giudice istruttore con funzione di Giudice unico del Tribunale civile di Savona avverso la deliberazione dell'Assemblea del 21 aprile 1999 con la quale, in diffinità – limitatamente alle lettere b) e c) – dalla proposta della Giunta, il Senato ha dichiarato che le affermazioni per le quali il senatore Roberto Avogadro è stato chiamato a rispondere riguardano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Prende la parola il senatore RUSSO, che preannuncia l'astensione, in coerenza con il voto da lui a suo tempo espresso in Giunta contro la dichiarazione dell'insindacabilità delle opinioni manifestate dal senatore Avogadro, pur riconoscendo che in ordine alla formulazione del parere la Giunta deve tener conto anche dell'esigenza di tutela delle deliberazioni assunte dall'Assemblea.

Il senatore MISSERVILLE ritiene che il Senato debba costituirsi in giudizio a tutela delle proprie prerogative, preannunciando pertanto voto favorevole.

Il senatore PELELLA dichiara che intende astenersi sulla proposta di parere.

Il senatore GASPERINI ribadisce la sua posizione, favorevole alla costituzione in giudizio del Senato, a tutela delle prerogative ad esso spettanti in ordine all'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Ribadisce altresì la sua opinione, in base alla quale la Corte Costituzionale non dovrebbe entrare nel merito delle valutazioni espresse dal Parlamento sulle questioni di insindacabilità.

Il senatore Gasperini propone che il Presidente della Giunta allegli il resoconto delle discussioni alla comunicazione al Presidente del Senato del parere espresso sul conflitto di attribuzione concernente il senatore Avogadro.

Il senatore RUSSO osserva che, in casi precedenti, non sono stati allegati al parere espresso dalla Giunta i resoconti delle discussioni concernenti la formulazione del parere stesso.

Il PRESIDENTE ricorda che, per prassi, il resoconto delle discussioni concernenti la formulazione del parere in materia di conflitti di attribuzione, pubblicato sul bollettino delle Giunte e delle Commissioni, riporta integralmente i diversi interventi, non ricorrendo in tale tipo di discussioni l'esigenza di riservatezza che riguarda invece l'esame del merito delle questioni attinenti all'applicazione dell'articolo 68 della Costituzione.

Il senatore GASPERINI richiama l'attenzione sull'opportunità dell'intervento della Camera dei deputati nel conflitto di attribuzione concernente il caso del senatore Avogadro.

Il senatore VALENTINO esprime l'avviso che il Senato debba costituirsi in giudizio, segnalando che in tale occasione potrebbe essere sollevata, nell'atto difensivo del Senato, la questione della legittima composizione della Corte Costituzionale, con riferimento alla posizione del giudice costituzionale, dottoressa Fernanda Contri, che non risulterebbe in possesso dei titoli di ammissione richiesti, come si è appreso anche da notizie diffuse dagli organi di stampa.

Il senatore RUSSO esprime la propria contrarietà ad estendere le tesi difensive al profilo indicato dal senatore Valentino.

IL PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di esprimere parere favorevole alla costituzione in giudizio del Senato.

La Giunta approva la proposta posta ai voti dal Presidente.

SCONVOCAZIONE DELLA GIUNTA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata per domani alle ore 14, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 13,05.

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE**1^a (Affari costituzionali)****(11^a – Lavoro, previdenza sociale)**

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 2000

6^a Seduta

Presidenza del Presidente della 11^a Commissione
SMURAGLIA.

Interviene il ministro per la solidarietà sociale Turco.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(4641) Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalia; Signorino ed altri; Pecoraro Scanio; Saia ed altri; Lunia ed altri; Calderoli ed altri; Polenta ed altri; Guerzoni ed altri; Lucà ed altri; Jervolino Russo ed altri; Bertinotti ed altri; Lo Presti ed altri; Zaccheo ed altri; Ruzzante; Burani Procaccini ed altri

(1) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – *Legge di riordino dell'assistenza sociale. Istituzione di un assegno sociale per i soggetti anziani e di un assegno di inabilità*

(263) PETRUCCI ed altri. – *Interventi di sostegno sociale, per la prevenzione delle condizioni di disagio e povertà, per la promozione di pari opportunità e di un sistema di diritti di cittadinanza*

(2840) SALVATO ed altri. – *Legge quadro in materia di assistenza sociale*

(4305) CÒ ed altri. – *Legge quadro in materia di assistenza sociale*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta è stata svolta la relazione del senatore Battafarano, relatore per la 11^a Commissione permanente. Dà quindi la parola al senatore Lino Diana, relatore per la 1^a Commissione permanente.

Il relatore Lino DIANA, dopo aver dichiarato di rifarsi, per una puntuale illustrazione dell'articolato, all'esauriente relazione svolta nella precedente seduta dal relatore Battafarano, osserva preliminarmente che un sistema sociale ed economico realmente democratico deve temperare il criterio meritocratico con l'esigenza primaria di tutelare adeguatamente le fasce sociali più deboli, in attuazione del principio di solidarietà che costituisce un elemento portante dell'ordinamento giuridico. Tale essenziale finalità è perseguita dal disegno di legge n. 4641, che intende promuovere misure concrete rivolte a combattere l'emarginazione sociale ed a promuovere l'integrazione, nel quadro di un ripensamento dell'intero sistema del *welfare* che nasce in primo luogo da una crescente e più diffusa domanda di maggiore efficienza ed efficacia delle politiche di solidarietà. Si tratta di dare vita ad un riordino del sistema dell'assistenza – terza tappa di un percorso riformatore, preceduta dalla riforma delle pensioni e dalla riforma sanitaria – in grado di superare l'episodicità e la discrezionalità che ne caratterizza ancora per molti aspetti l'attuale assetto, per promuovere un insieme integrato di interventi idonei ad assicurare la piena attuazione dei diritti di cittadinanza, intesi nella loro accezione più ampia. Alla luce di tale finalità appaiono particolarmente significativi, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, i profili attinenti all'universalità dei servizi e delle prestazioni, alla collaborazione attiva con i soggetti del cosiddetto terzo settore – chiamati non solo a collaborare con i soggetti pubblici, ma anche a svolgere un ruolo autonomo nell'offerta e nella gestione dei servizi –, all'affermazione di un ruolo centrale della famiglia e alla personalizzazione delle prestazioni, rese più flessibili per fornire risposte adeguate ai singoli bisogni.

Coerentemente con tali finalità, il disegno di legge n. 4641 tende ad ampliare la platea dei destinatari, definendo puntualmente i diritti relativi alla prima assistenza e individuando i soggetti ai quali viene accordata, in relazione alla loro peculiare condizione di disagio, la priorità nell'accesso ai servizi. In relazione all'ambito soggettivo di applicazione delle nuove norme, occorre sottolineare l'esigenza di assicurare, già a partire dal prossimo Documento di programmazione economica e finanziaria, la cui presentazione è ormai imminente, risorse finanziarie aggiuntive adeguate a sostenere le condivisibili finalità del provvedimento; il che non può non comportare oneri a carico della finanza pubblica, malgrado le ricorrenti affermazioni in senso contrario presenti nell'articolato.

Proseguendo nella sua esposizione, il relatore si sofferma sui principi generali del provvedimento, ricordando in particolare che, all'articolo 1, vengono enunciate le condivisibili finalità alle quali è ordinato il sistema integrato di interventi e servizi sociali, individuate nel miglioramento della qualità della vita, nelle pari opportunità, nella non discriminazione e nella garanzia dei diritti di cittadinanza. Altrettanto rilevanti sono le parti dell'articolato riguardanti la disabilità, per la quale vengono posti ambiziosi traguardi in termine di prevenzione e di rimozione degli ostacoli all'integrazione sociale, anche attraverso politiche positive di promozione; in attuazione del già ricordato principio della cooperazione con il cosiddetto

privato sociale, viene poi valorizzata l'importante funzione del volontariato, in un contesto normativo inteso a promuovere il coordinamento e la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati coinvolti nell'offerta e nella gestione dei servizi.

Dal punto di vista del riparto delle competenze tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali, un particolare rilievo assume poi il comma 7 dell'articolo 1, dove si prevede che le disposizioni della nuova legge costituiranno principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e che le Regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano provvederanno, nell'ambito delle competenze loro attribuite ad adeguare i propri ordinamenti, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.

Il testo trasmesso dalla Camera dei deputati – prosegue il relatore – si propone di adeguare servizi ed interventi di carattere sociale alle nuove forme di disagio sociale derivanti dai processi di denatalità, di invecchiamento della popolazione, di precarizzazione dei rapporti di lavoro conseguenti al processo di globalizzazione dell'economia e di crisi degli assetti familiari tradizionali. Si ravvisa, in tale approccio, un'apprezzabile attenzione alla modificazione dei rapporti tra individuo, famiglia e società, e, sotto questo aspetto, vanno sottolineati due elementi qualificanti del disegno di legge n. 4641: la valorizzazione del principio personalistico e la sottolineatura del ruolo della famiglia non solo come destinataria degli interventi, ma come luogo attivo di socializzazione ed integrazione e come criterio di riferimento per la definizione dell'offerta di servizi. Per questi profili, il provvedimento all'esame si riallaccia ai momenti più elevati della cultura personalistica e solidaristica nella storia repubblicana e, in particolare, all'elaborazione di Giuseppe Dossetti, che, nel corso dei lavori dell'Assemblea Costituente e in particolare nella Prima Sottocommissione, si impegnò, non sempre con successo, per delineare un sistema compiuto di diritti fondamentali basati sul riconoscimento del primato della persona rispetto allo Stato e del ruolo fondamentale svolto dalle formazioni sociali intermedie.

Per la parte del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento che più direttamente trae spunto dalla originaria proposta del Governo, occorrerebbe poi svolgere una riflessione – che, peraltro, va oltre il merito dei provvedimenti all'esame congiunto – sulla impostazione delle singole formulazioni normative. Vi è, infatti, ad avviso del relatore, l'esigenza di equilibrare meglio il rapporto tra le parti più esplicitamente prescrittive con gli enunciati programmatici: questi ultimi, forse, potrebbero essere ridimensionati, affidando all'interprete il compito di desumerli in via ermeneutica, a favore di una maggiore incisività e chiarezza delle disposizioni di immediata applicazione, delle quali deve essere assicurata la più ampia intellegibilità, considerato che esse sono rivolte non soltanto a specialisti ed esperti, ma anche, e soprattutto, agli utenti.

In conclusione, il senatore Lino Diana informa le Commissioni riunite che nella giornata odierna, al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea, riceverà, insieme al senatore Battafarano, le delegazioni di

due associazioni che hanno chiesto di essere ascoltate sul disegno di legge n. 4641: si tratta del Coordinamento sanità e assistenza tra i movimenti di base, che ha espresso con una lettera indirizzata alla Presidenza delle Commissioni riunite forti critiche su alcuni aspetti del disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati, e della Associazione regionale ligure degli IPAB operanti nel settore infanzia e scuola, secondo la quale l'articolo 10, nell'attuale formulazione, potrebbe comportare la chiusura di numerose strutture scolastiche.

Il presidente SMURAGLIA, considerata l'esigenza di procedere con la dovuta celerità nell'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, propone alle Commissioni riunite di tornare a riunirsi domani, giovedì 29 giugno, alle ore 8,30.

Convengono le Commissioni riunite.

Il PRESIDENTE informa le Commissioni riunite che gli è stato reso noto in via informale che il Presidente della Commissione programmazione economica, bilancio ha chiesto al Governo una integrazione della relazione tecnica, già predisposta in occasione della discussione alla Camera, riferita al disegno di legge n. 4641.

Sempre in relazione all'esigenza di speditezza dell'esame congiunto, sulla quale egli ritiene che tutte le parti politiche possano convenire, propone alle Commissioni riunite di valutare la possibilità di fissare per giovedì 6 luglio alle ore 18 il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore MULAS ritiene doveroso, su un tema rilevante come la definizione della legge-quadro sulla assistenza, ascoltare i rappresentanti delle regioni e degli enti locali, nonché esponenti qualificati del mondo del lavoro e dell'associazionismo. Chiede pertanto la fissazione di un articolato programma di audizioni.

Il PRESIDENTE, nel sottolineare la piena autonomia del Senato nell'esame dei provvedimenti in titolo rispetto alle determinazioni adottate dalla Camera dei deputati, non ritiene però utile, per quanto attiene alle eventuali attività informative, ripercorrere in modo automatico gli stessi passaggi già effettuati, per tale aspetto, dall'altro ramo del Parlamento. La approfondita istruttoria svolta dalla Commissione affari sociali della Camera potrà essere utilmente integrata da eventuali ulteriori osservazioni dei soggetti interessati ai provvedimenti in discussione, che potranno essere raccolte dai relatori e riferite alle Commissioni riunite. Questa procedura, utile per avanzare in modo spedito nell'esame dei provvedimenti, è stata già attivata, e i relatori, come ha ricordato il senatore Lino Diana, hanno già programmato un incontro con alcune organizzazioni che hanno espresso specifici rilievi su alcune delle norme in discussione.

Il senatore PELELLA, riservandosi di intervenire sul merito dei disegni di legge in titolo in altra seduta, concorda con l'esigenza di tenere conto del lavoro svolto dalla Camera dei deputati, evitando duplicazioni di attività che, stante la indiscutibile necessità di pervenire rapidamente alla definitiva approvazione di una legge-quadro sull'assistenza, assumerebbero un sapore oggettivamente dilatorio. L'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stato lungo ed articolato e ripercorrerne pedissequamente tutti i passaggi sarebbe politicamente sbagliato e poco produttivo dal punto di vista sostanziale. La discussione delle Commissioni riunite dovrebbe, a suo avviso, concentrarsi sulla rivisitazione dei provvedimenti in titolo alla luce delle ampie relazioni svolte, in questa e nella precedente seduta, dai senatori Battafarano e Lino Diana, con particolare riferimento ai temi della solidarietà e della personalizzazione dell'intervento nel settore dell'assistenza, ferma restando la possibilità che i relatori possano svolgere audizioni informali nei termini ricordati dal Presidente. Conclude osservando che i Gruppi della maggioranza e dell'opposizione, pur nella distinzione dei reciproci ruoli, dovrebbero però convenire sull'esigenza di accelerare i tempi di approvazione di un provvedimento che il paese attende da tempo.

Il senatore TIRELLI ricorda che il disegno di legge n. 4641 è il risultato di un ampio lavoro svolto in primo luogo nel corso dell'esame in sede referente da parte della Commissione affari sociali della Camera, alla quale fanno capo, per la materia dell'assistenza, competenze che in Senato risultano invece ripartite tra diverse Commissioni. Questa differente articolazione delle competenze tra i due rami del Parlamento non facilita la speditezza dell'esame in Senato dei provvedimenti in titolo, auspicata dal Presidente, soprattutto per quel che riguarda la Commissione affari costituzionali, in questa fase impegnata in un articolato programma di lavori. A suo avviso è comunque necessario, pur senza riprodurre integralmente l'attività conoscitiva realizzata dalla Camera dei deputati, ascoltare almeno i soggetti che verranno chiamati a gestire i servizi previsti dal disegno di legge n. 4641. Per tali motivi, egli ritiene che un'accentuazione unilaterale dell'esigenza di celerità dell'esame potrebbe comportare un'implicita rinuncia del Senato ad esercitare con pienezza le sue prerogative e l'assunzione di un ruolo semplicemente notarile nei confronti delle deliberazioni adottate dall'altro ramo del Parlamento, il che contrasterebbe con il principio del bicameralismo perfetto.

Dopo che il ministro TURCO ha precisato che il disegno di legge n. 4641 è il risultato di un articolato confronto parlamentare, che ha visto su molti articoli il voto di astensione delle opposizioni, il PRESIDENTE ribadisce che le sue proposte sul calendario dei lavori per il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sono motivate da esigenze di speditezza dei lavori, anche a fronte delle rilevanti aspettative che si sono determinate in seno all'opinione pubblica; da esse non deriva peraltro alcun pregiudizio all'esercizio delle prerogative del Senato, ovvia-

mente libero, in piena autonomia, di esaminare ed eventualmente modificare il testo pervenuto dalla Camera. Ritiene però improponibile dedicare ai provvedimenti in titolo solo una riunione settimanale, perché ciò contrasta obiettivamente con le attese sopra richiamate. Ricorda a tale proposito che in data odierna riceverà, su mandato del Presidente del Senato, una delegazione delle organizzazioni sindacali dei pensionati aderenti a CGIL, CISL e UIL, che hanno chiesto di essere ascoltate per sollecitare una rapida approvazione della legge.

Il senatore PASTORE, dopo avere apprezzato le precisazioni del Presidente sulle prerogative del Senato, rileva la necessità di verificare la compatibilità del disegno di legge n. 4641 rispetto alla ripartizione delle competenze tra vari livelli di governo, sancita dalla Costituzione. In particolare ritiene che il disegno di legge n. 4641 tenda a ridimensionare, a vantaggio dello Stato, le competenze in materia di beneficenza, attribuite alle regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Tale invasione è ancora più marcata con riferimento alle regioni a statuto speciale, che sul tema hanno piena autonomia, vincolata soltanto al rispetto dei principi generali dell'ordinamento. Appare inoltre posta in termini imprecisi la distinzione tra competenze trasferite e competenze delegate alle regioni. Condivide pertanto, senza intenti dilatori rispetto ad una tempestiva approvazione della legge-quadro sull'assistenza, l'esigenza, in altri interventi già rappresentata, di sentire, su questi ed altri punti specifici, i rappresentanti delle regioni e degli enti locali, per evitare il rischio di licenziare un provvedimento che potrebbe poi generare scontento nei destinatari e possibili azioni di impugnazione innanzi alla Corte costituzionale.

Il PRESIDENTE ricorda al senatore Pastore che la verifica del rispetto, da parte dei provvedimenti in titolo, del riparto delle competenze tra i vari livelli di governo, sarà effettuata anche dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, alla quale gli stessi disegni di legge sono stati assegnati per il parere.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente SMURAGLIA avverte che le Commissioni 1^a e 11^a torneranno a riunirsi, per il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 4641 e connessi, domani, giovedì 29 giugno 2000, alle ore 8,30.

La seduta termina alle ore 9,25.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 2000

552^a Seduta*Presidenza del Presidente***VILLONE**

Intervengono il ministro per le riforme istituzionali Maccanico e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Franceschini.

La seduta inizia alle ore 14,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VILLONE avverte che è stato assegnato alla Commissione per il prescritto parere lo schema di decreto legislativo (n. 699) recante il testo unico in materia di ordinamento degli enti locali, che verrà quindi iscritto all'ordine del giorno della Commissione sin dalla prossima seduta.

Il presidente propone inoltre che, nelle sedute della prossima settimana, vengano trattati con preferenza oltre che il disegno di legge n. 3812 e connessi (recanti modifiche alla legge per l'elezione della Camera dei deputati) i disegni di legge nn. 838 e connessi (sull'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero), nonché i disegni di legge nn. 4557 e connessi (sull'istituzione di una giornata della memoria), disegni di legge questi ultimi discussi in sede deliberante.

Su questa proposta del Presidente si apre un breve dibattito.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, con riferimento ai disegni di legge n. 838 e connessi ricorda di aver ricevuto mandato dalla Commissione a redigere un testo unificato che ha predisposto, che consegna agli atti della Commissione, e che si dichiara disponibile a illustrare sin dalla prossima seduta.

Il senatore ROTELLI con riferimento allo schema di decreto legislativo n. 699 ne rileva la sua probabile incompletezza, non potendo questo testo tener conto della revisione della normativa sui servizi pubblici locali (A.S. 4014) approvata dal Senato ed ora all'esame della Camera dei deputati; un'incompletezza peraltro non addebitabile agli autori di questo testo unico, ma dovuto ai termini previsti dalla legge n. 265 del 1999. Quanto invece all'esame dei disegni di legge sulle modalità di voto degli italiani all'estero osserva che le deliberazioni dell'Assemblea sul disegno di legge costituzionale n. 4518, assunte nella seduta di questa mattina, impongano a suo avviso un'ulteriore riflessione sulla materia. Occorrerebbe quindi a suo avviso attendere che la Camera dei deputati si pronunci sulla formulazione di queste disposizioni costituzionali prima di riprendere l'esame dei disegni di legge ordinari di attuazione.

Osserva infine che dovrebbe essere valutata l'utilità di mantenere la convocazione della seduta della Commissione di domani tenendo conto, peraltro, della convocazione, per la giornata di venerdì di una seduta dell'Assemblea.

Il presidente VILLONE dichiara di condividere i rilievi avanzati dal senatore Rotelli, osservando, in primo luogo, che la Camera dei deputati dovrà farsi carico della introduzione, in occasione dell'esame del disegno di legge di riforma dei servizi pubblici locali, di una clausola che permetta le modifiche consequenziali da apportare al citato testo unico che, nel frattempo, sarà entrato in vigore.

Quanto ai disegni di legge n. 838 e connessi sul diritto di esercizio di voto dei cittadini residenti all'estero, prende atto che la relatrice D'Alessandro Prisco ha predisposto il testo unificato di cui ritiene utile un'immediata pubblicazione, reputa poi che l'esame di queste iniziative possa proseguire anche indipendentemente dall'approvazione da parte della Camera del disegno di legge costituzionale n. 4518. L'Assemblea infatti nella seduta di questa mattina non ha modificato gli elementi essenziali nei quali trova fondamento la disciplina recata dai disegni di legge n. 838 e connessi.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, nel condividere questo rilievo, osserva che i disegni di legge ordinari sul voto degli italiani all'estero trovano il loro immediato fondamento nella nuova formulazione dell'articolo 48 della Costituzione, quale risulta dalla legge costituzionale n. 1 del 2000.

Il presidente VILLONE propone quindi che la seduta della Commissione di domani sia sconvocata.

La Commissione conviene.

(3812) *Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati.*

(288) *LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno*

(1006) *PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(1323) *MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno*

(1935) *COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(2023) *BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno*

(3190) *FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento*

(3325) *PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*

(3476) *DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali*

(3621) *MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali*

(3628) *LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(3633) *PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione*

(3634) *PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione*

(3689) *CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*

(3772) *PARDINI ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati*

(3783) *TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati*

(3828) *MARINI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(4505) *ELIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni*

(4553) *DI PIETRO ed altri. – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati*

(4624) D'ONOFRIO. – *Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(4655) CASTELLI ed altri. – *Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*

– e petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487, n. 490, n. 539, n. 543 e n. 607 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore PASTORE osserva che, ad una prima lettura, la proposta avanzata dalla maggioranza e contenuta nell'emendamento 1.1000 (pubblicato in allegato al resoconto del 21 giugno) non sembra modificare in modo sostanziale la legge vigente, risolvendosi in un semplice ampliamento della quota di seggi, da attribuire con metodo proporzionale a cui corrisponde, parallelamente, l'abolizione del meccanismo del cosiddetto «scorporo».

A questa proposta si accompagna una proposta di integrazione delle disposizioni degli articoli 92 e 94 della Costituzione presentata alla Camera dei deputati, che ipotizza l'introduzione dell'istituto della sfiducia costruttiva che, a suo avviso, è chiaramente contraddittorio con la previsione, contenuta nella proposta oggetto dell'emendamento 1.1000, dell'indicazione sulla scheda elettorale del candidato *premier*.

Ad una ulteriore lettura, potrebbe sorgere il dubbio che la proposta avanzata dalla maggioranza sia motivata, in realtà, dall'interesse di modificare il numero e la geografia dei collegi, così da incidere sul risultato stesso della competizione elettorale. Questa ipotesi motiva le richieste avanzate dalle opposizioni, di rendere particolarmente garantista la procedura per la definizione dei nuovi collegi.

Nel complesso crede che la proposta della maggioranza non persegua l'obiettivo di garantire la governabilità. Un obiettivo per conseguire il quale si potrebbe, più opportunamente, prevedere l'elezione diretta del Presidente del Consiglio o comunque approntare meccanismi che impediscano fenomeni di trasformismo e cambiamenti delle maggioranze nel corso della legislatura.

Lamenta quindi l'assenza di previsioni relative alla legge elettorale per il Senato, il cui assetto deve essere, a suo avviso, esaminato contestualmente alle modifiche da introdurre alla legge per l'elezione della Camera dei deputati, al fine di evitare la creazione di sistemi incongruenti. Occorre dunque verificare da subito la coerenza e la trasferibilità dei modelli proposti per la Camera alla disciplina che regola l'elezione del Senato. In questo senso peraltro si muovono le proposte che la sua parte politica sta elaborando e formalizzerà sin dalle prossime sedute.

Ribadisce quindi l'essenziale importanza annessa dalla sua parte politica ad una modifica della normativa sulla comunicazione politica attraverso il mezzo radiotelevisivo. Personalmente, crede poi opportuno rivedere la normativa che disciplina il finanziamento della politica, in modo consequenziale alle modifiche che si intende introdurre alla legislazione elettorale.

Il senatore SCHIFANI ribadita la necessità di una modifica alle regole sulla comunicazione politica per l'utile prosecuzione del dibattito, dichiara che le proposte che la sua parte politica sta elaborando non sono alternative, nel loro impianto, alla proposta avanzata dalla maggioranza che mirano, invece, a correggere ed integrare, superando evidenti lacune e incongruità.

In primo luogo occorre tener conto delle differenze che oggi connotano le leggi per la elezione delle due Camere che, a causa di un diverso criterio nel recupero dei seggi da assegnare con metodo proporzionale, vedono, nel Senato, attenuato l'effetto maggioritario del meccanismo elettorale. Queste differenze hanno prodotto nel '94 e nel '96 maggioranze non omogenee nelle due Assemblee. Per l'adeguato funzionamento del sistema proposto ritiene comunque che, oltre l'indicazione sulla scheda elettorale del *premier*, si dovrebbe prevedere un premio di governabilità che, a suo avviso, è perfettamente compatibile con un sistema misto quale quello previsto nell'emendamento 1.1000. Contesta invece l'opinione secondo la quale sarebbe sufficiente la previsione di una soglia di sbarramento per garantire adeguatamente la stabilità delle maggioranze. La soglia di sbarramento impedisce, infatti, esclusivamente la eccessiva polverizzazione delle forze politiche ed è, comunque, un istituto che non contrasta con la previsione di un premio di maggioranza, come dimostrato dalle vigenti leggi per l'elezione degli organi rappresentativi degli enti locali e delle regioni.

Nel confermare la piena disponibilità ad un confronto, ribadisce l'intenzione della sua parte politica di presentare proposte volte a modificare il testo elaborato dalla maggioranza, così da garantire la governabilità e la formazione di maggioranze coese e stabili nel corso della legislatura.

Non essendovi altre richieste di intervento, prende la parola il relatore VILLONE che manifesta, preliminarmente, il suo apprezzamento per l'ampiezza e la ricchezza del dibattito che si è svolto nelle ultime sedute sulla materia oggetto delle iniziative in titolo. Questo dibattito ha confermato che gli obiettivi della governabilità e della stabilità delle maggioranze e degli esecutivi sono ampiamente condivisi e non possono essere messi in questione dall'esito referendario che non deve essere inteso come un'autorizzazione ad un ritorno al passato, alla piena libertà delle forze politiche nella gestione del mandato ricevuto dagli elettori. Il dibattito che si sta svolgendo per l'elaborazione di una nuova legge elettorale deve, a suo avviso, porsi in una condizione di continuità con l'esperienza

delle ultime due legislature, un'esperienza che costituisce una significativa innovazione al sistema istituzionale italiano.

Reputa peraltro che la legge elettorale, in sé considerata, non possa da sola garantire l'obiettivo della governabilità, un obiettivo peraltro il cui perseguimento può essere agevolato dalla introduzione di meccanismi correttivi. A quest'ultimo proposito ritiene che possa essere valutata la possibilità di prevedere un premio di maggioranza la cui introduzione crede però coerente con sistemi che abbiano un impianto proporzionale e non invece con un sistema, come quello oggetto della proposta avanzata dalla maggioranza, che ha un impianto sostanzialmente maggioritario.

Nel corso del dibattito sono poi emerse ulteriori questioni che ritiene meritevoli di riflessione. In particolare, con riferimento al richiamo da più parti avanzato di garantire un'adequata coerenza tra i sistemi per la elezione delle due Camere, osserva che questi sistemi, a causa di chiari vincoli costituzionali non possano essere comunque identici. Reputa tuttavia che si possano valutare soluzioni che evitino la formazione di maggioranze disomogenee e garantiscano una sufficiente coerenza nel risultato delle competizioni.

Quanto alla questione della ridefinizione del numero e dell'ampiezza dei collegi, non crede che vi siano difficoltà tecniche che ostino ad una riduzione del loro numero. Ritiene tuttavia che vi sia un sicuro problema politico nella ridefinizione di collegi sulla base dei quali si sono svolte già due competizioni elettorali e si è, quindi, venuta articolando la classe politica parlamentare. Una ridefinizione della geografia e del numero dei collegi inciderebbe a fondo su questi assetti e potrebbe risolversi in un ostacolo alla riforma. Per ovviare a questi inconvenienti vi sono varie proposte in campo. Si potrebbe valutare l'ipotesi di utilizzare per l'elezione della Camera i collegi attualmente utilizzati per l'elezione del Senato, ovvero lasciare immutati i 315 collegi esistenti cambiando la natura del sistema elettorale che potrebbe essere trasformato in senso proporzionale, secondo il modello attualmente previsto per l'elezione dei consigli provinciali.

Non ritiene invece che sia una questione di particolare rilievo la definizione di una soglia di sbarramento. Lo sbarramento infatti svolge una sicura funzione solo con riferimento alle forze politiche che non partecipano a coalizioni; mentre le forze coalizzate hanno sempre mezzi per eludere la stringenza del vincolo rappresentato dalla clausola di esclusione.

Con riferimento alla sfiducia costruttiva dichiara, a titolo personale, di condividere i rilievi circa la non congruenza di questo istituto con la previsione della indicazione del *premier* sulla scheda elettorale. Una tale indicazione, a suo avviso, si coniugherebbe meglio con meccanismi di sfiducia «distruttiva».

Non ritiene invece fondata la richiesta di una pregiudiziale revisione della legge sulla *par condicio*, ritenendo inopportuno inserire nei disegni

di legge in esame, di revisione del sistema elettorale, modifiche alla normativa sulla comunicazione politica che potrebbero essere considerate frutto di un improprio scambio politico. Reputa invece più corretto intervenire sulla legge che garantisce la cosiddetta *par condicio* solo in un momento successivo alla definizione della nuova legge elettorale.

Nel confermare il carattere aperto della proposta elaborata dalla maggioranza ritiene che vi siano i margini per approfondire il confronto, tenendo conto di soluzioni alternative, come quelle ispirate al modello tedesco, verso le quali mostra il suo personale favore. Dichiarando quindi la sua disponibilità a modifiche, anche significative, all'impianto della proposta oggetto dell'emendamento 1.1000, dichiarandosi pronto a discutere ulteriori proposte e soluzioni.

Prende quindi la parola il ministro MACCANICO il quale si sofferma preliminarmente sulle finalità della riforma del sistema elettorale che sono, a suo avviso, l'esigenza di garantire una maggiore stabilità ai governi, nonché il rafforzamento del carattere bipolare del sistema politico che si attua concretamente consentendo al corpo elettorale di scegliere in modo chiaro la coalizione di governo. Crede che la proposta avanzata dalla maggioranza persegua questi obiettivi, tenendo conto del fallimento dei ripetuti tentativi di superare sistemi elettorali misti. Le ultime consultazioni referendarie hanno infatti con chiarezza sancito questa impossibilità ed impongono al legislatore di trovare soluzioni che tengano conto delle identità dei singoli partiti e al contempo rispondano alle necessità delle coalizioni, assicurando la stabilità dei governi. Quest'ultimo obiettivo è stato realizzato nei livelli di governo regionale e locale, ponendo mano alle regole istituzionali, attraverso l'introduzione dell'elezione diretta dei vertici degli esecutivi. La proposta di legge costituzionale n. 7134, depositata dai gruppi di maggioranza alla Camera dei deputati, costituisce una risposta a questa esigenza, perseguita, per quanto possibile, anche dalla proposta contenuta nell'emendamento 1.1000. Quest'ultima prevede la fissazione al 5 per cento di una soglia di sbarramento nonché la indicazione, sulla scheda elettorale, del nome della persona proposta alla carica di Presidente del Consiglio. Si tratta di una semplice indicazione che può essere ulteriormente attenuata nella forma del semplice preannuncio di indicazione del candidato *premier* espresso dalla coalizione.

Venendo quindi a considerare le varie questioni emerse nel corso del dibattito condivide i rilievi circa la esigenza di garantire un esito coerente nelle consultazioni per la elezione delle due Camere. Quanto al cosiddetto premio di maggioranza, osserva che la sua introduzione non è facilmente componibile con il carattere misto del sistema elettorale oggetto dell'emendamento 1.1000 e tuttavia dichiara la propria disponibilità a discutere ulteriormente della questione al fine di garantire una più sicura stabilità alle coalizioni.

Quanto alla sfiducia costruttiva, non ne vede il contrasto con la previsione dell'indicazione del *premier* sulla scheda elettorale e in particolare

osserva che la citata proposta di legge costituzionale n. 7314 prevede, come regola, l'automatico scioglimento delle Camere a seguito delle dimissioni del Presidente del Consiglio. L'istituto della sfiducia costruttiva viene introdotto, da questa proposta, per attenuare l'effetto e la portata di questa previsione, rendendo possibile alla maggioranza di cambiare il Presidente del Consiglio nel caso di eventi naturali, quali la morte o l'impedimento del medesimo, ovvero di specifiche contingenze, politiche come quelle che consigliarono in Inghilterra il passaggio del testimone dalla signora Thatcher a John Major. Questa previsione potrebbe essere ulteriormente specificata disponendo che solo la stessa maggioranza che ha investito il *premier* possa investire un nuovo *premier* attraverso una mozione di sfiducia costruttiva. Più incisive previsioni, volte ad impedire i cosiddetti «ribaltoni», inciderebbero, a suo avviso, in modo non accettabile sul principio di libertà del mandato parlamentare fissato nell'articolo 67 della Costituzione.

Circa le procedure per la ridefinizione dei collegi, ritiene che si possa addivenire a soluzioni più ampiamente condivise, mentre con riferimento alla legislazione vigente sulla comunicazione politica, ritiene che una sua modifica potrà essere valutata coerentemente con le scelte che saranno compiute in materia elettorale. Ribadisce quindi l'interesse generale che connota le iniziative di riforma in esame osservando come la imperfezione delle regole vigenti abbia portato all'avvicendamento, nel corso della legislatura, di ben tre Presidenti del Consiglio.

A quest'ultimo proposito il senatore FISICHELLA osserva che ritiene singolare questa considerazione da parte di un esponente della maggioranza e del Governo.

Il ministro MACCANICO, riprendendo e concludendo la sua esposizione, ribadisce che la definizione di nuove regole è un interesse del Paese e deve costituire oggetto di una attenzione comune alla maggioranza e all'opposizione.

Il senatore FISICHELLA ribadisce i suoi rilievi critici sull'istituto della sfiducia costruttiva ritenendo preferibile fissare con chiarezza il principio secondo il quale alle dimissioni del Governo consegue lo scioglimento delle Camere, individuando solo in un secondo momento le fattispecie, da ritenere del tutto eccezionali (come ad esempio la morte o l'impedimento permanente del Presidente del Consiglio), in cui non applicare la regola generale dell'automatico scioglimento e consentire alla maggioranza di investire un nuovo *premier*. Reputa invece del tutto incoerente la previsione della indicazione sulla scheda elettorale del candidato *premier* con l'istituto della sfiducia costruttiva. Non si può infatti a suo avviso privare di ogni serio contenuto l'indicazione del candidato *premier* sulla scheda elettorale che, essenzialmente, implica una sorta di fiducia presunta tra *premier* e Parlamento, rotta la quale, non vi può che essere, quale logica conseguenza, lo scioglimento anticipato delle Camere.

Il ministro MACCANICO ribadisce che la regola prevista nella proposta di legge n. 7314 è quella dello scioglimento automatico delle Camere in caso di dimissioni del *premier*. Quanto alla portata delle eccezioni a questa regola, crede che queste possano essere oggetto di dibattito. Osserva peraltro che una modifica costituzionale, quale quella proposta, potrebbe far ritenere addirittura superflua la revisione della legge elettorale.

Il relatore VILLONE dichiara di condividere questo rilievo, mentre il senatore MARCHETTI osserva che l'indicazione sulla scheda del candidato *premier* non possa comunque essere intesa come una sorta di fiducia presunta che rende superflua l'investitura fiduciaria del Governo da parte delle due Camere.

A quest'ultimo proposito il relatore e presidente VILLONE osserva che in ogni caso l'indicazione del *premier* sulla scheda elettorale si risolve in un'indicazione vincolante per il Presidente della Repubblica. Non essendosi altre richieste di intervento propone quindi di fissare per le ore 12 di giovedì 6 luglio il termine per la presentazione di ulteriori emendamenti e subemendamenti.

La Commissione conviene.

SULLA REISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEI DISEGNI DI LEGGE N. 483 E 1068 PER IL RIPRISTINO DELLA FESTIVITÀ DEL 2 GIUGNO

Il senatore ELIA osserva come recenti vicende abbiano riproposto l'attualità di quanto previsto dalle iniziative in titolo di cui propone pertanto la ripresa dell'esame e, dunque, la reiscrizione all'ordine del giorno della Commissione. Si tratta infatti di iniziative che propongono la reintroduzione di una importante ricorrenza che ribadisce il principio di unità della Repubblica, che non va confuso con quello di accentramento.

Il presidente VILLONE dichiara di concordare con la proposta avanzata dal senatore Elia osservando che i disegni di legge in titolo erano stati temporaneamente cancellati dall'ordine del giorno della Commissione per consentire ulteriori verifiche sulla praticabilità di queste proposte.

La Commissione concorda quindi con la proposta avanzata dal senatore Elia.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, giovedì 29 giugno 2000, alle ore 15, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16,15.

**TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA RELATRICE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 838, 1170, 1200, 1962,
2222, 4010 E 4157**

Art. 1.

1. Gli elettori italiani residenti all'estero, in Paesi in cui l'Italia è presente con proprie rappresentanze diplomatiche, eleggono la Circoscrizione estero della Camera e del Senato prevista dall'articolo 48 della Costituzione e partecipano alle votazioni per i *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione. Il voto viene espresso per corrispondenza.

2. Gli elettori italiani residenti all'estero possono altresì esprimere il proprio voto in Italia presso la sezione elettorale nelle cui liste sono iscritti. L'opzione è valida per una sola tornata elettorale e quindi va esercitata ad ogni scadenza elettorale.

Art. 2.

1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari, per informare gli elettori italiani della possibilità del voto per corrispondenza, utilizzano tutti gli strumenti di informazione in lingua italiana e i principali strumenti di informazione in lingua locale dei Paesi di residenza.

2. L'informazione può altresì essere realizzata sulla base di appositi finanziamenti alle associazioni degli emigrati riconosciute e ai patronati.

Art. 3.

1. Ai fini della presente legge con l'espressione «uffici consolari» si intendono gli uffici di cui all'articolo 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni.

Art. 4.

1. L'opzione per il voto per corrispondenza deve essere comunicata dall'elettore agli uffici consolari operanti nella circoscrizione consolare di residenza tramite una apposita cartolina postale contenuta nella notifica con la quale l'Amministrazione attraverso le sue sedi periferiche lo ha informato della possibilità di opzione.

2. È dovere dell'elettore aggiornare nella cartolina i dati anagrafici e di residenza all'estero che lo riguardano.

3. La cartolina dovrà essere inviata dall'Amministrazione tramite le sedi periferiche almeno centoventi giorni prima della scadenza delle Camere e rispedita dall'elettore non oltre il quattordicesimo giorno successivo alla data di ricevimento.

4. Gli elettori di cui al comma 1 dell'articolo 1 devono far pervenire all'ufficio consolare competente, improrogabilmente entro il settantesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, la domanda per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 5.

5. In caso di elezioni anticipate le operazioni devono essere avviate immediatamente dopo lo scioglimento delle Camere.

Art. 5.

1. Presso la Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno è istituito un Servizio elettorale permanente con il compito di redigere e di aggiornare periodicamente e dinamicamente, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero degli affari esteri, l'elenco degli elettori residenti all'estero che hanno esercitato la facoltà di esprimere il voto per corrispondenza secondo le modalità previste dall'articolo 4, di predisporre tutte le operazioni elettorali compresa la redazione e la stampa delle schede e dei plichi elettorali e di vigilare sul complesso delle operazioni elettorali. Almeno trenta giorni prima della data delle elezioni in Italia il Servizio notifica l'opzione ai comuni di ultima residenza in Italia.

2. I comuni sono tenuti a sospendere dall'esercizio del voto politico in Italia coloro che hanno optato per il voto per corrispondenza relativamente alla tornata elettorale a cui si riferisce l'opzione stessa.

Art. 6.

1. All'interno della circoscrizione estera sono individuate, con decreto del Presidente della Repubblica emanato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, più ripartizioni corrispondenti a grandi aree geografiche.

Art. 7.

1. Presso la corte di appello di Roma entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, è istituito l'ufficio centrale per la circoscrizione estera composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della corte di appello.

Art. 8.

1. Possono presentare liste per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione estera i partiti e gruppi politici che hanno presentato

liste con proprio contrassegno in almeno cinque circoscrizioni nazionali ai sensi dell'articolo 18-*bis* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Le liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria della corte di appello di Roma dalle ore 8 del trentesimo alle ore 20 del ventinovesimo giorno antecedenti quello di votazione. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 20 a 26 del medesimo testo unico.

2. Le liste di cui al comma 1 devono essere contraddistinte dal medesimo contrassegno depositato dal relativo partito o gruppo politico ai sensi dell'articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

3. Più liste che soddisfino i requisiti di cui al comma 1 possono presentare liste comuni di candidati. In tal caso le liste devono essere contrassegnate da un simbolo composito, formato dai contrassegni di tutte le liste interessate.

4. Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione geografica e non superiore al doppio di esso. I candidati dello stesso sesso presentati in ciascuna lista non possono superare i due terzi del totale.

Art. 9.

1. L'elettore traccia un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. L'elettore può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato compreso nella lista prescelta.

Art. 10.

1. Non oltre venti giorni prima della data stabilita per le elezioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori che abbiano esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo 4, il plico contenente il certificato elettorale, la scheda ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare circoscrizionale; il plico conterrà altresì un foglio con le indicazioni per l'espressione del voto, il testo della presente legge e le liste dei candidati della propria ripartizione geografica.

2. Nel caso in cui le schede elettorali siano più di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e verranno inviate dall'elettore in unica busta. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.

3. Gli elettori di cui al comma 1 dell'articolo 5 che, a dodici giorni dalla data delle elezioni in Italia, non abbiano ricevuto a domicilio la scheda elettorale possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare, presentando ricevuta dell'avvenuta domanda di iscrizione nell'elenco degli elettori all'estero.

4. Una volta espresso il proprio voto nel rispetto dei principi contenuti all'articolo 48, secondo comma, della Costituzione, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda, se vota solo per la Camera dei deputati, o le due schede se vota sia per la Camera dei deputati sia per il Senato della Repubblica, sigilla la busta e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le elezioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

5. Quarantotto ore prima della apertura dei seggi elettorali i capi degli uffici consolari inviano alla corte d'appello di Roma i plichi con le buste pervenute e le comunicano il numero degli elettori della circoscrizione consolare che hanno esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo 4. Detti plichi sono spediti in un unico viaggio, per via aerea e con valigia diplomatica.

6. I capi degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute fuori tempo.

Art. 11.

1. Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione estera è costituito un seggio elettorale per ogni duemila elettori residenti all'estero che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1 con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. I seggi elettorali di ciascuna sezione sono competenti per lo spoglio dei voti provenienti da un'unica ripartizione elettorale estera. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi sulla base della suddivisione geografica di provenienza dei voti è effettuata a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione estera.

2. Per la costituzione dei seggi, l'onorario da corrispondere ai rispettivi componenti e le modalità di effettuazione dello spoglio e dello scrutinio dei voti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, intendendosi sostituito l'ufficio elettorale circoscrizionale con l'ufficio centrale per la circoscrizione estera.

Art. 12.

1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti delle liste in competizione, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio nel territorio nazionale.

Art. 13.

1. Concluse le operazioni di scrutinio, l'ufficio centrale per la circoscrizione estera per ciascuna delle ripartizioni geografiche di cui all'articolo 6:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale della lista è data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti nell'ambito della ripartizione geografica;

b) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale individuale è data dalla somma dei voti di preferenza riportati dal candidato nella ripartizione geografica;

c) procede all'assegnazione dei seggi tra le liste di cui alla lettera *a)*. A tal fine divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella ripartizione per il numero dei seggi da assegnare in tale ambito; nell'effettuare tale divisione, trascura le eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale della ripartizione. Divide quindi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono eventualmente ancora da attribuire sono assegnati alle liste per le quali le divisioni abbiano dati i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista con la più alta cifra elettorale;

d) proclama quindi eletti, in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista, i candidati della lista stessa, secondo la graduatoria decrescente delle loro cifre individuali.

Art. 14.

1. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 13 che rimanga vacante, per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima ripartizione geografica al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria delle cifre elettorali individuali.

Art. 15.

1. Le modalità di svolgimento della campagna elettorale si intendono regolate dalle stesse leggi vigenti sul territorio nazionale fatte salve le limitazioni previste dagli ordinamenti degli Stati sul cui territorio risiedono ali elettori di cittadinanza italiana.

Art. 16.

1. Chi commetta in territorio estero taluno dei reati previsti dal testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana. Le sanzioni previste nell'articolo 100 del medesimo testo unico, in caso di voto per corrispondenza, si intendono raddoppiate.

2. Chi, in occasione della elezione dei rappresentanti al Parlamento nazionale, vota sia per corrispondenza sia nel seggio di ultima iscrizione in Italia, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 100.000 a lire 500.000.

Art. 17.

1. Le norme della presente legge avranno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un comunicato attestante, per ciascun Paese in cui ricorrono le condizioni previste nel comma 1 dell'articolo 1, che sono state raggiunte intese atte a garantire le condizioni necessarie per l'esercizio del voto per corrispondenza. Tali intese vanno definite secondo le modalità previste nei commi da secondo a sesto dell'articolo 25 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

2. Il Governo è autorizzato ad effettuare, anche anteriormente alla pubblicazione del comunicato di cui al comma 1, le operazioni preparatorie del procedimento elettorale.

Art. 18.

1. Le agevolazioni di viaggio previste dalla legge 26 maggio 1969, n. 241, sono abolite. Per i Paesi nei quali non vi sono rappresentanze diplomatiche le agevolazioni sono raddoppiate.

Art. 19.

1. Il primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«1. Gli elettori non possono farsi rappresentare né inviare il voto per iscritto qualora votino nel territorio nazionale».

Art. 20.

1. Il Governo presenta al Parlamento, entro i sei mesi successivi alle elezioni, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 21.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalle prime elezioni successive alla data di entrata in vigore delle leggi di revisione degli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 2000

602^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.**La seduta inizia alle ore 8,45.**IN SEDE REFERENTE**(4563) Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura**(88) LISI. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura**(1265) PREIONI. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura**(2178) SERENA. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura**(4086) MACERATINI ed altri. – Provvedimenti urgenti contro la criminalità organizzata e la microcriminalità, mediante copertura in tempi rapidi di parte dei posti scoperti nell'organico della magistratura ordinaria**(4497) BATTAGLIA ed altri. – Modifica dell'articolo 123-bis, comma 5, del regio decreto 30 agosto 1941, n.12, recante norme per l'accesso all'ordinamento giudiziario**(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)*

Riprende il seguito dell'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 22 giugno.

Si prosegue con l'esame degli emendamenti 14.1 e 14.2 riferiti al disegno di legge n. 4563 (assunto come testo base), accantonati nel corso della precedente seduta e già pubblicati in allegato al resoconto del 22 giugno.

Il relatore FASSONE rammenta alla Commissione che nel corso dell'ultima seduta il senatore Centaro, nell'illustrare l'emendamento 14.2, ha prospettato alcuni dubbi di costituzionalità sul secondo comma dell'articolo 14 del disegno di legge n. 4563, nella parte in cui prevede che i can-

didati possano presentare domanda di partecipazione ad uno soltanto dei tre concorsi banditi con il decreto previsto dal comma 1 dello stesso articolo. A fronte di tale obiezione, potrebbero essere prospettate tre distinte soluzioni, alternative a quella proposta dal disegno di legge. Si potrebbe, in primo luogo, prevedere che sia bandito un unico concorso, le cui prove si svolgano in momenti diversi nel tempo; tale soluzione si presta, tuttavia, all'obiezione che in tale maniera si verificherebbe, nell'ambito del medesimo concorso, un'inevitabile difformità delle prove. Si potrebbe diversamente prevedere che le prove dell'unico concorso si svolgano simultaneamente, ma in aree geografiche diverse. Tale soluzione implicherebbe, tuttavia, problemi gestionali non indifferenti, legati da un lato alla necessità di costituire una commissione di dimensioni eccessive, dall'altro alla difficoltà di organizzare un adeguato tirocinio per l'alto numero di uditori reclutati contestualmente con questo sistema. Si potrebbe, infine, eliminare ogni limite alla partecipazione ai tre concorsi, approvando l'emendamento 14.2. Tale soluzione supererebbe le obiezioni del senatore Centaro, ma genererebbe notevoli difficoltà organizzative e gestionali.

Poiché nessuna delle tre soluzioni alternative testè prospettate gli appare idonea a garantire un agevole svolgimento delle procedure di selezione, ribadisce le proprie preferenze per la previsione contenuta nell'attuale testo del comma 2 dell'articolo 14. Le obiezioni di costituzionalità affacciate dal senatore Centaro potrebbero essere egualmente superate appellandosi al carattere straordinario ed eccezionale dei concorsi previsti dal citato articolo 14; il limite di partecipazione non è, inoltre, un'ipotesi nuova nell'ordinamento, in quanto, ad esempio, la legislazione vigente già preclude al candidato che sia risultato non idoneo a tre prove di concorso in magistratura la partecipazione a concorsi successivi.

Esprime, in conclusione, parere contrario sull'emendamento 14.2 e riformula l'emendamento 14.1, da lui stesso presentato, nell'emendamento 14.1 (Nuovo testo).

Interviene il senatore CENTARO, il quale osserva che le obiezioni di incostituzionalità da lui prospettate nel corso della precedente seduta non gli sembrano superate dalle argomentazioni testé svolte dal relatore. In particolare, ad esse non possono essere opposte unicamente ragioni derivanti dalle difficoltà di gestire procedure di concorso con un elevato numero di candidati, essendo la pubblica amministrazione tenuta a predisporre tutte le opportune misure per fronteggiare simili situazioni di eccezionalità. Del pari, gli sembra inconferente il richiamo alla vigente disposizione che esclude la partecipazione a più di tre prove di concorso per la magistratura e prospetta il rischio che, nel caso in cui il testo del secondo comma dell'articolo 14 dovesse essere approvato così come è attualmente formulato nel disegno di legge n.4563, l'intera procedura dei concorsi previsti potrebbe essere bloccata a seguito dell'accoglimento di un'istanza di sospensiva da parte del giudice amministrativo, vanificando in tal modo l'intera finalità cui si ispira la disposizione all'esame.

Il senatore RUSSO, nel preannunciare il proprio voto contrario all'emendamento 14.2, aderisce alle argomentazioni prospettate dal relatore Fassone. In particolare, esclude che il comma 2 dell'articolo 14 possa essere tacciato di incostituzionalità. Si tratta, infatti, di una disposizione di carattere eccezionale, che prevede tre concorsi distinti che si svolgono nel ristretto ambito temporale di un anno. Proprio il limitato lasso di tempo che intercorre fra le tre prove concorsuali consente di ritenere che, se chi ha partecipato ad una delle prove dovesse averla superata, non avrebbe un sostanziale interesse a partecipare alla successiva, mentre, qualora non dovesse averla superata, non è irragionevole presumere che, con tutta probabilità, non supererebbe un'identica prova che avesse luogo solo pochi mesi dopo.

Il senatore CALVI esprime alcune riserve a proposito delle argomentazioni svolte dal relatore Fassone. Ritene, infatti, che l'eccezionalità della previsione contenuta nell'articolo 14 non valga di per sé a superare il diritto del cittadino di partecipare a tutti i concorsi pubblici in relazione ai quali possieda i requisiti richiesti e rileva come non sia ragionevole far derivare dalla semplice presentazione della domanda di partecipazione ad un concorso una sorta di inidoneità presunta, tale da impedire la partecipazione agli altri due.

Alto gli appare, infine, il rischio che l'intera procedura prevista dall'articolo 14 sia bloccata per effetto dell'accoglimento di istanze di sospensiva in sede di giurisdizione amministrativa.

Il senatore GRECO, nell'aderire alle argomentazioni testè evidenziate dal senatore Calvi, osserva come già nell'attuale situazione sia frequente il caso di candidati che si presentano a successivi concorsi in magistratura allo scopo di migliorare la propria posizione in graduatoria rispetto al risultato, anch'esso positivo, conseguito nel concorso precedente.

Si associa alle considerazioni svolte nei due precedenti interventi anche il senatore MARITATI, il quale rammenta che già nel lontano 1965 si svolsero, nell'arco del medesimo anno, tre concorsi in magistratura, e che molti candidati parteciparono a tutte e tre le procedure. Le difficoltà di gestione e organizzative non gli sembrano argomentazioni valide per consentire una limitazione del diritto dei cittadini a partecipare ai concorsi pubblici, come quella qui prospettata.

Interviene il senatore SENESE, il quale non ritiene sussistenti le prospettate obiezioni di incostituzionalità nei riguardi della previsione all'esame. La disposizione prevede infatti che, in relazione ad una situazione dichiaratamente eccezionale, i candidati debbano scegliere a quale dei tre concorsi in questione partecipare. A questo proposito va sottolineato che il principio del buon funzionamento della pubblica amministrazione, anch'esso espressamente sancito dalla Costituzione, impone che i concorsi in parola si svolgano in maniera ordinata ed in condizioni organizzative e

gestionali tali da garantire la corretta ed adeguata selezione dei candidati. Nella attuale situazione – profondamente diversa da quella del 1965 a cagione dell'aumentato numero di aspiranti alla magistratura – una previsione, che consentisse la partecipazione simultanea a tutti e tre i concorsi di cui al secondo comma dell'articolo 14 del disegno di legge n. 4563, vanificherebbe la finalità stessa della disposizione e le esigenze amministrative ad essa sottese, in quanto impedirebbe di fatto, o comunque ritarderebbe grandemente, il reclutamento dell'elevato numero di uditori giudiziari previsti nel primo comma dell'articolo in esame.

Del resto, il legislatore ha di recente introdotto la prova di preselezione informatica in magistratura, proprio al fine di consentire un ordinato e più razionale svolgimento delle procedure di concorso.

Prospetta, infine, la possibilità di inserire nel secondo comma dell'articolo 14 all'esame una previsione che consenta al candidato, che non abbia potuto partecipare, per comprovate cause di forza maggiore, alle prove del concorso per il quale ha presentato domanda, di poter egualmente prendere parte a uno degli altri due.

Il presidente PINTO rileva come la proposta da ultimo prospettata dal senatore Senese possa prestarsi ad abusi. Osserva, inoltre, come il trascorrere del tempo possa anche non arricchire la preparazione dei candidati, essendosi anche verificato il caso che uno stesso candidato che abbia partecipato a due successivi concorsi in magistratura abbia conseguito l'idoneità soltanto per il primo e non per il secondo.

Il senatore GRECO, in aggiunta alle sue argomentazioni precedenti, osserva come la previsione di tre distinti concorsi non assicuri che il numero complessivo delle domande si distribuisca in maniera bilanciata fra tutti e tre i concorsi, potendo accadere che in relazione ad uno di essi vi sia un numero molto elevato di domande e che in relazione agli altri il numero risulti, invece, notevolmente inferiore.

Il relatore FASSONE, nel ribadire le argomentazioni già esposte in precedenza, osserva altresì come l'articolo 51 della Costituzione si limiti a far salvo il diritto dei cittadini di accedere agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza secondo i requisiti stabiliti dalla legge, ma non preveda *tout court* un diritto assoluto di accesso ai pubblici concorsi. Peraltro, il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, sancito espressamente dall'articolo 97 della Costituzione, dà rilievo costituzionale al principio di efficiente organizzazione, anche nell'espletamento dei pubblici concorsi.

Il sottosegretario MAGGI, in considerazione delle diverse posizioni emerse nel corso della discussione, prospetta l'opportunità di una pausa di riflessione, al fine di consentire un ulteriore approfondimento delle problematiche emerse.

Il senatore GRECO insiste perché gli emendamenti in discussione siano immediatamente posti ai voti.

Il senatore RUSSO condivide invece il suggerimento avanzato dal rappresentante del Governo.

Il presidente PINTO infine, alla luce del dibattito svoltosi e apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 9,20.

603^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(4563) Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura

(88) LISI. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura

(1265) PREIONI. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura

(2178) SERENA. – Passaggio di avvocati negli organici della magistratura

(4086) MACERATINI ed altri. – Provvedimenti urgenti contro la criminalità organizzata e la microcriminalità, mediante copertura in tempi rapidi di parte dei posti scoperti nell'organico della magistratura ordinaria

(4497) BATTAGLIA ed altri. – Modifica dell'articolo 123-bis, comma 5, del regio decreto 30 agosto 1941, n.12, recante norme per l'accesso all'ordinamento giudiziario
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14 del disegno di legge n. 4563, assunto come testo base.

Ha la parola il relatore FASSONE, il quale, pur ribadendo l'assenza dei profili di incostituzionalità del comma 2 dell'articolo 14 nel testo pro-

posto dal Governo, prospettati dal senatore Centaro, dichiara di condividere la preoccupazione che il contenzioso cui la disposizione, così come è formulata, potrebbe dar luogo, si risolva in un aggravio dei tempi delle procedure di concorso ivi previste. Propone, pertanto, di accogliere l'emendamento 14.2 del senatore Centaro – il cui effetto è di consentire ai candidati di presentare domanda per ciascuno dei tre concorsi banditi ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 – a condizione di introdurre adeguati bilanciamenti, che consentano di rendere più snelli e rapidi i lavori di correzione delle prove scritte. A questo fine si richiama all'emendamento 14.1 (Nuovo testo), da lui presentato nella seduta antimeridiana, che prevede, tra l'altro, che la prova scritta dei concorsi banditi ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 verta su due soltanto delle materie indicate dall'articolo 123-ter del regio decreto n. 12 del 1941, individuate mediante sorteggio effettuato nell'imminenza delle prove. Si dovrebbe, inoltre, prevedere che particolare attenzione sia dedicata, in sede di prova orale, alla materia che il sorteggio ha escluso. Modifica, pertanto, l'emendamento 14.1 (Nuovo testo), riformulandolo nell'emendamento 14.1 (Nuovissimo testo).

Il sottosegretario MAGGI, modificando la sua precedente posizione, esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 14.2, nonché sull'emendamento 14.1 (Nuovissimo testo).

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 14.2 e 14.1 (Nuovissimo testo) sono approvati.

Posto ai voti l'articolo 14, nel testo emendato, è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 4, in precedenza accantonati.

L'emendamento 4.1 è ritirato.

Con il parere favorevole del GOVERNO, risulta approvato l'emendamento 4.2 del relatore.

Il senatore CALLEGARO ritira l'emendamento 4.4.

Risulta parimenti approvato l'emendamento 4.3 (Nuovo testo) del relatore.

Si passa poi all'esame dell'emendamento 4.6, a firma dei senatori Antonino Caruso e Bucciero, sul quale vi è il parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore Antonino CARUSO manifesta il proprio dissenso dal parere negativo espresso dalla Commissione bilancio sull'emendamento 4.6,

che introduce i commi *5-bis*, *5-ter* e *5-quater* nell'articolo 4 del testo del disegno di legge 4563. Rileva in via preliminare – richiamandosi alle osservazioni svolte dal senatore Ferrante, relatore presso la Sottocommissione per i pareri della Commissione bilancio, nella seduta del 13 giugno 2000 - che nella relazione tecnica al disegno di legge non sembra quantificato l'onere derivante dall'istituzione della pianta organica dei magistrati distrettuali di cui all'articolo 4, la cui consistenza numerica sarà determinata da un decreto del Ministro della giustizia, con specifico riferimento agli oneri aggiuntivi destinati alla copertura di eventuali indennità.

Sottolinea quindi che il comma *5-ter*, introdotto dall'emendamento 4.6, può generare una rilevante riduzione di spesa in favore dell'erario, laddove prevede la corresponsione di una diaria forfettizzata in luogo dell'indennità di missione per il caso di sostituzione di durata superiore ai trenta giorni.

Il relatore FASSONE esprime parere contrario all'emendamento 4.6. Relativamente al comma *5-bis* da esso introdotto, rileva che il richiamo al trattamento di missione previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n.836 appare limitativo dell'applicabilità di tutte le altre disposizioni vigenti che disciplinano il trattamento di missione dei magistrati. Ricorda poi, a tale riguardo, che la legge n. 133 del 1998, che ha introdotto le tabelle infra-distrettuali dei magistrati, esaminata dalla Commissione nel corso della presente legislatura, non contiene in proposito alcun riferimento normativo specifico. Esprime parere contrario anche sul comma *5-ter*, che gli sembra eccessivamente penalizzante i magistrati distrettuali chiamati alla sostituzione. Ritiene, infine, che il comma *5-quater* sia superato dalla precedente reiezione dell'emendamento 14.0.1.

Anche il GOVERNO esprime parere contrario all'emendamento 4.6.

Posto ai voti, l'emendamento 4.6 è respinto.

Posto ai voti l'articolo 4, come emendato, è approvato.

La Commissione delibera infine di conferire mandato al relatore Fassone a riferire all'Assemblea in senso favorevole sul disegno di legge n. 4563, con le modificazioni ad esso apportate nel corso dell'esame, autorizzandolo ad effettuare gli interventi di coordinamento formale che si renderanno eventualmente necessari e a proporre l'assorbimento nello stesso dei disegni di legge nn.88, 1265, 2178, 4086 e 4497.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4563**Art. 4.**

Sopprimere il capo II.

4.1

GRECO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «ed equiparati».

4.2

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «I magistrati di appello possono essere chiamati a sostituire magistrati di Tribunale e viceversa. In tale ultimo caso le funzioni svolte sono comunque considerate funzioni di magistrato di Tribunale».

4.3 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere l'ultima frase da: «Le funzioni» a: «di appello».

4.4

CALLEGARO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al magistrato distrettuale effettivamente chiamato alla sostituzione si applica, durante il relativo periodo e salvo quanto previsto nel comma seguente, il trattamento di missione previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni.

5-ter. In caso di sostituzione di durata superiore ai trenta giorni spetta al magistrato distrettuale, dopo il trentesimo giorno, una diaria forfettizzata pari a un trentesimo dell'indennità giudiziaria per ogni giorno o frazione di giorno di effettiva sostituzione.

5-quater. In caso di sostituzione di magistrato che espleta turno di reperibilità, spettano al magistrato distrettuale le indennità di reperibilità festiva previste per gli impiegati dello Stato».

4.6

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Art. 14.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Nei concorsi di cui ai commi che precedono la prova scritta verte su due delle materie indicate dal comma 1 dell'articolo 123-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, individuate mediante sorteggio.

2-ter. Qualora all'esito delle prove scritte e orali il numero complessivo dei candidati giudicati idonei, ai sensi del comma 3, dell'articolo 123-ter, sia inferiore di oltre un decimo a quello che i bandi si propongono di reclutare, è in facoltà del Ministro della giustizia, su conforme parere del Consiglio superiore della magistratura, ammettere altresì i candidati che abbiano conseguito almeno la sufficienza in tutte le prove scritte e orali, sino alla copertura dei posti messi a concorso».

14.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Nei concorsi di cui al comma che precede la prova scritta verte su due delle materie indicate dal comma 1 dell'articolo 123-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, individuate mediante sorteggio effettuato nell'imminenza della prova. Particolare attenzione è dedicata, in sede di prova orale, alla materia che il sorteggio ha escluso.

1-ter. Qualora all'esito delle prove scritte e orali il numero complessivo dei candidati giudicati idonei, ai sensi del comma 3, dell'articolo 123-ter, sia inferiore di oltre un decimo a quello che i bandi si propongono di reclutare, è in facoltà del Ministro della giustizia, su conforme parere del Consiglio superiore della magistratura, ammettere altresì i candidati che abbiano conseguito almeno i 6/10 in tutte le prove scritte e orali, sino alla copertura dei posti messi a concorso».

14.1 (Nuovissimo testo)

IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Adeguamento dello stato giuridico dei magistrati in servizio)

1. Ai magistrati ordinari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che in epoca precedente all'ingresso nel ruolo della magistratura, abbiano maturato cinque anni di effettivo esercizio della professione forense ovvero svolto, per pari tempo, funzioni di pubblico impiegato per le quali era richiesta la laurea in giurisprudenza, è riconosciuto tale periodo ai fini retributivi, previdenziali e di carriera.

2. I magistrati che, ai sensi del comma 1, ottengono una progressione di grado, prendono posto, nell'ordine di graduatoria costituita dalla data del decreto di nomina ad uditore giudiziario e, nel caso di accesso con medesimo decreto, nell'ordine di graduatoria nel concorso, nel ruolo di anzianità subito dopo l'ultimo dei magistrati di quel grado anche in sovrannumero.

3. Per il periodo di pregressa attività forense si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45.

4. Ai magistrati che espletano turni di reperibilità, spettano le indennità di reperibilità previste per gli impiegati dello Stato».

14.0.1

CARUSO Antonino, BUCCIERO

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 2000

235^a seduta*Presidenza del Presidente*
DI BENEDETTO*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Minniti.**La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Programma pluriennale di A/R S.M. Aeronautica n. 2/2000 relativo all'ammodernamento della flotta AM-X (n. 692)**(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436. Esame: parere favorevole)

Riferisce il relatore MANCA rilevando preliminarmente la inadeguatezza della vigente normativa, ossia della cosiddetta legge Giacchè (n. 436 del 1988). Specifica poi che il Programma in titolo è legato ad un velivolo che ha dato brillante prova di sé lo scorso anno nei Balcani. Lo sviluppo nell'utilizzo dell'aereo è legato ad accordi con le industrie brasiliane e l'aggiornamento risponde alla necessità di condurre operazioni aeree del tipo BAI («*Battle Air Interdiction*») e CAS («*Close Air Support*») in pacchetti integrati di velivoli appartenenti a diverse forze aeree. Sottolinea che la recente evoluzione degli scenari nei quali un velivolo tattico caccia-bombardiere ricognitore come l'AM-X è chiamato ad operare, ha portato a determinare esigenze operative imprescindibili per un impiego efficace ed integrato con i mezzi delle altre nazioni della NATO. Le recentissime operazioni aeree in Kosovo hanno infatti evidenziato alcune carenze del velivolo che, nonostante i lusinghieri risultati ottenuti, giustificano la necessità di allineare la configurazione del sistema d'arma ad uno *standard* rispondente alla minaccia delineatasi. Fa presente altresì che il programma oggi presentato risulta essere integrativo di quanto inizialmente programmato dall'Aeronautica, in quanto frutto di un «requisito di ammodernamento» più completo e che recepisce miglioramenti individuati anche dalla controparte brasiliana.

Esso si realizzerà in due fasi immediatamente successive. Nella prima fase si interverrà: a) per l'ottimizzazione dell'attuale software «*Operational Flight Programme*»; b) per l'integrazione avionica di un sistema di navigazione satellitare GPS (*Global Positioning System*) da accoppiare ad un sistema di navigazione inerziale; c) per l'integrazione completa di un armamento di precisione che utilizzi le capacità sopracitate, ovvero le bombe di precisione a guida GPS JDAM (*Joint Direct Attack Munition*); d) per l'acquisizione di un numero iniziale di *kit* per le bombe di cui sopra; e) per la cura delle problematiche relative ai falsi allarmi. La tempistica di questa fase dovrà permettere di avere un immediato incremento delle capacità operative del velivolo e coinvolgerà i velivoli monoposto del 3° lotto (36), in modo da avere in tempi brevi, un sufficiente numero di velivoli equipaggiati con armamenti di più alto deterrente.

Nella seconda fase si opererà: a) per l'integrazione di un'architettura avionica avanzata di tipo modulare aperto, basata il più possibile su sistemi e tecnologie esistenti ed a basso rischio di sviluppo; b) per l'integrazione di un «*full glass cockpit*» che garantisca un'ottima «*Man Machine Interface*» (interfaccia uomo-macchina) e che permetta una elevata flessibilità di riprogrammazione al fine di facilitare l'integrazione e l'impiego di sistemi e sensori. Tale cabina dovrà essere completamente compatibile con il sistema NVG («*Night Vision Goggles*» – Sistemi di visione notturna) e garantire una supportabilità elevata ed a basso costo; c) per l'ottimizzazione di un sistema di contromisure elettroniche integrato. Le Forze armate dovranno poter disporre di una capacità, autonoma, di gestione e manipolazione eventuale del *software* sviluppato per implementare quanto sopra descritto. La tempistica di questa fase non dovrà superare 24-30 mesi per realizzazione di un velivolo capo-serie. La configurazione, qualora accettata, andrà successivamente reimpostata su tutta la flotta (94 velivoli).

Conclude auspicando l'adesione di un parere favorevole.

Si apre la discussione generale.

Il senatore PERUZZOTTI pone in risalto la discutibilità di tutta l'operazione AM-X. Esso infatti è un caccia-bombardiere leggero con prevalente funzione di supporto tattico al suolo, a suo tempo costruito da Alenia e dalla brasiliana Embraer con lo scopo di fabbricare un velivolo a tecnologia medio-bassa, da destinare alla vendita su mercati «poveri». È stato – non del tutto a torto – sospettato di essere una mera commessa di sostegno per Alenia-Finmeccanica, ed in una certa misura la sua acquisizione è stata un'imposizione per la stessa Aeronautica Militare. Dati i suoi limiti congeniti, non può sorprendere che fin dall'inizio questo apparecchio abbia richiesto numerosi e cospicui investimenti supplementari perché la sua strumentazione e le dotazioni di bordo fossero portate ad uno *standard* accettabile. Il risultato è stata l'inopinata ed impreveduta partecipazione di alcuni dei velivoli ammodernati alle operazioni dello scorso anno sul Kosovo, in seguito alle quali per la prima volta l'aereo, che ha utilizzato

anche un munizionamento di precisione, ha suscitato l'interesse dei mercati internazionali. L'aggiornamento proposto nel programma in titolo è necessario ad evitare il decadimento tecnologico dell'apparecchio e a garantirne l'interoperabilità con i velivoli Nato nei ruoli di supporto aereo ravvicinato ed interdizione aerea, e al momento non si può che convenire con la richiesta. Si possono però stigmatizzare le modalità di gestione dell'intero programma, onde evitare il ripetersi di operazioni del genere in futuro. La Difesa italiana, infatti, non può più permettersi di sperperare denaro nel sostegno a progetti industriali che siano meno del massimo possibile. Ed è da augurarsi che l'ingresso di Finmeccanica nel grande consorzio franco-tedesco-spagnolo EADS (guidato da società del calibro di Daimler-Benz, Aerospace ed Aérospatial) possa evitare il riproporsi di operazioni industrialmente e militarmente discutibili come il progetto AM-X. Il programma implicherà oneri per 170 miliardi di lire in 5 anni, a partire dal 2001.

Il senatore PELLICINI dichiara di convenire su vari aspetti con l'intervento del senatore Peruzzotti. Preannuncia, comunque, con molte riserve il voto favorevole della sua parte politica, pur con l'auspicio di interventi migliorativi sul parco-velivoli a disposizione dell'Aeronautica.

Il senatore NIEDDU sottolinea che è in discussione un velivolo che ha contribuito all'innalzamento del livello qualitativo delle Forze armate. Preannuncia il voto favorevole della sua parte politica.

Il senatore AGOSTINI preannuncia il voto favorevole del Partito Popolare e fa proprie le osservazioni del relatore.

Dichiarata chiusa la discussione generale, prende la parola il sottosegretario MINNITI sottolineando che gli aggiornamenti sono in corso a tutti i livelli degli aeromobili in dotazione presso la Forza armata. Con riferimento alla linea di volo, ricorda l'imminente entrata in servizio dell'EF-2000 e per il settore dei trasporti rende noto che l'aggiornamento è del pari pienamente in atto. Quindi, l'intervento sull'AM-X si inserisce all'interno di una pluralità di misure di ammodernamento.

Replica il relatore MANCA, il quale, apprezzato l'ampio respiro della ricostruzione del sottosegretario, si sofferma su quanto dichiarato dal senatore Peruzzotti. Non nega si possa ravvisare, pur a livello minimale, qualche elemento di veridicità nelle sue parole, tuttavia la validità del velivolo, sia sotto il profilo dell'avionica che sotto quello del ritorno industriale, prevale nettamente e lo induce a ribadire l'opportunità di un voto favorevole all'aggiornamento prospettato dal Governo con il Programma in titolo.

Posto ai voti, previo accertamento del numero legale, il parere favorevole al programma di ammodernamento proposto è approvato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE rende noto che, in considerazione dei molteplici impegni di diversi Commissari in organismi istituzionali nei prossimi giorni, la seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 29 giugno alle ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,25.

B I L A N C I O (5^a)

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 2000

269^a Seduta*Presidenza del Presidente*

COVIELLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze D'Amico e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Morgando.

La seduta inizia alle ore 15,35.

*IN SEDE CONSULTIVA***(4336) Misure in materia fiscale**

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-quater, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame rinviato nella seduta di ieri.

Il presidente COVIELLO ricorda che nella seduta di ieri è stato rinviato l'esame del disegno di legge n. 4336 al fine di approfondire alcuni aspetti emersi in relazione al contenuto degli articoli 68, 69, 70 e 77 (comma 1).

Il senatore D'ALÌ esprime una valutazione positiva sugli articoli richiamati dal Presidente, evidenziando l'omogeneità del relativo contenuto rispetto alle prescrizioni del Documento di programmazione; rileva, peraltro, che la Commissione bilancio si è già espressa positivamente in materia e che non sembra opportuno modificare tale parere.

Il presidente COVIELLO, nel precisare che la valutazione della Commissione bilancio sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito verte esclusivamente sugli aspetti di copertura finanziaria, rileva che il Regolamento prevede che il Presidente del Senato – acquisito il parere della 5^a Commissione – possa dichiarare inammissibili disposizioni dei provvedimenti collegati estranee all'oggetto di tali provvedimenti.

Il senatore MORANDO, dopo aver concordato con la precisazione del Presidente, osserva che gli articoli 69 e 70, relativi al trattamento del personale dell'amministrazione finanziaria sono – a suo avviso – coerenti ed omogenei con l'intero provvedimento; per ciò che concerne gli articoli 68 e 77, comma 1, peraltro, ritiene necessario svolgere anche una valutazione dell'opportunità complessiva di tali disposizioni, tenuto conto di quanto dichiarato dal senatore Ferrante nella seduta di ieri.

Il senatore BONAVITA si sofferma sui motivi che giustificano, a suo avviso, una valutazione positiva della omogeneità dell'intero provvedimento: in particolare, in relazione all'articolo 68, ricorda che le incompatibilità stabilite tra incarico di giudice tributario e l'espletamento di altre attività professionali – introdotte al fine di rafforzare la posizione di terzietà dei membri delle commissioni tributarie – richiedono che sia consentito il cumulo tra compensi di giudice tributario e trattamenti pensionistici per garantire il funzionamento delle commissioni tributarie. In relazione all'articolo 77, nel ricordare che la normativa europea in materia di IVA comporta per le associazioni di volontariato la indetraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti, fa presente che l'opportunità di prevedere un regime agevolativo per tali organismi rende necessario il ricorso all'erogazione di contributi. Richiama, infine, le aspettative indotte nell'opinione pubblica e nei soggetti interessati con l'approvazione da parte della 6^a Commissione delle disposizioni in questione.

Il senatore AZZOLLINI – nel chiarire che la Commissione bilancio è chiamata a valutare la conformità del testo approvato dalla Commissione di merito nel suo complesso – ritiene che debbano essere considerati positivamente gli articoli richiamati dal Presidente. Sottolinea, in particolare, che gli articoli 69 e 70 attengono direttamente all'amministrazione finanziaria, come del resto anche l'articolo 68, relativo al funzionamento delle commissioni tributarie: a tale riguardo, evidenzia il rilievo della pronuncia definitiva delle commissioni tributarie nell'ambito del rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuente.

Il senatore PIZZINATO sottolinea la disomogeneità dell'articolo 68 rispetto al contenuto proprio del provvedimento collegato in materia fiscale. Dopo aver fatto presente che la questione della cumulabilità tra trattamenti pensionistici ed altri redditi rappresenta un problema di carattere generale, evidenzia che la legge n. 335 del 1995 introduce il divieto di prevedere norme particolari per determinate categorie nel settore previdenziale.

Il senatore FERRANTE, nel ribadire che la competenza della Commissione bilancio in merito alla uniformità di materia si esplica sul testo approvato dalla Commissione competente, in analogia alla valutazione effettuata sul testo iniziale e in coerenza con le indicazioni con il Documento di programmazione economico-finanziaria, sottolinea la propria va-

lutazione positiva sull'articolo 68 – omogeneo al provvedimento anche alla luce di quanto previsto dall'articolo 67 – e sui restanti articoli.

La senatrice THALER AUSSERHOFER, nel ricordare che nel corso del dibattito sulla finanziaria del 2000 si è frequentemente richiamata l'opportunità di rinviare al provvedimento collegato la discussione di alcuni emendamenti, si esprime in senso positivo sul complesso del provvedimento, ritenendo omogenei ad esso anche gli articoli segnalati dal Presidente.

Il sottosegretario D'AMICO, dopo aver sottolineato che gli articoli 69 e 70, relativi all'organizzazione dell'amministrazione finanziaria, rendono esplicito che la riforma fiscale diviene pienamente operativa anche potenziando l'efficienza dell'amministrazione stessa, conferma che anche l'articolo 68, così come l'articolo 67, risultano finalizzati ad un migliore rapporto tra Stato e cittadino, grazie ad una piena operatività delle commissioni tributarie. Nel replicare al senatore Pizzinato, ricorda che il divieto di introdurre disposizioni particolari in materia previdenziale riguarda principalmente la previsione di rendimenti differenziati tra categorie. In relazione all'articolo 77, si richiama alle considerazioni già formulate dal senatore Bonavita e ritiene, quindi, che l'intero provvedimento debba essere considerato omogeneo e debba essere espresso avviso favorevole anche sugli articoli 68, 69, 70 e 77, comma 1.

Il presidente COVIELLO ricorda che la legge n. 208 del 1999 e le successive modifiche regolamentari prevedono che i disegni di legge collegati abbiano contenuto omogeneo, in coerenza con quanto previsto nel Documento di programmazione; la Commissione bilancio è chiamata pertanto ad esprimersi specificamente su tale aspetto e non ad effettuare valutazioni di merito o di opportunità più generali, riservate all'esame presso la Commissione di merito e l'Assemblea; ritiene peraltro opportuno individuare un metodo più specifico per svolgere tali valutazioni, che rischiano altrimenti di esulare dai profili di omogeneità di materia.

Tenuto conto comunque delle valutazioni emerse nel corso del dibattito, propone di esprimere parere favorevole ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-quater, del Regolamento. Il parere di nulla osta è a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che siano individuate ulteriori risorse di copertura per un importo pari a lire 10 miliardi per il 2001 ovvero, in alternativa, siano ridotti di pari importo gli oneri recati dal provvedimento per il medesimo esercizio finanziario. Il parere di nulla osta dovrebbe essere a condizione inoltre, ai sensi della richiamata norma costituzionale, che nel comma 1 dell'articolo 81 le parole «1.471,4 miliardi per l'anno 2002» siano sostituite dalle seguenti «1.471,4 a decorrere dall'anno 2002».

Il senatore PIZZINATO ribadisce la propria contrarietà a considerare omogeneo il contenuto dell'articolo 68 del provvedimento.

Con il voto contrario del senatore MORO, la Commissione accoglie quindi la proposta di parere del presidente Coviello.

(4336) Misure in materia fiscale

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Rinvio dell'esame)

Tenuto conto dell'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, il presidente COVIELLO propone di rinviare l'esame degli emendamenti al provvedimento in materia fiscale.

Concorda la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 GIUGNO

Il presidente COVIELLO avverte che la seduta già convocata per domani giovedì 29 giugno alle ore 15 è sconvocata.

La seduta termina alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 2000

372^a Seduta*Presidenza del Presidente***GUERZONI**

Intervengono il ministro delle finanze Ottaviano Del Turco, il dottor Basile, presidente dell'Ente Tabacchi Italiani, accompagnato dai dottori Emanuele Ludovisi, responsabile della divisione prodotti da fumo; Giovanni Carucci, del settore amministrazione, finanza e controllo; Carlo Falcone, della divisione prodotti da fumo; Alessandro Mochi Sismondi, responsabile affari istituzionali e Fabio Grisanti, responsabile relazioni esterne e ufficio stampa.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul piano di riassetto dell'Ente tabacchi italiani: seguito dell'audizione del Ministro delle finanze e del Presidente dell'Ente tabacchi italiani

(Seguito e conclusione dell'audizione)

Si riprende lo svolgimento della procedura informativa, sospesa nella giornata del 21 giugno scorso.

Interviene il senatore STANISCIA, il quale critica aspramente il piano di riassetto dell'Ente tabacchi italiani, soprattutto per ciò che concerne i pesanti riflessi sui livelli occupazionali degli stabilimenti della controllata ATI. A suo giudizio, infatti, il dato di maggior preoccupazione è rappresentato dalla assoluta incertezza della sorte dei dipendenti della Azienda tabacchi italiani, soprattutto in relazione alle tutele ed alle garanzie offerte ai dipendenti dell'ex azienda autonoma dei Monopoli di Stato. Dopo aver chiesto informazioni circa il destino dello stabilimento di Lanciano, sollecita il Governo a rendere più efficace l'azione di contrasto dell'attività di contrabbando, in modo da rispondere, a tutti i livelli, alla sfida della concorrenza internazionale cui è sottoposto il mercato dei tabacchi

lavorati. Egli conclude, chiedendo informazioni sul prezzo di dismissione di un immobile già appartenente all'ATI.

Il senatore CASTELLANI esprime l'opinione che la giusta sottolineatura della ricerca del consenso da parte di tutte le organizzazioni sindacali per garantire il pieno successo del piano di riassetto non può non essere accompagnata dalla preoccupazione per il disagio manifestato dalla maggiore organizzazione sindacale, la CISL, che mantiene una posizione di aperta contrarietà rispetto al piano stesso. Sollecita quindi una riapertura del dialogo con i sindacati, anche in ragione della gravità della crisi che ha colpito il mercato dei tabacchi. A fronte di uno scenario di generale preoccupazione per gli esuberi ipotizzati, egli sottolinea lo squilibrio esistente tra gli strumenti di salvaguardia dei livelli occupazionali che possono essere utilizzati per gli impianti situati nel Centro-Sud (il trasferimento del personale alla Pubblica Amministrazione in alcuni casi appare sostanzialmente aleatorio) e l'effettivo rafforzamento dei siti dell'Ente collocati al Nord, ed in particolare di quello di Bologna.

Il senatore PASQUINI chiede preliminarmente al presidente Basile di chiarire se esiste ancora personale in forza all'ETI assunto come lavoratori socialmente utili, nonché di indicare i programmi di gestione e valorizzazione dei beni immobili patrimoniali non utilizzati come beni strumentali alla produzione. Per quanto riguarda la logica industriale che ha presieduto alle scelte di ristrutturazione della rete produttiva ed industriale, fa presente che è stato necessario superare la logica, invalsa nei decenni passati, di considerare gli stabilimenti di manifattura tabacchi come attività di carattere assistenziale o di sostegno all'occupazione senza alcun riscontro con logiche produttive e di mercato. Egli ritiene ormai ampiamente superata la stagione dei finti posti di lavoro creati con risorse pubbliche, laddove, invece, un processo lineare e forte di ristrutturazione e di privatizzazione del comparto potrebbe creare i presupposti per il rafforzamento dell'intero comparto dei prodotti lavorati. Avendo presente la realtà della competizione internazionale, lo stabilimento di Bologna, per una serie di condizioni oggettive inerenti la formazione del personale, il livello tecnologico degli impianti ed il contesto industriale e produttivo, offre le maggiori possibilità di riuscita ad un processo di trasformazione che garantisca più elevati livelli di produttività rispetto alle realtà diffuse, ma più piccole, presenti altrove. Per quanto riguarda la polemica circa le relazioni sindacali, l'oratore richiama l'attenzione sulla necessità di non seguire quelle forze sindacali che reclamano la conservazione dello *status quo* solo al fine di mantenere inalterati livelli occupazionali ormai impossibili da sostenere.

A giudizio del senatore BOSI, la ristrutturazione proposta dall'Ente tabacchi italiani nel settore della manifattura e della commercializzazione dei tabacchi lavorati rappresenta una pagina negativa e oscura che rischia di portare alla svendita dell'enorme patrimonio sociale e finanziario accu-

mulato negli anni: tale piano va quindi contrastato nella maniera più decisa. Egli esprime la valutazione che l'attuale dirigenza dell'Ente abbia rinunciato, in partenza, ad accrescere i livelli produttivi, senza saper cogliere le opportunità offerte da un mercato in espansione. Al contrario, il piano prevede tagli occupazionali e progetti di mobilità dei dipendenti che non danno in alcun modo garanzia di stabilità per il futuro. Chiede quindi al presidente Basile di chiarire la logica di alcune scelte, soprattutto per quanto riguarda lo stabilimento di Lucca, nel quale erano state già profuse ingenti risorse pubbliche e il cui abbandono non risponde ad alcuna motivazione economica. La propria valutazione negativa, inoltre, è suffragata dall'aperto dissenso manifestato dalla più rappresentativa organizzazione sindacale rispetto al piano presentato. Anche sul versante delle relazioni sindacali, egli muove aperte critiche alla dirigenza dell'Ente, che sembra tenere un atteggiamento non certo condivisibile, non solo da parte delle organizzazioni dei lavoratori. Conclude giudicando gravi gli squilibri del piano per quanto riguarda rispettivamente i siti del Centro-Sud e gli impianti del Nord, e ritenendo peraltro poco opportuna una accelerazione dei tempi previsti dalla legge per la trasformazione dell'Ente in S.p.a.

Il presidente GUERZONI chiede al presidente Basile di chiarire se il personale dell'ETI in mobilità possa o meno essere assorbito negli uffici delle Dogane. Per quanto riguarda più in generale il piano di riassetto rivisto nel 2000, egli auspica di garantire il rispetto dei tempi previsti al fine di diradare i timori e le preoccupazioni presenti sia nelle maestranze coinvolte che negli enti locali interessati alla dismissione degli opifici.

Rispondendo ai quesiti posti dai senatori, il presidente BASILE chiarisce al senatore Ventucci che la scelta relativa allo stabilimento di Scafati risponde all'obiettivo di garantire all'Ente prodotti «di nicchia» particolarmente apprezzati, ridistribuendo peraltro la produzione sugli altri stabilimenti delle sigarette, anche affrontando il rischio di una riduzione degli obiettivi di efficienza e produttività garantiti dal piano originariamente presentato nel 1999. A chi contesta le scelte strategiche dell'Ente, chiedendo un ampliamento dei volumi prodotti, l'oratore fa presente che l'obiettivo è certamente condivisibile, ma va correlato alle condizioni oggettive del mercato e ai volumi commercializzabili. Per quanto riguarda la manifattura di Cava dei Tirreni, egli fa presente che le modifiche apportate al piano del 1999, adottate dopo il confronto con le organizzazioni sindacali, prevedono la produzione di sigari di primissima qualità nello stabilimento di Lucca, e la manifattura di media qualità a Cava dei Tirreni. Proprio in riferimento allo stabilimento di Lucca, il presidente ricorda che dopo l'istituzione dell'Ente è stato possibile superare una situazione di *empasse* durata decenni e che nel medio periodo sarà operativo il nuovo stabilimento della città toscana.

Ai senatori Tarolli e Ventucci fa presente inoltre che la produzione di carta e filtri, presente nella città di Rovereto, è stata considerata non strategica dall'Ente, anche se – rassicura i senatori – il piano di ristrutturazione

zione del sito avverrà nel pieno rispetto delle procedure di dismissione di impianti produttivi pubblici e solo dopo aver valutato l'efficacia del piano industriale presentato dall'eventuale acquirente. Per quanto riguarda invece la scelta di concentrare la produzione dei tabacchi a Bologna, sottolineo che la manifattura in questione presenta le condizioni tecniche oggettive per consentire, sia l'aumento dei livelli di produzione eventualmente richiesti dal mercato, sia l'assorbimento di personale già impiegato a Modena.

A quanti chiedono una maggiore dinamicità sul fronte dell'innovazione di prodotto, il presidente Basile ricorda la inesistenza di una forza commerciale e di vendita ereditata dall'Amministrazione dei Monopoli dello Stato e illustra i progetti per la presentazione di prodotti innovativi per la fine del 2000. Anche nel comparto del sale, i progetti di gestione unificata commerciale ed industriale, nonché il superamento dei vincoli nella rete distributiva potranno consentire di recuperare margini di redditività.

Al senatore Vigevani fa presente che il rapporto tra l'ETI e la Philip Morris non può prescindere dal fatto che la multinazionale svolge nello stesso tempo il ruolo di grande concorrente e di grande cliente e che quindi l'Ente non può certamente prescindere dalla relazione con tale soggetto, anche considerando la durata dei contratti in essere. Non va però dimenticato che negli ultimi otto anni l'Amministrazione dei Monopoli ha perso circa il 50 per cento dei volumi prodotti, con una riduzione di quote di mercato dell'ordine del 5 - 6 per cento all'anno.

Per ciò che concerne le preoccupazioni espresse dal senatore Staniscia, rileva che l'accordo siglato il 18 aprile scorso con le organizzazioni sindacali prevede l'estensione all'Azienda tabacchi italiani dell'impegno a subordinare la chiusura dei siti industriali alla individuazione di soluzioni soddisfacenti sul piano occupazionale.

Per quanto riguarda il sito di Lanciano, ricorda che la dismissione dell'immobile cui faceva riferimento il senatore Staniscia, eseguita da una controllata ATI ha fatto emergere una plusvalenza rispetto ai volumi di carico per un importo asseverato da una primaria società di consulenza.

Circa la questione delle relazioni sindacali, il presidente Basile rammenta le modalità del confronto operato con tutte le organizzazioni, soffermandosi poi sull'atteggiamento tenuto dalla CISL. Tale organizzazione ha fatto della diversa valutazione delle opportunità offerte dal mercato delle sigarette il punto di maggiore dissenso rispetto alla dirigenza dell'Ente e su questo ha motivato la contrarietà al Piano. Occorre però tenere presente che, a fronte della perdita continua di quote di mercato, appare aleatorio invocare l'aumento della produzione.

A quanti invece hanno richiamato le posizioni assunte dai fornitori e dalle loro organizzazioni di categoria, l'oratore ricorda il ruolo di intermediazione della domanda svolto dai gestori e la esigenza dell'Ente di dotarsi di un sistema di monitoraggio continuo dei flussi di domanda, anche con collegamenti *on line* direttamente con il sistema delle tabaccherie.

Al senatore Pasquini risponde che è stato ampiamente risolto il problema dei lavoratori socialmente utili in forza all'Ente e che la dismissione degli immobili non industriali avverrà dando priorità ai progetti di riutilizzazione eventualmente proposti in sede locale.

Al senatore Bosi l'oratore fa presente che il piano industriale proposto consentirà certamente di creare posti di lavoro sostenibili nel tempo e che non c'è alcun atteggiamento rinunciatorio della dirigenza rispetto alle opportunità che offre il mercato, del quale è innegabile la dinamicità negli ultimi tempi soprattutto per quanto riguarda l'espansione del mercato legale rispetto a quello illegale. Tali opportunità potranno essere colte però solo dopo aver ampiamente ristrutturato la capacità produttiva dell'Azienda. Sempre in riferimento allo stabilimento di Lucca, egli ricorda le esigenze di specializzazione della produzione.

Il Presidente nega poi che ci sia stato da parte dell'Ente tabacchi un comportamento antisindacale e dichiara la propria disponibilità a prendere conoscenza delle richieste anche di organizzazioni sindacali con rappresentatività estremamente ridotta.

L'oratore conclude negando lo squilibrio tra gli impianti situati al Nord e al Sud del Paese e chiarendo che i tempi previsti per l'attuazione del piano sono coerenti con il dettato della normativa vigente.

Interviene quindi il ministro DEL TURCO, il quale sottopone all'attenzione della Commissione i dati relativi all'incremento delle entrate fiscali conseguiti con l'intensificazione dell'azione di contrasto del fenomeno del contrabbando. Dai dati, che il Ministro giudica straordinari, emerge la capacità di prosciugare i percorsi del commercio illegale e, correlativamente, la crescita dei volumi di vendita attraverso i canali legali. L'azione di contrasto deve essere comunque accompagnata da un approfondimento delle questioni aperte circa il rapporto tra lo Stato italiano e le multinazionali, laddove lo sforzo maggiore del Governo italiano è stato quello di imporre in sede comunitaria, quale questione europea, la lotta al traffico delle sigarette di contrabbando e, correlativamente alla vendita di armi e droga che a tale mercato si accompagna. Esistono nuovi scenari di azioni legali, il cui successo dipende esclusivamente dalla capacità dell'Europa di assumere una posizione condivisa in sede di Unione europea. Un altro aspetto riguarda invece la possibilità di seguire i flussi finanziari a valle della vendita delle sigarette di contrabbando e cioè i movimenti finanziari compiuti nel sistema creditizio svizzero; esiste certamente il problema di rendere la Confederazione più permeabile rispetto alle richieste di informazioni che provengono dalla magistratura italiana, così come avviene per altri tipi di reato.

Da ultimo, l'azione di contrasto non potrà che giovare di una forte pressione sui Governi degli Stati oltre Adriatico, per i quali non è inverosimile ipotizzare una qualche responsabilità per la protezione accordata ai grandi trafficanti di contrabbando.

Il Ministro si sofferma poi sulla questione delle relazioni sindacali e dell'atteggiamento tenuto al riguardo dal Governo, ricordando l'impegno

profuso finora alla ricerca del più ampio consenso delle maestranze per un progetto di ristrutturazione industriale di grande delicatezza e di grande complessità. Egli sottopone peraltro all'attenzione dei Commissari il valore dell'accordo siglato nell'aprile scorso, ricordando peraltro che la ricerca del consenso delle organizzazioni sindacali non può significare l'attribuzione di un potere di veto alle singole organizzazioni, e soprattutto non può consentire di rivedere e rigettare i termini dell'accordo ormai definito.

Il presidente GUERZONI ringrazia il Ministro delle finanze ed il presidente Basile per il loro intervento e congedandoli dichiara chiusa la procedura informativa all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 2000

432^a Seduta*Presidenza del Presidente*

OSSICINI

Intervengono il ministro per i beni e le attività culturali Melandri e il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero D'Andrea.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(4324) Disposizioni in materia di promozione della cultura architettonica ed urbanistica

(2704) BESSO CORDERO ed altri. – Norme per la realizzazione ed acquisizione di opere d'arte negli edifici pubblici

(2897) BONATESTA ed altri. – Modifiche e integrazioni alla legge 29 luglio 1949, n. 717. Norme per il recupero e la manutenzione dei beni culturali e architettonici e dei centri storici di particolare interesse ambientale e artistico distrutti a seguito di calamità naturali e/o eventi dolosi, nonché per l'acquisizione di nuove opere d'arte

(Seguito dell'esame congiunto e sospensione)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 giugno scorso.

Nel dibattito interviene il senatore NAVA, il quale sottolinea l'importanza di promuovere la cultura architettonica di qualità anche al fine di recuperare il senso etico della dimensione abitativa ed assicurare spazi idonei alla piena realizzazione delle esigenze familiari. In tal senso, auspica l'introduzione, nel provvedimento, di una «carta delle città», che prefiguri il tessuto urbano quale dimora dell'uomo, con particolare riguardo alla fase della sua infanzia e adolescenza. Egli invita altresì il Governo a non utilizzare il provvedimento per rafforzare ulteriormente il sostegno statale a contesti già significativamente privilegiati, orientando invece l'attenzione a quelle aree finora immotivatamente trascurate dagli interventi pubblici benchè meritevoli di attenzione.

Il senatore ASCIUTTI sottolinea con rammarico il progressivo scadimento della qualità architettonica a partire dalla seconda metà del Novecento, cui si aggiunge la scomparsa di una architettura monumentale. Per contro, l'edilizia popolare a basso costo ha fatto scempio delle bellezze architettoniche ereditate dal passato, anche attraverso artifici che hanno consentito di mantenere fittiziamente bassa la cubatura delle nuove costruzioni. Ciò è dipeso senz'altro dall'incapacità di molti amministratori locali a gestire correttamente il proprio territorio, ma anche dall'assenza di indirizzi generali a livello centrale che ponessero freno a tanto scempio. È pertanto da condividere, conclude, l'intento del provvedimento di attribuire allo Stato – in una società come quella attuale, caratterizzata dalla diffusione del capitale – il ruolo di mecenate svolto in passato dai pochi soggetti in cui erano concentrate le maggiori ricchezze. Ritiene peraltro che esso rappresenti un primo passo, da sostenere (sia pure apportandovi qualche intervento migliorativo) in vista della più piena affermazione di una cultura architettonica di qualità.

L'esame congiunto è quindi sospeso.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento recante «Organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali» (n. 696)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59: esame e rinvio)

Il relatore PAPPALARDO rammenta anzitutto le norme legislative all'origine dello schema di regolamento in titolo: il decreto legislativo n. 368 del 1998, istitutivo del nuovo Ministero per i beni e le attività culturali, e il decreto legislativo n. 300 del 1999, recante la riforma dell'organizzazione di Governo. Tali provvedimenti, unitamente al decreto legislativo n. 303 del 1999, di riorganizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, hanno significativamente rinnovato la struttura del vecchio Ministero per i beni culturali ed ambientali, ampliandone fra l'altro le competenze attraverso la devoluzione delle funzioni prima esercitate dai Dipartimenti per lo spettacolo e per l'editoria, nonché dall'Ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi presso la Presidenza del Consiglio. Inoltre non va dimenticato che, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 368, il Ministro per i beni e le attività culturali è ora componente del CIPE e, ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998 (che ha dato vita ad un'importante rete di rapporti con le regioni e gli enti locali in materia di tutela dei beni culturali) è istituita in ogni regione a statuto ordinario una commissione per i beni e le attività culturali. Da tale ordito legislativo trae origine lo schema di regolamento in esame, che disciplina l'organizzazione del Ministero proprio alla luce di siffatte novità legislative. Esso si compone di due titoli, di cui il primo relativo agli organi di indirizzo politico-amministrativo e agli organi consultivi e il secondo

relativo agli uffici con compiti di gestione. In particolare, il titolo I regola gli uffici di diretta collaborazione del Ministro (Gabinetto, segreteria, segreteria particolare, ufficio legislativo ed ulteriori uffici), il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, nonché gli organi consultivi, fra i quali il relatore ricorda in particolare il Consiglio per i beni culturali ed ambientali e i sette Comitati tecnico-scientifici. Il titolo II reca invece l'organizzazione degli uffici con compiti di gestione: il Segretariato generale, le nove Direzioni generali, gli Istituti centrali con funzioni di ricerca, indirizzo e coordinamento nei settori dell'inventariazione, catalogazione e restauro, nonché – a livello periferico – le sovrintendenze.

Sullo schema di regolamento, ricorda il relatore, si è peraltro già espresso il Consiglio di Stato, la maggior parte delle cui osservazioni sono state recepite dal Ministero in una nuova bozza di regolamento trasmessa per conoscenza alle Camere. Nell'auspicare quindi che il Ministero confermi il recepimento delle osservazioni espresse dal Consiglio di Stato, il relatore – anche in considerazione del fatto che il provvedimento appare sostanzialmente conforme alle norme primarie da cui trae origine – preannuncia fin d'ora un orientamento favorevole. Rileva tuttavia che occorrerebbe recepire altresì l'indicazione del Consiglio di Stato relativa all'opportunità di evitare duplicazioni di funzioni fra l'ufficio di segreteria del Ministro e la sua segreteria particolare. Benché il comma 1 dell'articolo 5 rechi infatti una certa distinzione di ruoli, egli ritiene necessarie ulteriori precisazioni, soprattutto in ordine alla dotazione di personale dell'ufficio della segreteria particolare.

Il Consiglio di Stato ha inoltre osservato, prosegue il relatore, che – all'articolo 11, comma 5 – non è specificato quali organi possano richiedere il parere dei comitati tecnico-scientifici, né è chiarita la natura (obbligatoria o meno) del parere stesso nei vari casi previsti. Al riguardo, il relatore rileva che il Ministero – nella nuova bozza di regolamento – ha recepito solo la prima di tali osservazioni, mentre anche la seconda appare meritevole di attenzione. Invita pertanto il Governo a fornire chiarimenti in tal senso.

Quanto poi alla composizione dei comitati tecnico-scientifici, egli ricorda che l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 368 la limita ad otto membri. Sulla base di tale disposizione, l'articolo 11, comma 2, dello schema di regolamento prevede che essi siano composti da tre rappresentanti eletti dal personale tecnico-scientifico dell'Amministrazione, due esperti di chiara fama designati dalla Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali, nonché tre professori universitari, dei quali due designati dal Ministro ed uno eletto dai professori medesimi. Non sfugge che, in tale articolazione, più di un terzo dei componenti è espresso dall'Amministrazione, che peraltro partecipa comunque al processo decisionale e può sempre offrire il proprio contributo consultivo. A garanzia di una maggiore dialettica, del più ampio pluralismo e della molteplicità degli orientamenti, egli propone pertanto di ridurre a due i rappresentanti dell'Amministrazione, parallelamente elevando a quattro la rappresentanza dei professori universitari, di cui due dovrebbero essere elettivi.

Il relatore rammenta infine che il Consiglio di Stato ha registrato l'assenza, nello schema di regolamento, di una disciplina attuativa dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 368, con il quale si prefigurava l'autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile di quelle sovrintendenze che avessero competenza su complessi di eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico. Pur comprendendo le ragioni che hanno indotto il Ministero a non appesantire eccessivamente il provvedimento in esame, egli non può non rilevare come esso risulti asimmetrico, con una netta predominanza dei profili relativi al riassetto dell'Amministrazione centrale. Auspica pertanto che, qualora il Ministero confermi l'orientamento a non introdurre in questo provvedimento un riassetto più organico dell'Amministrazione periferica, ciò avvenga comunque al più presto con distinto provvedimento, anche al fine di regolare le scuole di alta formazione e studio operanti presso gli istituti centrali, nonché riordinare gli istituti di cui al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 368.

Osserva infine che il richiamo all'articolo 28 contenuto nel comma 4 dell'articolo 23 dello schema di regolamento appare incongruo.

Il PRESIDENTE comunica che la documentazione consegnata nel corso dell'incontro informale svoltosi prima dell'inizio della seduta fra il relatore Pappalardo e i rappresentanti di alcune associazioni di settore che ne avevano fatto richiesta con riferimento all'esame dell'atto in titolo sarà trasmessa a tutti i componenti della Commissione. Analogamente, sarà inviato (presumibilmente domani) il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali, non appena consegnato dal Ministero. Indi, rinvia il seguito dell'esame.

IN SEDE REFERENTE

(4324) Disposizioni in materia di promozione della cultura architettonica ed urbanistica

(2704) BESSO CORDERO ed altri. – Norme per la realizzazione ed acquisizione di opere d'arte negli edifici pubblici

(2897) BONATESTA ed altri. – Modifiche e integrazioni alla legge 29 luglio 1949, n. 717. Norme per il recupero e la manutenzione dei beni culturali e architettonici e dei centri storici di particolare interesse ambientale e artistico distrutti a seguito di calamità naturali e/o eventi dolosi, nonché per l'acquisizione di nuove opere d'arte

(Ripresa dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, precedentemente sospeso.

Interviene nel dibattito il senatore BEVILACQUA, esprimendo una valutazione tendenzialmente non contraria sul complesso del disegno di legge n. 4324. Esprime tuttavia preoccupazione per il riferimento, contenuto nell'articolo 2, comma 1, ai contesti territoriali di particolare rilevanza storico-artistica e paesaggistico-ambientale: se il Ministero potrà effettuare interventi di promozione dell'architettura solo in tali aree, vi è

infatti il rischio di una grave penalizzazione del Mezzogiorno in genere e della Calabria (regione tuttora priva del piano paesistico) in particolare.

Non pare opportuno, poi, il rinvio, contenuto nell'articolo 4, ad un regolamento per la dettagliata disciplina della Commissione incaricata di conferire i riconoscimenti ai progetti di grande qualità architettonica, a fronte di una sostanziale elusività della norma legislativa. Infine giudica inaccettabile che – sempre nello stesso articolo – nella fase di selezione dei progetti, ai rappresentanti delle regioni e degli enti locali sia riconosciuto un ruolo meramente consultivo.

Il senatore RESCAGLIO, dopo aver svolto alcune considerazioni sul rapporto armonico che dovrebbe intercorrere fra architettura e paesaggio e sulle gravi compromissioni inferte ai centri storici italiani dall'incontrollata espansione edilizia prodottasi a partire dagli anni Sessanta, svolge una rapida disamina degli articoli del disegno di legge governativo, esprimendo apprezzamento per le finalità perseguite. In particolare, sottolinea positivamente l'intento di tutelare l'architettura contemporanea, la promozione dell'alta formazione e della ricerca, il riconoscimento previsto all'articolo 4 per i progetti e le opere di particolare qualità, la istituzione di un Centro nazionale di documentazione per l'architettura e l'urbanistica. Ritiene invece opportuno qualche approfondimento sull'articolo 7, dedicato alle opere d'arte negli edifici pubblici.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI osserva in primo luogo che la partecipazione del Ministro a una parte solamente della seduta della Commissione sembrerebbe implicare che vi siano interventi nel dibattito più importanti e altri meno importanti. Dichiarando poi di condividere a sua volta le finalità perseguite dal disegno di legge governativo, segnalando tuttavia il disagio suscitato in lui da alcune espressioni contenute nel testo: queste infatti, con il riferimento alle opere di particolare interesse o di particolare qualità, appaiono chiaramente ispirate alla nozione tradizionale di bene architettonico quale elaborata in passato dalla cultura italiana, muovendo da una ispirazione sostanzialmente selettiva ed estetizzante. In realtà, tale nozione è stata ormai superata dal dibattito sull'architettura contemporanea, che ha riconosciuto in termini chiari la pari importanza dei manufatti nei quali si esprimono i valori antropologici, a prescindere dal loro rilievo puramente estetico.

Il senatore LORENZI si sofferma in particolare sulla norma dell'articolo 4 del disegno di legge governativo, che prevede la costituzione di una commissione, composta fra l'altro di eminenti personalità della cultura, incaricata di conferire riconoscimenti alle opere di particolare qualità architettonica. Al riguardo, egli esprime una critica decisa e vigorosa – pur se, egli ne è ben consapevole, destinata a rimanere isolata – nei confronti di una espressione che sembra surrettiziamente intesa ad escludere dalla nozione stessa di cultura il mondo della scienza e il metodo scientifico. Si tratta di una grave distorsione concettuale, contro la quale egli da

tempo si batte e su cui l'Italia dovrebbe compiere un vero e proprio esame di coscienza; tale distorsione è fra l'altro alla base dei tentativi di alterare la corretta assegnazione dei fondi per la ricerca scientifica ed è destinata a ricadere a danno non solo di quelle parti del Paese ove la ricerca scientifica è più forte, ma anche di quelle altre – come il Mezzogiorno – che potrebbero trarne successivamente a loro volta beneficio.

Il presidente OSSICINI, stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 2000

357^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Nocera.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Comunicazioni della Commissione europea recanti il programma di lavoro della Commissione per l'anno 2000 (COM (2000) 155 def.) e obiettivi strategici 2000-2005 (COM (2000) 154 def.)

(Parere alla Giunta per gli affari delle Comunità europee. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 9 maggio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che è già intervenuto, in discussione generale, il senatore Bettamio.

Il senatore CUSIMANO, nel dare atto al senatore Bedin di aver svolto una relazione puntuale ed esaustiva sul lavoro che la Commissione europea intende svolgere nel presente anno 2000 e negli anni seguenti, non può non concordare con la Commissione e con il relatore sull'esigenza di partecipazione dei parlamenti nazionali al processo decisionale comunitario, augurandosi, che il dibattito non si limiti alla sola «informativa» su quello che si vuole fare, ma che l'apporto e le istanze di tutti vengano poi presi in considerazione.

Osserva però che desta preoccupazione l'assenza, nel novero dei soggetti, del produttore agricolo, e in particolare, del produttore agricolo italiano. Infatti la Commissione si muoverà su quattro linee di azione nel corso del quinquennio e cioè: promuovere nuove forme di governabilità europea; attribuire all'Europa una voce più forte sulla scena mondiale;

promuovere un nuovo programma economico e sociale; migliorare la qualità della vita. Rispetto agli obiettivi che intende perseguire la Commissione (coordinare, migliorare e accelerare la risposta dell'Europa ai problemi che incidono sulla vita quotidiana dei cittadini, in particolare l'ambiente, la sicurezza alimentare, i diritti dei consumatori, la giustizia e la sicurezza, i trasporti), occorre chiedersi chi si occupa del produttore agricolo italiano. Oltretutto non bisogna, a suo avviso, dimenticare che molte delle azioni proposte dalla Commissione, come la partecipazione dei dieci PECO ai programmi comunitari, gli accordi quadro con Cipro, Malta e la Turchia, la prosecuzione delle trattative per il *Millennium Round*, il partenariato euromediterraneo (accordo con il Marocco) e l'ancora più recente intesa con il Messico, minacciano da vicino gli interessi, e spesso la sopravvivenza, dell'agricoltura italiana.

L'Unione europea continua a stipulare accordi, spinta da ottimi propositi come il raggiungimento della pace, l'aiuto ai meno fortunati Paesi in via di sviluppo o l'allargamento dell'Unione, ma, a pagare sono sempre i produttori agricoli, senza tenere conto della posizione degli USA, che aiutano doverosamente i propri agricoltori e poi chiedono che l'Unione europea riduca gli aiuti alla propria agricoltura. Anche all'interno dell'Unione europea vanno ricordati gli atteggiamenti dei Paesi del Nord rispetto ai prodotti ortofrutticoli e ad alcuni prodotti alimentari trasformati, a proposito dei quali bene ha fatto il relatore a sottolineare il rifiuto della affermazione per cui al Nord ci sarebbe una maggiore attenzione alla salute del consumatore rispetto al Sud (uno stereotipo smentito dalla vicenda della mucca pazza e dei polli alla diossina).

Pertanto ritiene che, per quanto riguarda le suddette concessioni dell'Unione europea, la Commissione agricoltura debba allegare al parere che emergerà dal dibattito, l'ordine del giorno, approvato dal Senato il 4 febbraio 1999, nel quale tra l'altro si impegna il Governo «a non considerare la possibilità di stipula di accordi internazionali che prevedano importazione di prodotti dell'ortofrutta (in particolare agrumi) sino a quando non sarà superata la crisi nazionale del settore» e a sottoporre al parere della Commissione agricoltura in via preventiva le ipotesi di accordi internazionali che interessino la commercializzazione di prodotti agricoli da e per la Comunità economica europea, con particolare riferimento ad accordi che preveda l'immissione di prodotti agricoli extracomunitari nei mercati dell'Unione europea». E ciò anche in considerazione delle proposte e dei documenti che la Commissione europea intende presentare nel corso dell'anno (decisione del Consiglio per la conclusione di un accordo di associazione con l'Egitto; decisione del Consiglio per la conclusione di un accordo di associazione con il Libano; direttive di negoziato per un accordo in materia di prodotti di agricoltura e della pesca con la Tunisia ed il Marocco). Quanto alle altre questioni, concorda con la proposta di «stimolare la Commissione europea a mettere in cantiere uno studio sui costi dell'allargamento dell'Unione» e con l'esigenza di tutelare il consumatore, anche garantendo l'origine e la qualità dei prodotti, e di richiamare il Governo italiano alla massima attenzione sulle modifiche che la Commis-

sione annuncia in materia di protezione delle indicazioni geografiche delle denominazioni di origine, nonché di organizzazione di alcuni mercati, tra cui quello dell'olio di oliva (su cui l'Italia non può subire la penalizzazione derivante dall'attribuzione della provenienza dell'olio dal luogo della produzione e non della raccolta, mentre la medesima attenzione va prestata per le iniziative, annunciate dalla Commissione, per i mercati dello zucchero, del riso e della carne suina). Conviene infine sulla proposta di assegnare all'Italia la sede della costituenda Autorità Alimentare europea. In merito al capitolo pesca, raccomanda che, in linea con quanto chiesto per il produttore agricolo, oltre alle esigenze dell'ambiente e dei consumatori si tengano presenti le esigenze di vita degli addetti al settore. Inoltre ritiene che la Commissione dell'Unione europea debba semplificare al massimo le procedure, che costituiscono una delle cause del non completo utilizzo dei fondi messi a disposizione dei produttori italiani. Inoltre ritiene che occorra ribadire alla Commissione che i soldi del bilancio agricolo sono fondi destinati all'agricoltura, e che, se è necessario aiutare la ricostruzione del Kosovo (come anch'egli ritiene giusto), ciò venga fatto con altri fondi. Per tali motivi preannuncia un voto contrario.

Il senatore PREDA sottolinea il rischio di non valutare pienamente tutte le implicazioni di un allargamento del mercato dell'Unione, che già oggi presenta, per quel che riguarda le produzioni nazionali, alcuni punti problematici sia con i paesi membri, sia con i paesi dell'area del Mediterraneo. A tale riguardo insiste sull'esigenza di fissare alcuni criteri preferenziali attinenti alla difesa dei consumatori, alla salvaguardia dell'ambiente, alla tutela della redditività per le imprese agricole, e ciò nella prospettiva di un allargamento del mercato, ma invita anche a tenere conto che un mercato che raddoppi la platea dei consumatori offre grandi possibilità alle imprese agricole, purché sia affrontato il problema di come consentire alle imprese agricole italiane di arrivare ai mercati internazionali. Nel convenire con gli interventi dell'Unione europea a favore dello sviluppo rurale, ritiene che vadano individuate strade per innovare l'agricoltura e invita a considerare quanto verrà esposto nel nuovo rapporto Nomisma (di prossima pubblicazione), dedicato all'agricoltura, ove vengono identificate le imprese agricole, a suo avviso assai poche, in grado di competere sul mercato globale. Nel ritenere che il tessuto produttivo delle piccole e medie imprese, anche in relazione alle caratteristiche dell'agricoltura italiana di qualità, sia di grande rilievo, ribadisce però l'esigenza di prevedere incentivi per la dimensione delle imprese o per dotare le imprese di strutture più competitive (alla stregua di quanto avvenuto in Francia con la *Sopexa*). Esprime inoltre preoccupazione in relazione alle strategie, che vanno rafforzate, per favorire la concentrazione dell'offerta e invita a riconsiderare anche i recenti «inviti» a favorire il trasporto in acqua (che ritiene perdente sul piano economico). Ribadisce conclusivamente che occorre effettuare un vero salto di qualità e stimolare la capacità dell'agricoltura italiana di conquistare i mercati stranieri, invitando

anche a considerare che non sarà più possibile affrontare le emergenze nell'ottica di piani meramente settoriali.

Il presidente SCIVOLETTO, nel condividere pienamente la relazione svolta dal relatore, richiama l'attenzione sull'esigenza di sottolineare l'opportunità di un riequilibrio – nella spesa comunitaria – fra le produzioni continentali e quelle mediterranee, finora fortemente penalizzate; invita altresì il relatore ad inserire delle osservazioni volte a sottolineare l'importanza delle produzioni di qualità, da valorizzare in quanto legate al territorio e da collegare all'esigenza della etichettatura; infine ritiene che nel parere vada sottolineata la necessità che in alcune OCM, quale quella in materia di ortofrutta, si passi dagli aiuti alla trasformazione agli aiuti diretti al produttore. Quanto infine all'ultima questione sollevata dal senatore Cusimano, ricorda che nella seduta del 4 febbraio 1999, oltre alla proposta di risoluzione, cui ha fatto riferimento il senatore Cusimano, è stata altresì approvata una proposta di risoluzione di cui è primo firmatario, invitando il relatore a richiamare i contenuti di entrambi gli strumenti di indirizzo, con riferimento ai temi sollevati nel dibattito. Infine in relazione alla questione delle cosiddette «autostrade del mare» ritiene che nel parere potrebbe essere evidenziata l'esigenza di applicare il criterio, previsto in ambito comunitario, della insularità.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore BEDIN, nel rilevare che il dibattito sul documento in discussione ha sfiorato anche temi attinenti all'altro documento (pure iscritto all'ordine del giorno dell'odierna seduta), riassumendo le questioni, di ordine più procedurale, affrontate dal senatore Cusimano, preannuncia che la Giunta per gli affari delle Comunità europee, una volta acquisiti i pareri previsti, elaborerà un documento da sottoporre al voto dell'Assemblea del Senato per segnalare le questioni, attinenti alla fase ascendente del diritto comunitario, che vedono quale interlocutore quasi esclusivo il Governo italiano, pur ritenendo che, per quel che riguarda l'attività della 9ª Commissione, tale lavoro di approfondimento potrà proseguire nell'ambito dell'indagine conoscitiva, scaturita dall'esame dei documenti in discussione ed in particolare con l'audizione, già prevista, dei componenti italiani della Commissione agricoltura del Parlamento europeo.

Alla luce di tali considerazioni (nel sottolineare che inserirà, nel parere da rendere sul Documento LXXXVII, n. 7 le osservazioni svolte dal senatore Preda in materia di potenziamento della logistica per il settore primario e di concentrazione dell'offerta) preannuncia uno schema di parere favorevole in cui si sottolineino alcune osservazioni sulle materie di competenza; in primo luogo, quanto alla sicurezza alimentare, si può ricordare che l'Autorità alimentare europea, delineata nel recente Libro bianco, può offrire una risposta alla crisi di fiducia che più vicende drammatiche e scabrose hanno ingenerato fra i cittadini; che sul connesso tema

degli organismi geneticamente modificati, si rileva l'impegno a migliorarne il quadro normativo e che la Commissione europea ha inoltre riconosciuto l'importanza del benessere degli animali nell'ambito della politica della sicurezza alimentare. Precisa al riguardo che va anche sottolineata l'importanza (rilevata dal senatore Preda) della intersectorialità della produzione agricola e l'esigenza di trasferire risorse dagli aiuti all'industria agli aiuti diretti ai produttori (come rilevato dal presidente Scivoletto). In secondo luogo si può osservare che la tutela del consumatore si effettua anche garantendo l'origine e la qualità del prodotto e che quindi massima attenzione dovrà essere prestata da parte italiana alle modifiche che la Commissione annuncia in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine, nonché di organizzazione di alcuni mercati, tra cui quello dell'olio di oliva, segnalando l'importanza delle questioni attinenti all'etichettatura, quale condizione essenziale per la difesa delle produzioni nazionali. Ritiene inoltre che vada sottolineata l'esigenza di dare sollecita attuazione agli orientamenti contenuti nel Libro bianco sulla sicurezza alimentare, con l'istituzione dell'autorità alimentare europea, la fissazione di principi di sicurezza e di regole di rintracciabilità, e la definizione di procedure di controllo sulla produzione alimentare (in particolare con riferimento all'esigenza, per il Governo, di ricercare una soluzione per la tracciabilità del latte in polvere): in questa ottica va, a suo avviso, ribadito, nel parere, il divieto di produzione, immissione in commercio ed utilizzo di organismi geneticamente modificati (con particolare riferimento alle produzioni direttamente od indirettamente destinate all'alimentazione umana ed animale) e va espressa soddisfazione per la decisione del Governo di porre una candidatura italiana per la sede dell'Agenzia per la sicurezza alimentare. Alla luce poi della notizia che, anche nell'ambito della politica agricola, la Commissione si ripropone di ridurre le disparità tra i livelli di sviluppo nelle regioni dell'Unione e che per la prima volta, inoltre, nel corso del 2000, sarà erogato, per un intero esercizio, un contributo finanziario più cospicuo ai paesi candidati, che riguarderà anche l'agricoltura, fa rilevare che i documenti confermano l'importanza che le tematiche agroalimentari rivestono nel processo di integrazione europea, anche nella prospettiva di un allargamento dell'Unione europea a nuovi paesi, e che, in questa ottica, evidenziano la necessità di rispettare le identità, le culture e le tradizioni nazionali e regionali: nell'ambito di tali considerazioni ritiene possa essere inserito (alla luce delle osservazioni svolte dal senatore Cusimano e dal presidente Scivoletto) il richiamo all'esigenza di prevedere un riequilibrio fra produzioni continentali e mediterranee (anche a livello di fondi disponibili) e al criterio dell'insularità. Va sottolineata poi l'esigenza di affrontare in modo tempestivo ed efficace le sfide che investono i settori dell'agricoltura e della pesca, a livello europeo in generale, ma in modo particolare per quanto riguarda il Paese, in conseguenza del processo di globalizzazione: in tale prospettiva propone di inserire anche il riferimento, sottolineato dal senatore Cusimano, alla esigenza di assicurare un quadro di certezze finanziarie per le finalità di Agenda 2000.

Propone infine di ribadire che il processo di allargamento dell'Unione europea, nonché i negoziati sul commercio mondiale, dovranno essere accompagnati dalla definizione di regole certe per la produzione, la commercializzazione e l'utilizzo di prodotti agroalimentari, nonché per i sistemi comuni di controllo, in modo da dare adeguate garanzie ai consumatori ed evitare, nel contempo, penalizzazioni per i produttori nazionali, con particolare riferimento, oltre ai settori riportati nel programma 2000, anche per l'ortofrutta e l'agrumicoltura e sottolinea, conclusivamente, che è necessaria la conferma dell'impegno del Governo a valutare attentamente le ricadute sul comparto agricolo degli accordi commerciali dell'Unione europea con paesi terzi, in particolare per quanto riguarda il settore agricolo. In tale quadro può essere, a suo avviso, inserito nel parere anche il richiamo ai contenuti dei due strumenti di indirizzo, cui hanno fatto riferimento il senatore Cusimano e il presidente Scivoletto, relativi al dibattito svoltosi in Assemblea sulla PAC e il partenariato euromediterraneo.

Il senatore CUSIMANO ribadisce di avere inteso fare richiamo in particolare agli ultimi due punti della proposta di risoluzione, approvata dall'Assemblea del Senato nella citata seduta del 4 febbraio 1999, attinenti all'impegno al Governo sia a non considerare la stipula di accordi internazionali sull'importazione di ortofrutta, sinché non sarà superata la crisi nazionale del settore, sia a sottoporre al parere della Commissione agricoltura preventivamente le ipotesi di accordi internazionali che interessino la commercializzazione di prodotti agricoli da e per la Comunità, con particolare riferimento a quelli che prevedano l'immissione di prodotti agricoli extracomunitari nei mercati dell'Unione europea.

A tale riguardo il presidente SCIVOLETTO propone di inserire nel parere la considerazione che, in relazione alla stipula di accordi bilaterali fra l'Unione europea e i paesi terzi, ci sia una sospensiva finché non si chiudano i negoziati in corso relativi all'organizzazione mondiale del commercio.

Il relatore BEDIN conclusivamente conviene sull'ultima osservazione svolta dal presidente Scivoletto e ribadisce che inserirà il richiamo agli strumenti di indirizzo approvati dall'Assemblea del Senato in relazione alla PAC e all'Euromediterraneo nei termini emersi dal dibattito.

Il senatore CUSIMANO, alla luce delle proposte del relatore, e anche della possibilità di esprimersi con un voto in Assemblea in relazione al documento che sarà elaborato dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee, preannuncia la propria astensione.

Anche i senatori BUCCI e RECCIA preannunciano la loro astensione.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale per deliberare, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione, a maggioranza, conferisce mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole con le osservazioni del tenore da lui proposto.

(Doc. LXXXVII, n. 7) *Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea*

(Parere alla Giunta per gli affari delle Comunità europee. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 giugno scorso.

Interviene in discussione generale il senatore CUSIMANO il quale, per l'economia del dibattito, si richiama preliminarmente alle considerazioni svolte nel dibattito sull'altro documento testé conclusosi, che attiene alle prospettive per il futuro, stante il notevole intreccio di considerazioni che scaturiscono da entrambi i documenti. In particolare, con riferimento al documento in esame, in relazione alla osservazione svolta dal relatore in ordine al successo che sarebbe stato conseguito dall'Italia nel corso del 1999, nella definizione di Agenda 2000, osserva che le conseguenze pratiche sono però di nessuna visibilità o «disastrose», forse per colpa della stessa Unione o del Governo italiano. Ritiene pertanto più opportuno focalizzare la situazione nei principali settori (anche alla luce delle osservazioni mosse dagli stessi produttori agricoli e dalle organizzazioni che le rappresentano). In particolare, con riferimento al settore delle carni bovine, richiama la denuncia, mossa da Confagricoltura sui ritardi nell'emanazione dei relativi decreti ministeriali applicativi come pure in materia di anagrafe bovina (alla quale risultano iscritti solo tre milioni di capi, rispetto a un patrimonio nazionale bovino di oltre 7,5 milioni di capi) e il che configura una situazione di estrema gravità in relazione alle procedure relative ai premi PAC.

In relazione alle vicende del latte (pur se è stato ottenuto un aumento delle quote), occorre constatare che il settore è ancora nel caos, anche perché il Governo deve chiarire cosa farà per le due campagne (dal 1997 al 1999) scoperte dagli aumenti e ricorda che la stessa Confagricoltura ritiene assurdo che non sia stato ancora ricostruito un quadro di certezze giuridiche, mentre da parte della Federagroalimentare si chiede lo sblocco delle somme trattenute.

Si sofferma quindi sulla gravissima crisi del settore agrumicolo, richiamando le considerazioni negative della CIA che ha stigmatizzato il mancato avvio del Piano agrumicolo nazionale ed anche il fallimento del provvedimento governativo straordinario di ritiri AIMA, mentre non è stata sciolta l'ambiguità relativa alla questione del prezzo, ricordando inoltre che anche l'ulteriore stanziamento di 10 miliardi è restato sulla carta (per la mancata pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale) come pure non è operativo l'ulteriore stanziamento di 10 miliardi promesso dalla regione siciliana.

Quanto al settore dell'ortofrutta, ricorda la denuncia partita da Confagricoltura sul carattere ormai endemico della crisi attraversata dal settore per la mancanza di un'adeguata tutela dei prodotti nazionali dalle importazioni da paesi terzi e la assenza di una disciplina europea sui tempi di pagamento. Per il settore vinicolo, ricorda che nel recente congresso degli enologi si è evidenziato il rischio per l'Italia di perdere i contributi europei (sia per i ritardi nell'emanazione dei regolamenti applicativi, sia perché l'Italia ha completato l'inventario dei vigneti). Quanto al settore dell'olio, il blocco operato dall'Unione sulla legge per il «*Made in Italy*» e l'assurda attribuzione (effettuata dal regolamento 2815/99) della provenienza non al luogo di produzione ma al frantoio hanno molto danneggiato la produzione italiana, anche alla luce delle notizie che arrivano dalla Commissione in relazione alla nuova OCM e anche per il mancato decollo del piano olivicolo nazionale.

Si sofferma infine sui rischi gravi relativi alla nuova OCM del settore bieticolo-saccarifero che fa prevedere una riduzione delle quote di produzione, ricordando che la filiera italiana intende difendere la quota A, ma che soprattutto il Sud rischia la chiusura degli stabilimenti e la fine della coltura se verranno soppressi i sostegni comunitari. Ritene inoltre altrettanto penalizzante la nuova OCM per il riso (recentemente presentata) decisamente respinta dalla Confagricoltura, mentre anche la Coldiretti ha ribadito la sua contrarietà all'abolizione del prezzo di intervento, comunque giudicata inaccettabile dalle altre organizzazioni sindacali professionali agricole.

Si sofferma infine sui problemi del settore della pesca, elevando una ferma protesta (come già sottolineato dal Presidente di un'associazione di settore, l'A.G.C.I.) per i controlli effettuati di recente da parte di ufficiali della Marina militare americana per verificare lo stato di attuazione del piano spadare, che, come ha dichiarato il presidente dell'A.G.C.I., configurano una indebita ingerenza delle autorità americane su materie di esclusiva competenza nazionale e comunitaria, chiedendo ai Ministri competenti di far cessare tali comportamenti.

Nessun altro chiedendo di parlare il presidente SCIVOLETTO dichiara chiuso il dibattito.

Il relatore BEDIN preliminarmente osserva che le osservazioni svolte dal senatore Cusimano affrontano temi e questioni relativi a problemi di politica comunitaria attinenti all'anno in corso, laddove il documento all'esame è stato predisposto dal Governo con riferimento (e non poteva essere altrimenti) al 1999: pertanto precisa che inserirà nel proprio schema di parere esclusivamente il richiamo all'esigenza di dare piena ed immediata applicazione a tutti i documenti applicativi relativi ad Agenda 2000.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore propone pertanto uno schema di parere favorevole con le seguenti considerazioni, osservando in primo luogo che l'azione svolta dall'Italia a livello europeo ha consentito di cogliere nel corso del 1999 risultati rilevanti, anche e soprattutto

con riguardo alle problematiche del comparto agricolo, nell'ambito dei negoziati per la definizione dell'Agenda 2000; e precisando che Agenda 2000 è uno strumento indispensabile per preparare l'Unione all'allargamento, ma anche delicatissimo dal punto di vista interno, per le decisioni da assumere in materia di politica agricola comune, fondi strutturali, strategia di pre-adesione, saldi netti negativi o positivi che ciascuno Stato membro paga o riceve dalla Comunità.

Ritiene inoltre che nel parere vada precisato che – nell'ambito della priorità indicata dal Governo italiano, nel corso dell'anno 2000, che riguarda la politica delle piccole e medie imprese (da agevolare tramite l'accesso al capitale di rischio, la semplificazione degli oneri amministrativi e l'adozione definitiva della direttiva contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) – si tenga conto anche delle imprese del settore agricolo allargato. A suo avviso, è opportuno anche rappresentare l'esigenza che, nell'ambito delle future Relazioni, siano forniti maggiori dati sui profili economici e finanziari, con riferimento all'interscambio commerciale con ciascun *partner* candidato all'adesione e alle valutazioni del Governo sul possibile impatto dell'ampliamento sui fondi strutturali, sull'agricoltura e su altri settori economici e sociali maggiormente sensibili.

Propone inoltre di ribadire l'esigenza che, nell'ambito dei negoziati per l'allargamento dell'Unione e in quelli sul commercio mondiale, sia posta particolare attenzione alla definizione di regole certe e precise per la produzione, la commercializzazione e l'utilizzo di prodotti agroalimentari, nonché per i sistemi comuni di controllo, in modo da dare adeguate garanzie ai consumatori ed evitare, nel contempo penalizzazioni per i produttori nazionali, sottolineando altresì l'opportunità che l'Italia spinga per una ripresa del negoziato nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, riaffermando tra gli obiettivi sia il riequilibrio del processo di liberalizzazione degli scambi tra i comparti agricoli, che la tutela delle indicazioni geografiche e denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed agroalimentari.

Conclusivamente, in relazione agli accordi internazionali in corso di negoziato, ritiene che sia sempre più indispensabile, per il Senato, dotarsi di una propria procedura per monitorare tutte le attività e gli atti dell'Unione europea *in itinere*, così come espressamente previsto dallo stesso Trattato di Amsterdam, richiamando in particolare il Governo alla massima tempestività nei propri adempimenti.

Ribadisce conclusivamente una proposta di parere favorevole con le osservazioni dianzi richiamate e con le considerazioni sulla esigenza per l'Esecutivo di potenziare le strutture logistiche per il settore primario e di promuovere politiche che favoriscano la concentrazione dell'offerta, per consentire alle imprese agricole di essere sempre più presenti nel mercato globale (così come richiamato nel dibattito, testè conclusosi, sull'altro documento).

Dopo che il Presidente ha verificato la sussistenza del numero legale per deliberare, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento e previa una dichiarazione di astensione del senatore BUCCI, la Commissione, a maggioranza, conferisce mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole con le osservazioni del tenore da lui proposto.

SULLA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE PER LA LOTTA OBBLIGATORIA ALLA FLAVESCENZA DORATA E SUI PROBLEMI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO GEOGRAFICO PER LE CARNI ITALIANE

Il sottosegretario NOCERA in relazione alla richiesta di chiarimenti avanzata ieri dal senatore Bucci, informa che il decreto ministeriale per la lotta obbligatoria alla flavescenza dorata è stato registrato il giorno 26 giugno ed è stato trasmesso in data odierna alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione urgente.

La Commissione prende atto.

Il senatore BUCCI ritiene necessario prendere la parola per esprimere – in riferimento a quanto dichiarato in Commissione lo scorso mercoledì 21 giugno, dal sottosegretario di stato per la sanità Fumagalli Carulli – molta perplessità sul tenore delle dichiarazioni rese dal Rappresentante del Governo. Ritiene che nelle dichiarazioni possa riscontrarsi un tentativo di attenuare gli effetti negativi conseguenti, alla valutazione di rischio geografico da parte del Dipartimento Alimenti e Nutrizione del Ministero della Sanità, nel tentativo, a suo avviso, di minimizzare le conseguenze di una retrocessione delle carni italiane, mortificando così gli sforzi e gli investimenti effettuati dagli operatori del settore e vanificando l'impegno e i risultati ottenuti dalle amministrazioni italiane, in particolare dalla Sanità pubblica Nazionale, nei servizi di controllo nonché gli sforzi posti in essere da molte regioni, tra le quali in particolare la Regione Lombardia, per la sorveglianza «epidemiologica» nei confronti di tale malattia. A suo avviso, la realtà è che la Commissione stessa, inserendo l'Italia al terzo livello, assimila il nostro Paese sotto il profilo del rischio BSE a Paesi ove la situazione è certamente più critica: in più lo stesso Comitato Scientifico rimarca nel rapporto preliminare che il confine tra terzo e quarto livello è da considerarsi aleatorio se non arbitrario.

Conclusivamente ritiene tale valutazione non accettabile e probabilmente strumentale.

Il presidente SCIVOLETTO, nel prendere atto di quanto dichiarato dal senatore Bucci, osserva che tali considerazioni più opportunamente avrebbero potuto essere svolte nell'ambito dello stesso dibattito, svoltosi in Commissione sulle dichiarazioni rese dal Sottosegretario alla sanità.

Il senatore BUCCI precisa di aver potuto approfondire le questioni sollevate solo dopo aver preso visione della documentazione consegnata nel corso dell'audizione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata per domani, giovedì 29 giugno, alle ore 15, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 2000

325^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero De Piccoli.

La seduta inizia alle ore 15,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il sottosegretario DE PICCOLI precisa, con riferimento alla interrogazione 3-03716, di essere in grado di fornire elementi di risposta esclusivamente per la parte che riguarda la competenza del Ministero dell'industria. In considerazione del fatto che le attività della società Enirisorse sono seguite in via principale dal Ministero del tesoro, cui è stato richiesto di trasmettere i dati più recenti concernenti la situazione della società Pertusola Sud di Crotone (anche in relazione alle riunioni svoltesi presso il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione), ritiene opportuno che lo svolgimento dell'interrogazione suddetta sia rinviato ad una successiva seduta da convocare tempestivamente.

Il senatore MUNGARI, tenuto conto della necessità di acquisire tutti gli elementi concernenti la grave situazione della società Pertusola Sud di Crotone, concorda con la proposta di rinvio avanzata dal rappresentante del Governo. Chiede, peraltro, che la risposta completa alla interrogazione da lui presentata sia resa al più presto. È essenziale, infatti, che il Governo assuma per intero le proprie responsabilità di fronte al manifestarsi di prospettive molto preoccupanti per la suddetta società e per l'intera area di Crotone. Ricorda, infatti, come sia imminente la scadenza del regime di cassa integrazione guadagni per i lavoratori della Pertusola Sud e come l'accordo sottoscritto lo scorso 19 giugno, cui si è richiamato anche il sottosegretario De Piccoli, sia subordinato alla realizzazione di condizioni estremamente problematiche. Esse riguardano, in particolare, l'individua-

zione degli strumenti di aiuto all'azienda e delle risorse pubbliche nazionali e regionali, l'approvazione del progetto da parte degli organismi dell'Unione europea e la risoluzione positiva delle problematiche ambientali concernenti il sito industriale. Appare concreto il rischio di un ulteriore passo verso la deindustrializzazione dell'area di Crotone.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario DE PICCOLI risponde congiuntamente alle interrogazioni nn. 3-03718 e 3-03721, precisando che la programmata Conferenza nazionale sul turismo è stata rinviata al prossimo autunno, a seguito delle risultanze emerse nel corso di una riunione convocata con le rappresentanze delle Regioni e di altri enti locali, delle associazioni di categoria, delle rappresentanze sindacali, delle associazioni *no-profit* e degli enti di settore, ivi compreso l'Enit. Tale decisione condivisa da tutti i partecipanti alla riunione, è emersa sia in relazione alla recentissima ricostituzione delle nuove amministrazioni regionali, che non hanno avuto ancora pienamente modo di approfondire compiutamente le tematiche del settore, sia in relazione alla opportunità di rispettare i tempi parlamentari di approvazione della legge di riforma, che è tuttora all'esame della Camera.

Occorre anche evidenziare, peraltro, che l'iniziativa di programmare una Conferenza sul turismo, con il coinvolgimento di tutti gli operatori pubblici e privati del settore ed, ovviamente in *primis*, delle Regioni, è stata assunta con l'intento di sostenere la riforma legislativa in corso ed al fine di determinare un momento alto di attenzione nei confronti del turismo italiano. D'altra parte, è da aggiungere che il Comitato di coordinamento per la programmazione turistica è stato da tempo soppresso, in concomitanza con la istituzione della Conferenza Stato-Regioni.

È appena il caso di rilevare che tutte le Regioni sono state coinvolte fin dalle prime fasi organizzative, unitamente alle altre rappresentanze di categoria. Anche ora, si procederà a definire congiuntamente i contenuti ed i percorsi organizzativi della Conferenza che si svolgerà in autunno, invitando tutti i soggetti interessati a fornire entro i primi giorni del prossimo mese di luglio il proprio contributo in proposito, ai fini di un esame delle diverse proposte, da effettuarsi congiuntamente nel corso dello stesso mese di luglio.

Precisa, infine, che il Governo si impegna a fornire al Parlamento le statistiche ufficiali redatte a cura dell'Istat, relative all'anno 2000, al livello di disaggregazione territoriale disponibile.

Il senatore LAURO, presentatore dell'interrogazione n. 3-03718, si dichiara insoddisfatto per le risposte fornite dal rappresentante del Governo. In effetti, il rinvio della Conferenza costituisce una vera e propria marcia indietro del Ministero dell'industria rispetto alla iniziativa assunta, in assoluta violazione della legge, di convocare la Conferenza nazionale

per il turismo senza prevedere il necessario coinvolgimento delle Regioni, cui anzi la legge attribuisce una specifica competenza di proposta in materia.

Si conferma, peraltro, lo scarso interesse con cui il Governo affronta i problemi concernenti il settore del turismo: non si realizzano adeguati interventi di sostegno e non si definisce un quadro completo neanche dei dati quantitativi su cui impiantare poi una analisi della situazione per individuare le misure più idonee da adottare. Lo stesso disegno di legge all'esame della Camera è, del resto, frutto dell'iniziativa parlamentare.

Il senatore GAMBINI, presentatore dell'interrogazione n. 3-03721, esprime la propria soddisfazione per i chiarimenti forniti dal sottosegretario De Piccoli. Lo slittamento della Conferenza nazionale sul turismo darà infatti la possibilità di svolgere una utile attività di preparazione finalizzata a rendere più efficace l'esito dell'iniziativa.

È indispensabile, a suo avviso, collegare la Conferenza all'approvazione del disegno di legge di riforma della legislazione nazionale sul turismo attualmente all'esame della Camera, nel quale vengono, tra l'altro, nuovamente disciplinati anche i compiti della Conferenza. Uno dei principali problemi del turismo italiano è, del resto, un grave *deficit* normativo a cui occorrerebbe porre rimedio attraverso la predisposizione di linee guida sugli *standard* di qualità relativi, ad esempio, alla classificazione alberghiera e alle professioni del settore turistico. Una Conferenza nazionale che non fosse finalizzata al raggiungimento di tali obiettivi sarebbe pertanto di scarsa utilità.

Il Presidente dichiara esaurito lo svolgimento delle interrogazioni nn. 3-03718 e 3-03721 all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 16,15.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 2000

468^a Seduta*Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

*La seduta inizia alle ore 15,10.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE informa la Commissione che alla II Assemblea plenaria del Consiglio Generale degli italiani all'estero il 5 luglio 2000 che si svolgerà presso il Ministero degli Affari esteri, di cui è stata data notizia nella seduta del 22 giugno, parteciperà, in rappresentanza della Commissione, insieme al senatore Mulas, il senatore Manzi, in sostituzione del senatore Duva, di cui era stata annunciata la designazione, che si troverà per quella data in missione all'estero per conto del Senato.

Prende atto la Commissione.

SULLE INTESE RAGGIUNTE TRA I PRESIDENTI DEL SENATO E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI CIRCA LE MODALITÀ DI PROSECUZIONE DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 4182, 4458, 4382 E 4586, IN MATERIA DI AZIONARIATO DEI LAVORATORI

Il PRESIDENTE ricorda di aver informato il Presidente del Senato, con lettera in data 22 giugno, della situazione venutasi a determinare in relazione all'esame, già avviato nel dicembre 1999 presso la VI Commissione permanente della Camera dei deputati, di un gruppo di proposte di legge in materia di azionariato dei lavoratori dipendenti di contenuto analogo a quello dei disegni di legge n. 4182 e connessi, iscritti all'ordine del giorno della Commissione dal marzo di quest'anno. Nella stessa lettera, egli aveva prospettato l'eventualità di pervenire alle intese con la Presidenza dell'altro ramo del Parlamento sulle modalità di prosecuzione dell'esame di tali provvedimenti, come previsto dal Regolamento. Il presidente Mancino ha risposto, con lettera del 27 giugno, informando che le

intese tra i Presidenti del Senato e della Camera, ai sensi degli articoli 78 del Regolamento della Camera e 51, comma 3, del Regolamento del Senato, in merito ai predetti provvedimenti, sono state raggiunte nel senso di consentire la prosecuzione dell'*iter* presso la Camera dei deputati, con la conseguente sospensione dell'esame avviato presso la Commissione.

Nella stessa comunicazione, il Presidente del Senato ha precisato di aver ritenuto di accogliere l'esigenza prospettata dal Presidente della Camera, relativa alla prosecuzione dell'*iter* dei suddetti provvedimenti, presso la Commissione Finanze della Camera, che per prima – sebbene in una prospettiva più ampia, estesa anche alla disciplina del voto per delega nelle società per azioni – aveva avviato la discussione sulla materia. Al riguardo il Presidente della Camera ha precisato che, nella seduta del 18 gennaio di quest'anno, la Commissione finanze della Camera ha deliberato di limitare la trattazione delle proposte di legge a suo tempo congiunte ai soli aspetti concernenti l'azionariato dei dipendenti, tralasciando di proseguire l'esame dei provvedimenti sul voto per delega nelle assemblee delle società per azioni, nel frattempo disciplinato dal decreto legislativo n.58 del 1998. Nell'accedere alla richiesta del Presidente della Camera, il Presidente del Senato ha altresì espresso l'auspicio che l'*iter* del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento si esaurisca quanto prima, al fine di rendere possibile in tempi rapidi la ripresa della discussione nella Commissione.

Ribadisce infine la specificità della competenza della Commissione in materia di azionariato dei lavoratori dipendenti e ricorda che in ogni caso il lavoro già svolto, in particolare dal relatore, senatore Duva, che ringrazia a nome della Commissione, non deve considerarsi vanificato, ma solo sospeso, in attesa dell'esito dell'esame da parte della Camera dei deputati, di cui anch'egli auspica una rapida conclusione.

Il senatore DUVA ringrazia il Presidente delle attestazioni di apprezzamento rivoltegli, che in grande parte vanno indirizzate ai senatori proponenti dei provvedimenti già iscritti all'ordine del giorno della Commissione. Il lavoro svolto non è in ogni caso da considerare perduto perché resta comunque il patrimonio di riflessione e di conoscenze acquisito su un tema di grande rilevanza e destinato, proprio per questo, ad imporsi per forza propria nel dibattito politico fuori e dentro il Parlamento. Si augura pertanto che l'auspicio espresso dal Presidente del Senato per una rapida conclusione dell'*iter* presso la Camera dei deputati non si riveli solo formale, ma infonda un effettivo impulso all'esame dei provvedimenti sull'azionariato dei dipendenti. Non si può non considerare, a questo proposito, che l'esame dei disegni di legge n. 4182 e connessi è stato avviato durante una sospensione della trattazione delle omologhe proposte di legge pendenti presso la VI Commissione permanente della Camera dei deputati che si protraeva ormai da mesi.

Nel ribadire il carattere sostanzialmente lavoristico dei disegni di legge sull'azionariato dei dipendenti, il senatore Duva si associa all'auspicio di una rapida conclusione dell'*iter* delle proposte di legge pendenti

presso la Camera dei deputati, *iter* che peraltro egli è intenzionato a seguire con la massima attenzione.

IN SEDE REFERENTE

(106) **DANIELE GALDI ed altri.** – *Modifica della qualificazione di «sordomuto» in «sordo o sordo preverbale»*

(1859) **GRECO ed altri.** – *Nuove norme in favore dei minorati uditivi*

(2700) **BESSO CORDERO ed altri.** – *Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482*

(3129) **BONATESTA ed altri.** – *Norme a tutela dei lavoratori minorati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482*

(4293) **MAZZUCA POGGIOLINI.** – *Beneficio della contribuzione figurativa ai fini del trattamento pensionistico e del calcolo dell'anzianità contributiva dei lavoratori sordomuti*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo sospeso nella seduta del 14 giugno 2000.

Il senatore ZANOLETTI, relatore, riferisce alla Commissione sulle audizioni informali dell'associazione Famiglie italiane associate per la difesa dei diritti degli audiolesi (FIADDA) e dell'Ente nazionale sordomuti, svoltesi separatamente nella giornata di martedì 27 giugno. Esprime un giudizio positivo sul contenuto delle audizioni, riassumendo i suggerimenti emersi per il miglioramento del testo da lui predisposto. In particolare si sofferma sulla richiesta della FIADDA di dare un carattere regionale all'albo dei mediatori della comunicazione, per i quali si propongono anche adeguati corsi di formazione, mentre, in merito alla definizione del codice deontologico, è stata prospettata dalla stessa associazione la necessità di consultare anche gli organismi di rappresentanza delle famiglie dei minorati uditivi. Nel corso di entrambe le audizioni si è dato conto del notevole sviluppo tecnologico intervenuto nel settore della telefonia mobile, che apre nuove possibilità per il sostegno dei minorati uditivi e della quale è stato auspicato un uso sempre più esteso. La FIADDA ha anche toccato il tema dell'inserimento e della formazione del minorato uditivo, criticando l'eccessivo spazio che viene dato alla lingua dei segni, rispetto alla rieducazione orale. L'ENS ha sostenuto invece la tesi opposta, in particolare per quello che riguarda la necessità di sviluppare le scuole che insegnano il linguaggio dei segni. Anche l'impiego della telefonia fissa a favore dei minorati uditivi va, a giudizio di questo ente, sostenuta e potenziata, per salvaguardare la libertà di scelta delle persone audiolese.

Il PRESIDENTE avverte la Commissione che i materiali consegnati nel corso delle audizioni saranno messi a disposizione di tutti i componenti.

Informa altresì che è pervenuta una richiesta del Presidente del Senato di considerare, in piena libertà di valutazione e deliberazione, la possibilità, segnalata dal Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali, di inserire una disposizione per il sostegno delle prossime Olimpiadi dei giochi silenziosi 2001, che si terranno a Roma, attraverso un contributo straordinario al comitato organizzatore. Sottopone la richiesta alla riflessione della Commissione, ricordando al tempo stesso che l'introduzione di oneri aggiuntivi anche modesti potrebbe avere un effetto frenante sull'*iter* dei provvedimenti all'esame. Non a caso, in sede di predisposizione di un nuovo testo del disegno di legge n. 1859 da parte del relatore, sono state espunte le disposizioni più onerose.

Il senatore BONATESTA fa presente che la prossima settimana sarà in missione per conto del Senato, insieme al senatore Duva, chiedendo pertanto che il proseguimento della discussione venga ripreso nella settimana successiva. Sul problema sollevato da ultimo dal Presidente rileva che l'inserimento di un contributo nei provvedimenti in titolo potrebbe riflettersi negativamente sulla speditezza dell'esame. Per venire incontro alle istanze richiamate nella lettera del presidente Mancino, potrebbe rivelarsi più adeguata l'introduzione di una norma apposita nel disegno di legge finanziaria.

Il senatore DUVA ritiene che debbano essere contemperate le esigenze contrapposte di assicurare ai provvedimenti all'esame un celere *iter* e la richiesta prospettata dal Presidente del Senato, che potrebbe essere affrontata con un ordine del giorno che impegni il Governo in tal senso.

Il senatore Roberto NAPOLI riterrebbe opportuno contattare gli organizzatori per conoscere nel dettaglio programmi ed entità del contributo richiesto, valutando la possibilità di utilizzare, per una celere soluzione del problema, specifici fondi governativi.

Il PRESIDENTE, riferendosi alla proposta da ultimo avanzata dal senatore Napoli, ricorda che in materia di sport la competenza primaria spetta alla 7^a Commissione permanente. Sull'intera questione si riserva pertanto di effettuare ulteriori accertamenti presso la Presidenza del Senato. Assicura quindi il senatore Bonatesta che l'esame dei disegni di legge in titolo resterà sospeso per la prossima settimana.

Il senatore BATTAFARANO concorda con il giudizio positivo del senatore Zanoletti sul contenuto delle audizioni, che hanno offerto significativi spunti al dibattito e propone che il relatore valuti la possibilità di

aggiornare conseguentemente lo schema di nuovo testo del disegno di legge n. 1859 all'esame della Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(3230) MACERATINI ed altri. – Provvedimenti urgenti in materia di previdenza ed assistenza forense

(3231) MACERATINI ed altri. – Modifica dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 319, sull'elezione del Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense

(3483) CALVI ed altri. – Modifica alle norme della previdenza forense

(400) PREIONI. – Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141

- e petizione n. 509 ad essi attinente.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 22 giugno 2000.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta il senatore Roberto Napoli, relatore sui disegni di legge in titolo, aveva prospettato l'eventualità di pervenire ad una nuova formulazione dello schema di testo unificato, già presentato nella seduta del 23 giugno 1999, e gli dà pertanto la parola.

Il senatore Roberto NAPOLI sottolinea che la proposta da lui avanzata, di una nuova formulazione del testo già predisposto e testè ricordato dal Presidente, è sorta da una più matura riflessione sui limiti posti al legislatore dai principi di autonomia che regolano gli enti previdenziali privatizzati. Per tale motivo, il testo che oggi egli presenta alla Commissione tiene conto degli emendamenti da lui presentati al precedente schema di testo unificato, intesi, per la maggior parte, a valorizzare la sfera di autonomia della Cassa di previdenza forense. Resta invece ferma, tra le altre, la disposizione relativa alle misure assistenziali a favore degli avvocati ultraottantenni: si tratta infatti di disposizioni che recepiscono richieste avanzate dai rappresentanti della categoria interessata, e al tempo stesso tengono conto delle indicazioni fornite, per questo tema, dalla presidenza della Cassa.

Nel depositare il nuovo testo da lui elaborato presso la Presidenza della Commissione, il relatore Roberto Napoli raccomanda infine che venga fissato un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti.

Il PRESIDENTE osserva che non è ancora pervenuta la relazione tecnica richiesta dalla Sottocommissione per i pareri della Commissione bilancio nella seduta del 1° febbraio 2000 e riferita alla precedente stesura dello schema predisposto dal relatore. La nuova formulazione del testo

non sembra però tale da fare venire meno le motivazioni di tale richiesta e pertanto può essere opportuno valutare, insieme alla Presidenza della Commissione programmazione economica, bilancio, l'opportunità di adottare iniziative idonee ad indurre il Governo ad accelerare i tempi di trasmissione del predetto documento. Si riserva pertanto di effettuare tale verifica e suggerisce di rinviare ad altra seduta la fissazione di un termine per gli emendamenti come richiesto dal relatore.

Il relatore Roberto NAPOLI condivide la proposta del Presidente, ed auspica comunque che si possa pervenire quanto prima alla conclusione dell'esame in Commissione dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(4361) WILDE ed altri. – Modifica dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di rimborso dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE fa presente che non è ancora pervenuta alla Commissione programmazione economica, bilancio la relazione tecnica da questa richiesta al Governo sul disegno di legge in titolo, ai sensi dell'articolo 76-bis del regolamento. Conformemente alle decisioni già adottate dalla Commissione, relativamente all'opportunità di non procedere ad alcuna votazione prima dell'invio della relazione tecnica e della conseguente espressione del parere da parte della Commissione bilancio, propone di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che la Sottocommissione per i pareri si riunirà al termine della seduta per l'esame dei disegni di legge n. 4651 e n. 3910 riguardanti il riordino del settore termale.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 GIUGNO 2000

Il PRESIDENTE avverte che, poiché è stata esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno della settimana, la seduta già convocata per domani, giovedì 29 giugno 2000 alle ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,40.

**ULTERIORE NUOVO TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 400, 3230, 3231 e 3483**

Art. 1.

(Prestazioni)

1. L'articolo 1 della legge 20 settembre 1980, n.576, è sostituito dal seguente:

«Art.1. - *(Prestazioni)* – 1. La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense la Cassa corrisponde le seguenti pensioni:

- a) di vecchiaia;
- b) di anzianità;
- c) di inabilità;
- d) di invalidità;
- e) di reversibilità;
- f) indirette;
- g) contributive.

2. Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto. I trattamenti pensionistici decorrono:

a) per le pensioni indicate alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, e *g)* del comma 1, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda, purché ne sussistano le condizioni o, altrimenti, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui le stesse si sono avverate;

b) per le pensioni indicate alle lettere *a)*, *e)* ed *f)* del comma 1, dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto, purché ne sussistano le condizioni o, altrimenti, in cui le stesse si sono avverate.».

Art. 2.

(Pensione di vecchiaia)

1. Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 ed a modifica dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576 e successive modificazioni e dell'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il periodo di riferimento per il calcolo della pensione di vecchiaia è aumentato di 12 mesi ogni

anno fino a raggiungere i migliori venti anni degli ultimi venticinque, mantenendo l'esclusione dal calcolo dei cinque anni a reddito meno elevato.

2. L'aumento di cui al comma 1, decorrerà a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. È potere della Cassa aumentare ulteriormente, in qualsiasi momento, il periodo di riferimento con norme regolamentari.

Art. 3.

(Assistenza per gli ultraottantenni in stato di bisogno)

1. Dopo l'articolo 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 141, è inserito il seguente:

«Art. 17-bis – *(Assistenza per gli ultraottantenni)* – 1. Gli avvocati che:

- a) siano o siano stati iscritti alla Cassa a pieno titolo;
- b) abbiano pagato contributi alla Cassa per almeno venti anni e non ne abbiano chiesto la restituzione;
- c) abbiano compiuto gli ottanta anni di età;
- d) non dispongano comunque di un reddito complessivo superiore al doppio della pensione minima determinata dalla Cassa, hanno diritto ad una erogazione assistenziale annua pari al cinquanta per cento dell'importo delle pensioni minime erogate dalla Cassa in quell'anno. L'erogazione è deliberata annualmente dalla Giunta esecutiva, a domanda dell'interessato.

2. L'erogazione assistenziale è compatibile con la corresponsione della pensione, non è reversibile nè trasmissibile agli eredi.

3. Con norme regolamentari approvate dopo la redazione del bilancio tecnico, può essere modificata la percentuale di cui al comma 1, nel rispetto degli equilibri finanziari della Cassa per il tempo prescritto dalla legge.

4. Per le erogazioni di cui al presente articolo non si utilizzano i fondi per l'assistenza previsti dall'articolo 16. Il loro importo è condizionato soltanto dal numero delle richieste e dagli importi dovuti.

Art. 4.

(Facoltà di iscrizione alla Cassa Nazionale Forense)

1. L'iscrizione alla Cassa non è obbligatoria dopo il compimento del settantacinquesimo anno di età.

Art. 5.*(Iscrizione facoltativa per i praticanti)*

. I primi due periodi del sesto comma dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«L'iscrizione alla Cassa per i praticanti avvocati è facoltativa per un periodo non superiore a sette anni. La facoltà di iscrizione alla Cassa per gli anni di iscrizione nel registro dei praticanti può essere esercitata anche con la domanda di iscrizione prevista dal secondo comma».

Art. 6.*(Cessazione degli obblighi contributivi)*

1. All'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n.576, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«L'iscritto, che non avesse maturato il diritto alla pensione ordinaria al compimento del settantacinquesimo anno di età, può chiedere in qualunque momento, se ha maturato almeno 10 anni di effettiva iscrizione e contribuzione, la liquidazione di una pensione contributiva, considerando l'anzianità risultante dagli anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa, con esclusione della disciplina sulla pensione minima. Se non ha maturato una anzianità di almeno 10 anni, egli può chiedere la restituzione dei contributi secondo quanto previsto nell'articolo 21. La misura della pensione è determinata secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, con le specificazioni e le modalità che il Comitato dei delegati ha il potere di approvare e modificare con regolamento.

Se permane l'iscrizione ad un albo, si applica il terzo comma dell'articolo 10».

Art. 7.*(Pensione di anzianità)*

1. L'articolo 3 della legge 20 settembre 1980, n.576, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - *(Pensione di anzianità)* – 1. La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano maturato almeno 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa, esclusi i riscatti, e abbiano compiuto almeno 58 anni di età.

2. La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dall'albo degli avvocati e dall'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

3. La misura della pensione è determinata con applicazione dei criteri previsti per la pensione di vecchiaia erogata dalla Cassa dai commi dal primo al quarto dell'articolo 2, salvo una deduzione percentuale calcolata applicando i coefficienti differenziati in base all'età dell'iscritto alla data di decorrenza della pensione stessa, di seguito riportati:

Età	Coefficiente
58	21 per cento
59	19 per cento
60	16 per cento
61	13 per cento
62	10 per cento
63	7 per cento
64	4 per cento
65	0 per cento

4. In caso di reiscrizione a uno degli albi di cui al comma 2, la pensione di anzianità è sospesa con effetto dal momento in cui si verifica la reiscrizione. In tal caso, sono dovuti i normali contributi previsti negli articoli 10 e 11.

5. La pensione riprende a decorrere in caso di nuova cancellazione dagli albi e il titolare ha diritto, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione successivo alla reiscrizione, ad un supplemento calcolato in base alle percentuali di cui al primo e al quarto comma dell'articolo 2, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo della pensione con applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 2.»

2. Nel caso di reiscrizione all'albo, il supplemento di cui al comma 1, capoverso 5, non spetta per le pensioni maturate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, mentre sussiste l'obbligo del pagamento dei contributi ordinari.

Art. 8.

(Computo degli anni di iscrizione)

1. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n.576, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«Sono anni di effettiva iscrizione quelli:

a) nei quali vi sia stato esercizio continuativo della professione secondo i criteri fissati dal comitato dei delegati o, per gli anni anteriori al 1966 e fino a delibera del comitato dei delegati che comprenda anche tale periodo di tempo, secondo i criteri adottati dalla giunta;

b) per i quali, a partire dal 1966, non vi sia stata incompatibilità con l'esercizio della professione forense;

c) per i quali, per gli anni dal 1952 al 1963, non vi siano state incompatibilità per altri rapporti previdenziali, secondo le norme del tempo.

Sono anni di effettiva contribuzione quelli per i quali sia stato eseguito l'integrale pagamento della contribuzione dovuta. Qualora risultino inadempienze, totali o parziali, nella contribuzione è ammessa, per chi ha titolo a chiedere la pensione, la regolarizzazione tardiva dietro pagamento dei contributi omessi, anche se prescritti, con le sanzioni e con gli interessi di cui agli articoli 17 e 18».

Art. 9.

(Modifiche al regime contributivo)

1. Il terzo comma dell'articolo 10 della legge 20 settembre 1980, n.576, come sostituito dall'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 141, è sostituito dal seguente:

«Il contributo di cui ai commi precedenti è dovuto anche dai pensionati che restano iscritti all'albo degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; ma l'obbligo del contributo minimo è escluso dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione e il contributo è dovuto in misura pari al 3 per cento del reddito dall'anno solare successivo al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione.».

Art. 10.

(Norma interpretativa)

1. L'articolo 16 della legge 20 settembre 1980, n. 576 deve essere interpretato nel senso che la rivalutazione delle pensioni erogate della Cassa si applica a partire dal secondo anno successivo a quello in cui è maturato il diritto alla pensione stessa.

Art. 11.

(Pagamento dei contributi)

1. Dopo il sesto comma dell'articolo 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è inserito il seguente:

«Tutte le somme comunque dovute alla Cassa a titolo di contributi, sanzioni, penali, interessi e accessori possono essere rimosse a mezzo ruoli ai sensi del comma precedente.».

Art. 12.*(Modifiche al controllo delle comunicazioni)*

1. All'articolo 20 della legge 20 settembre 1980, n.576, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «limitatamente agli ultimi dieci anni» sono sostituite con le seguenti: «a partire da quelle relative al 1975».

b) è aggiunto in fine il seguente comma:

«La Cassa può in ogni momento chiedere notizie agli iscritti a qualsiasi titolo sui redditi percepiti anche diversi da quelli professionali».

Art. 13.*(Restituzione dei contributi)*

1. L'articolo 21 della legge 20 settembre 1980, n.576, è sostituito dal seguente:

«Art.21. - *(Restituzione dei contributi)*. – 1. Chi cessa dall'iscrizione alla Cassa a pieno titolo, prima che siano trascorsi dieci anni di iscrizione ha diritto ad ottenere il rimborso nella misura del 70 per cento dei contributi soggettivi di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a), fino al limite del tetto.

2. Il rimborso avviene su richiesta e senza interessi.

3. I superstiti che non possono conseguire la pensione indiretta ai sensi dell'articolo 7 hanno diritto al rimborso di cui al comma 1 con le modalità di cui al comma 2.

4. Sono rimborsati a richiesta, al momento del pensionamento, nella misura del 70 per cento con gli interessi del 4,5 per cento, i contributi indicati nel comma 1 relativi a quegli anni di iscrizione che vengono a risultare inefficaci al fine del pensionamento.

5. Salvo in ogni caso il trasferimento dei contributi ad altro ente previdenziale in caso di ricongiunzione, i contributi non vengono restituiti al di fuori delle ipotesi previste nei commi precedenti. Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, sempre che non vi sia stata reiscrizione alla Cassa a pieno titolo per un periodo di tempo idoneo ad attribuire un'anzianità di iscrizione alla Cassa minima di trent'anni, all'avvocato spetta una pensione contributiva secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 con le specificazioni e le modalità che il Comitato dei delegati ha il potere di approvare e modificare con regolamento.

6. Il rimborso dei contributi è soggetto ad IRPEF a norma degli articoli 16, comma 1, lettera *n-bis*), e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni».

2. L'articolo 21 della legge 20 settembre 1980, n. 576, nella sua formulazione anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, va interpretato nel senso che non vanno restituiti i contributi soggettivi pagati dagli iscritti ai sensi dell'articolo 10, primo comma, lettera b), della stessa legge.

Art. 14.

(Esonero dall'esercizio continuativo)

1. Al quarto comma dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n.576, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Le stesse norme si applicano al Presidente della Repubblica, ai Ministri, ai Sottosegretari di Stato e a chi ricopra o abbia ricoperto incarichi pubblici di equivalente rilievo, secondo norma regolamentare approvata dal comitato dei delegati della Cassa oppure, in mancanza, con accertamento di volta in volta deliberato dal comitato stesso».

Art. 15.

(Supplemento di pensione per contributi non considerati)

1. Il titolare di pensione di vecchiaia che, dopo la maturazione del diritto a pensione, ha pagato alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense i contributi personali di cui alla tabella A allegata alla legge 22 luglio 1975, n.319, e successive modificazioni, ovvero i contributi soggettivi, di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a), della legge 20 settembre 1980, n.576, che non siano stati considerati nella determinazione della misura della pensione e del suo supplemento, ha diritto ad una maggiorazione della pensione a decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Lo stesso diritto compete al titolare di pensione di reversibilità. La maggiorazione è corrisposta su domanda dell'avente diritto.

2. La misura della maggiorazione è calcolata per ogni anno in cui ci sia stata contribuzione ai sensi del comma 1 in base alle percentuali di cui ai commi primo e quarto dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n.576, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento alla rivalutazione approvata nell'anno solare anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

(Prescrizione)

1. Il diritto a percepire i ratei delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense si prescrive in dieci anni.

2. Le disposizioni dell'articolo 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n.335, non si applicano alla Cassa nazionale di previdenza forense. Resta fermo il disposto dell'articolo 19 della legge 20 settembre 1980, n.576.

Art. 17.

(Contributi integrativi)

1. I redditi e i corrispettivi assoggettati ai contributi soggettivi e integrativi previsti dagli articolo 10 e 11 della legge 20 settembre 1980, n.576, e successive modificazioni, dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense non sono soggetti alla contribuzione prevista dall'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n.335.

2. L'articolo 11 della legge 20 settembre 1980, n.576, e successive modificazioni, va interpretato nel senso che il contributo integrativo è dovuto sull'intero volume d'affari incluso nella partita IVA del professionista.

3. Il diritto di rivalsa sussiste nei confronti di chiunque esegue un pagamento incluso nella suddetta partita.

4. Il credito dei professionisti per la ripetizione del contributo integrativo è privilegiato con lo stesso grado e per la stessa durata del credito per prestazioni professionali.

Art. 18.

(Contributo soggettivo per i primi tre anni di iscrizione alla Cassa)

1. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 27 settembre 1980, n. 576 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Il contributo minimo è ridotto a un terzo dal primo anno di efficacia dell'iscrizione per l'iscritto che non abbia compiuto il ventiseiesimo anno di età, ed è dovuto in questa misura ridotta fino all'anno in cui viene compiuto il ventiseiesimo anno di età compreso. Il contributo minimo è ridotto alla metà dall'anno successivo al compimento del ventiseiesimo anno di età o, se posteriore, dal primo anno di efficacia di iscrizione ed è dovuto in questa misura ridotta fino all'anno in cui viene compiuto il trentunesimo anno di età compreso. Per il calcolo del contributo percentuale da pagare oltre il minimo, si considera la contribuzione ridotta come corrispondente all'intero minimo ordinario.»

Art. 19.

(Docenti universitari e ricercatori a tempo pieno)

1. I docenti universitari e i ricercatori, che abbiano fatto la scelta del tempo pieno ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Re-

pubblica 11 luglio 1980, n.382, e successive modificazioni, e siano iscritti nell'elenco speciale previsto nel sesto comma del citato articolo, sono soggetti agli stessi obblighi e hanno gli stessi diritti previdenziali degli iscritti negli albi ordinari di avvocato.

2. L'obbligo di iscrizione alla Cassa sorge a partire dall'anno di entrata in vigore della presente legge, per coloro che dichiarino redditi o volumi d'affari derivanti dall'esercizio dell'attività professionale superiori ai minimi determinati dal comitato dei delegati della Cassa per gli iscritti agli albi.

3. È data facoltà ai docenti universitari iscritti nell'elenco speciale di far decorrere la iscrizione dal primo anno in cui siano stati superati i limiti di reddito o di volume d'affari, con il solo pagamento dei contributi soggettivi, aumentati dagli interessi previsti dall'articolo 18, quarto comma, della legge 20 settembre 1980, n.576, e successive modificazioni. Questa facoltà può essere esercitata fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 20.

(Avvocati stranieri che esercitano in Italia)

1. Gli avvocati stranieri che esercitano la professione in Italia con iscrizione in un albo italiano sono soggetti alle norme previdenziali italiane, salvo che non godano già di benefici di previdenza nello Stato in cui hanno la loro nazionalità.

Art. 21.

(Norme per gli avvocati nominati magistrati)

1. Gli avvocati che conseguano la nomina a magistrato di Cassazione possono optare di rimanere iscritti alla Cassa di previdenza forense ai sensi dell'articolo 22, quarto comma, della legge 20 settembre 1980, n.576. In tal caso, i contributi sono pagati dall'iscritto su un imponibile non inferiore al reddito percepito come magistrato.

2. La facoltà di cui al comma 1 è attribuita anche agli avvocati nominati giudici onorari aggregati. In tal caso, i contributi sono a carico dello Stato proporzionalmente alle indennità corrisposte, mentre sono a carico dell'iscritto per l'eventuale differenza.

Art. 22.

(Norma finale)

1. Le norme contenute nella presente legge hanno carattere di specialità anche rispetto alle disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n.335, e successive modificazioni.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 2000

332^a Seduta*Presidenza del Presidente***CARELLA***Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Fumagalli Carulli.**La seduta inizia alle ore 15,10.***IN SEDE DELIBERANTE**

(4380) *Regolamentazione del settore erboristico*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli ed altri; Pozza Tasca ed altri; Berselli

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 14 giugno 2000.

Il presidente CARELLA ricorda di aver svolto la relazione introduttiva nella seduta precedente.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore MANARA osserva che un intervento di regolamentazione del settore erboristico, per risultare realmente efficace, deve necessariamente soddisfare due condizioni: la prima è una chiara distinzione tra specialità medicinale e prodotto erboristico, che deve assumere come criterio guida la definizione di specialità medicinale di cui al decreto legislativo n. 178 del 1991, e l'altra è l'attribuzione del compito di operare la classificazione dei singoli prodotti quali prodotti erboristici o specialità medicinali ad un organo tecnico, controllato dall'autorità sanitaria nazionale.

Il disegno di legge in titolo appare quanto mai carente sotto entrambi i profili e foriero di determinare grave confusione, ciò sia in quanto introduce elementi di ambiguità circa la possibilità di utilizzare prodotti erboristici a fini terapeutici – ed in particolare le norme sull'etichettatura determinano una sostanziale rinuncia ad esercitare un controllo in materia – sia in quanto, invece di rinviare la classificazione delle sostanze all'ema-

nazione di un decreto ministeriale adottato sulla base della valutazione di un organo tecnico, la definisce tramite due tabelle allegate all'articolo che devono essere approvate dal Parlamento insieme alla legge.

Il senatore Manara conclude preannunciando la presentazione di emendamenti diretti a definire in maniera più puntuale l'ambito di attività dell'erboristeria e a sottrarre al Parlamento la classificazione delle sostanze.

Il senatore CAMERINI osserva in primo luogo che la problematica della regolamentazione del settore erboristico deve essere inquadrata in un contesto culturale nel quale si tende a valutare il carattere naturale di un prodotto, ed in particolare di un intervento medico, alla stregua di una sicura garanzia della sua salubrità o almeno non dannosità. Non a caso si calcola che oggi almeno il 22 per cento della popolazione italiana ricorra abitualmente od occasionalmente a medicine non convenzionali, e tale percentuale è ancora più significativa in altri paesi più industrializzati, come la Repubblica federale tedesca dove il solo settore erboristico arriva a fatturare circa 5 mila miliardi annui.

In realtà non vanno sottovalutati i rischi di un atteggiamento fideistico nei confronti del prodotto naturale, che non per questo è necessariamente esente da rischi di tossicità. Si pensi al caso, recentemente descritto dal *New England Journal of Medicine*, di circa 100 pazienti che hanno presentato gravi disturbi renali a seguito dell'assunzione di una pianta officinale cinese recentemente introdotta sul mercato americano ovvero ai numerosi casi descritti dalla recente letteratura medica italiana di intossicazioni anche gravi provocate da piante che pure sono nelle tabelle allegate al disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati.

Alla luce di tali considerazioni, il testo in esame deve essere valutato con particolare attenzione, al fine di correggere quelle norme che possono risultare fonte di pericolose confusioni. Si pensi ad esempio alla stessa definizione di uso erboristico, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 che parla di stimolazione delle naturali difese dell'organismo, funzione questa in realtà specifica di precise categorie farmaceutiche.

Manca poi nel testo in esame un'adeguata riflessione su problemi quali i rischi dell'assunzione di prodotti erboristici in corso di terapie – si pensi per esempio al fatto che molte delle piante classificate nella tabella B) possono interagire con i farmaci anticoagulanti amplificandone od attenuandone l'efficacia – oppure i differenti effetti e livelli di beneficio o tossicità delle piante officinali rispetto ai loro estratti in soluzione idroalcolica.

Il senatore MIGNONE ritiene essenziale prendere atto in primo luogo dell'importanza che il settore erboristico ha assunto nel costume sociale e nell'economia nazionale. Non solo infatti esistono oggi in Italia circa 4000 erboristerie con migliaia di addetti e con un fatturato di oltre 500 miliardi, ma soprattutto non va sottovalutato il fatto che ben 6 milioni di italiani acquistano, abitualmente od occasionalmente, prodotti erboristici.

È evidente che in un quadro siffatto appare particolarmente opportuno un intervento legislativo, come quello recato dal testo approvato dalla Camera dei deputati, che definisce gli specifici ambiti della farmacia e dell'erboristeria e assicura l'adeguata qualificazione professionale degli erboristi.

Il senatore Mignone conclude richiamando la necessità di evitare una *navette* con la Camera dei deputati che impedisca l'approvazione del disegno di legge entro l'ormai prossima conclusione della legislatura.

Il senatore BRUNI esprime una valutazione complessivamente molto favorevole sul disegno di legge in titolo, in particolare in quanto definisce con chiarezza la differenza tra prodotti medicinali ed erboristici e quindi il campo in cui può esercitarsi l'attività dell'erborista.

Egli ritiene peraltro che sia necessario correggere alcune disposizioni del testo approvato dalla Camera dei deputati. In particolare risultano classificate nella tabella B) numerose sostanze che hanno in realtà una specifica attività farmacologica, mentre

le disposizioni transitorie recate dall'articolo 15 dovrebbero essere riviste in maniera da non impedire l'esercizio della professione erboristica a nessuno di coloro che sono in possesso dello specifico diploma di cui alla legge n. 99 del 1931.

Il senatore DE ANNA concorda sulla necessità, richiamata dal senatore Mignone, di dare una disciplina ad un settore, come quello erboristico, che coinvolge una vastissima platea di utenti ed ha un imponente fatturato economico. Tuttavia egli fa presente che nel corso dell'esame dell'articolato dovranno essere attentamente valutate le molte perplessità espresse da numerose società scientifiche e organizzazioni di categoria.

La senatrice BERNASCONI concorda con la necessità, da più parti richiamata, di un'adeguata disciplina del settore erboristico, in particolare in una fase storica in cui le medicine alternative e naturali conoscono un momento di forte popolarità.

Proprio per questo, però, risulta tanto più necessario dettare una disciplina rigorosa della vendita e dell'uso di sostanze che, al di là della definizione che ne dà la legge, sono comunque valutate dal pubblico alla stregua di medicinali.

Da questo punto di vista il disegno di legge in titolo presenta numerosi motivi di perplessità; basti pensare all'insufficienza delle norme in materia di etichettatura o alla scarsa attenzione prestata alle problematiche relative ai prodotti derivati dalle erbe nonchè all'introduzione sul nostro mercato erboristico, ormai sempre più massiccia, di piante esotiche il cui uso è sconosciuto alla tradizione erboristica italiana.

Anche se l'esigenza di approvare una disciplina del settore prima della fine della legislatura dovesse far premio su quella di una migliore redazione dell'articolato, ella ritiene però che sarebbe comunque indispensabile sopprimere le tabelle allegate al disegno di legge, rinviando la clas-

sificazione delle piante officinali ad un successivo decreto ministeriale adottato sulla base del parere di un organo tecnico. L'inserimento nel disegno di legge delle tabelle – oltretutto redatte sulla base di una classificazione risalente al 1992, adottata prima dell'istituzione della Commissione Unica del Farmaco e per molti aspetti superata – risulta da una parte pericoloso perché affida al Parlamento una valutazione tecnica che non gli compete, e dall'altra inopportuno perché introduce un inutile elemento di rigidità nella classificazione.

Il senatore TOMASSINI ricorda che il disegno di legge in titolo è stato approvato dalla Camera dei deputati con voto unanime. Certamente va riconosciuto all'altro ramo del Parlamento il merito di aver posto finalmente mano ad una regolamentazione ormai non più rinviabile, tuttavia anche in questo caso, così come è avvenuto in occasione dell'approvazione del disegno di legge sul riordino del settore termale, bisogna riconoscere che la Camera dei deputati sembra non aver approfondito sufficientemente alcune problematiche connesse alla materia in esame, ed è certamente doveroso che il Senato si faccia carico, così come in altre occasioni ha dimostrato di poter fare, di un adeguato approfondimento tecnico.

Il senatore Tomassini ricorda quindi come l'esigenza di una regolamentazione dell'erboristeria sia stata avvertita a partire dagli anni '70, quando questa attività ha cominciato ad uscire dalla sua tradizionale posizione di marginalità per acquistare una dimensione sociale e commerciale sempre più significativa, anche in relazione al diffondersi della cultura delle medicine alternative e di atteggiamenti di sfiducia verso il sapere medico tradizionale.

Il testo approvato dalla Camera dei deputati, che rappresenta quindi il punto di arrivo di una vicenda legislativa assai lunga e complessa, si propone di definire con precisione i rispettivi ambiti di operatività della farmacia e dell'erboristeria e di tutelare adeguatamente il pubblico dai rischi connessi all'utilizzazione di prodotti erboristici.

È dubbio tuttavia che tale risultato sia conseguito dal testo in esame.

Il senatore Tomassini, nel richiamarsi alle considerazioni già svolte da altri oratori sull'improprietà della definizione di uso erboristico di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2, sottolinea l'insufficienza dei criteri prescritti dall'articolo 7 per la procedura semplificata per la produzione, la trasformazione o il confezionamento dei prodotti erboristici, nonché di quelli dettati dalle norme recate dall'articolo 9 in materia di etichettatura, che tra l'altro non impongono un'indicazione delle dosi consigliate né impediscono che possano essere vantate indicazioni terapeutiche.

L'oratore si associa quindi alle considerazioni svolte dai senatori Manara, Camerini e Bernasconi circa l'inopportunità dell'inserimento delle tabelle nella legge e rileva come queste siano in gran parte superate, tanto che vi sono ricompresi anche prodotti ormai vietati per la loro pericolosità, come i lassativi vegetali, e conclude ribadendo la necessità, recentemente segnalata con forza da qualificate pubblicazioni mediche, di una

maggior attenzione ai rischi di tossicità nell'impiego delle piante officinali, anche in relazione alla continua introduzione sul mercato erboristico di piante esotiche, legata sia alla crescente popolarità delle medicine orientali, sia alla presenza di comunità immigrate sempre più numerose, i cui componenti spesso ricorrono alla medicina ufficiale continuando nel contempo ad utilizzare prodotti terapeutici tradizionali.

La senatrice BETTONI BRANDANI ricorda che il testo approvato dalla Camera dei deputati, che ella aveva seguito in qualità di rappresentante del Governo, partiva dall'indispensabile presupposto di tutelare adeguatamente il pubblico degli utilizzatori di prodotti erboristici, ormai sempre più numeroso.

Certamente molte osservazioni critiche che sono state rivolte a questo testo non sono prive di fondamento, tuttavia non si può negare come esso consegua adeguatamente i suoi obiettivi in quanto introduce da una parte un preciso sistema di autorizzazioni e di controlli per la vendita delle piante officinali e dei loro derivati, e dall'altra traccia un confine sufficientemente netto tra i prodotti utilizzabili per uso erboristico e quelli medicinali, la cui vendita è riservata al farmacista.

Per quanto riguarda poi la questione delle tabelle annesse al disegno di legge, ella condivide l'opinione di chi avrebbe preferito rinviare tale classificazione ad un decreto ministeriale, e tale era la posizione da lei sostenuta quale rappresentante del Governo e che però, nella sua sovranità, la Camera dei deputati aveva ritenuto di non condividere. Tuttavia ella fa presente che l'articolo 3 attribuisce al Ministro della sanità il potere di modificare ed aggiornare le tabelle con decreto; pertanto anche se esse verranno approvate dal Senato nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati potranno essere rapidamente aggiornate sulla scorta del parere della Commissione tecnico-scientifica prevista dall'articolo 16.

Ella ritiene pertanto che, anche in vista della prossima fine della legislatura, sia opportuno approvare senza modifiche il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento così da disciplinare finalmente una materia così delicata per la salute collettiva.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 2000

434^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Calzolaio.**La seduta inizia alle ore 8,50.**IN SEDE REFERENTE*

(4273) Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, approvato dalla Camera dei deputati

(2149) DE CAROLIS e DUVA. – *Normativa nazionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche generate da impianti fissi per telefonia mobile e per emittenza radiotelevisiva*

(2687) RIPAMONTI ed altri. – *Norme per la prevenzione dei danni alla salute e all'ambiente prodotti da inquinamento elettromagnetico*

(3071) CÒ ed altri. – *Norme per la tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*

(4147) SPECCHIA ed altri. – *Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico. Disposizioni per la progettazione, l'installazione, l'uso e la diffusione commerciale di apparecchiature elettriche e per telecomunicazioni generanti sorgenti di radiazioni non ionizzanti*

(4188) BONATESTA. – *Legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico*

(4315) SEMENZATO. – *Obbligo di segnalazione dei rischi alla salute derivanti dai campi elettromagnetici emessi dagli apparati di telefonia cellulare*

– e petizioni nn. 324, 652 e 763, nonché voto regionale n. 243, ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta notturna di ieri. Prosegue l'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 4273, assunto come testo base.

Si passa all'esame dell'emendamento 15.0.1, precedentemente accantonato.

Il senatore CARCARINO invita il senatore Manfredi a ritirare tale proposta emendativa, dichiarandosi disponibile a sottoscrivere un ordine del giorno volto a dare al Governo chiari indirizzi tanto sul tema dell'interramento dei cavi quanto su quello delle antenne, già sollevato dal senatore Iuliano. Nel merito, infatti, non v'è dubbio che l'interramento dei cavi, ove possibile, riduca i livelli di inquinamento elettromagnetico. Peraltro, interrare i cavi ovunque, specie nelle città, sarebbe pressoché impossibile ed i costi di una tale operazione, su tutto il territorio nazionale, sarebbero pari a ben 300 mila miliardi.

Il senatore MANFREDI ritira l'emendamento 15.0.1 e si dichiara senz'altro disposto a presentare un ordine del giorno volto a fornire chiari indirizzi in ordine all'opportunità di procedere all'interramento dei cavi, ove possibile.

Si riprende l'esame dell'articolo 4 e dei relativi emendamenti non ancora posti in votazione e precedentemente accantonati.

Con riferimento all'emendamento 4.67 il presidente GIOVANELLI ribadisce l'esigenza di evitare in futuro nuovi conflitti tra la legislazione statale e quella regionale. La proposta emendativa in questione, appunto, è volta a chiarire che su tutto il territorio nazionale devono essere vigenti gli stessi valori-limite, mentre il termine di sei mesi ivi previsto è puramente ordinatorio. Certo, vi è in astratto la possibilità che la disposizione di cui all'emendamento venga sindacata dalla Corte costituzionale, ma va considerato che quest'ultima, generalmente, tiene conto della volontà chiaramente espressa dal Parlamento.

Il senatore MANFREDI esprime perplessità sul termine di sei mesi previsto dall'emendamento, termine che come ha sottolineato il Presidente è puramente ordinatorio.

Il senatore RESCAGLIO manifesta qualche riserva sull'uso del termine «adeguano».

Il senatore BORTOLOTTO ricorda che, al momento, in alcune regioni sono in vigore leggi recanti valori-limite, mentre in altri provvedimenti normativi già emanati sono stati inopinatamente impugnati dal commissario del Governo; altre regioni, infine, stanno per adottare proprie leggi in tal senso. A ciò si aggiungano le non poche sentenze della Corte costituzionale, del Consiglio di Stato e dei T.A.R., tutte orientate nel senso di sanzionare il limite di 0,2 microtesla, come valore che non deve essere superato in prossimità di asili e scuole. Ciò nonostante l'ENEL non ha

adeguato la propria rete a tali indicazioni sulla base del fatto che la normativa in titolo non è stata ancora approvata dal Parlamento.

È grave che con l'articolo 10 si sia indicato il valore di attenzione come parametro da tener presente per il risanamento, e ciò quando negli schemi di decreto presentati nello scorso novembre il valore di attenzione è stato previsto pari a 0,5 microtesla, piuttosto che a 0,2 microtesla. Sarebbe pertanto opportuno, stando così le cose, che il Governo rivedesse quegli schemi di decreto, indicando 0,2 microtesla come valore di attenzione e 0,1 microtesla come obiettivo di qualità. In caso contrario la stessa normativa oggi in esame sarebbe ispirata più agli interessi dei gestori della rete elettrica che a quelli dei cittadini.

L'emendamento 4.67, infine, è molto discutibile, a meno che a livello statale non vengano fissati valori-limite non superiori a quelli già individuati dalle regioni.

Il sottosegretario CALZOLAIO ribadisce le proprie riserve sul termine di sei mesi, che potrebbe dar luogo a qualche incertezza su quali siano i valori-limite in vigore prima del decorso del semestre. Per il resto, peraltro, il Governo condivide l'emendamento del relatore, nella considerazione che è necessario che in Italia vigano valori-limite uniformi per tutto il territorio nazionale, almeno per quanto attiene ai limiti di esposizione ed ai valori di attenzione. Invita infine i componenti della Commissione a pronunciarsi in modo esplicito sui valori-limite previsti dai due schemi di decreto del novembre scorso, possibilmente entro domattina.

Il senatore MANFREDI, dopo aver ricordato che nel testo normativo in esame è stata prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni proprio allo scopo di scongiurare per quanto possibile ogni rischio di difformità sul territorio nazionale nella definizione dei valori-limite, ribadisce le proprie perplessità sul termine di sei mesi di cui all'emendamento 4.67.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,35.

435^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Fusillo.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito e conclusione dell'indagine conoscitiva sulla cause delle frane campane: approvazione della proposta di documento conclusivo

Il relatore IULIANO fa presente di aver predisposto una nuova stesura del documento conclusivo già illustrato, tenendo conto delle osservazioni dei senatori intervenuti nella discussione. In particolare, accogliendo i rilievi del senatore Veltri, nella parte conclusiva del documento è stato introdotto un riferimento alla necessità di una politica attiva di protezione civile e soprattutto di una razionale utilizzazione del territorio. Venendo incontro poi ad un'esigenza manifestata dal senatore Lasagna, è stata aggiunta una tabella curata dall'università degli studi di Salerno recante la data degli eventi franosi principali verificatisi in Campania negli ultimi secoli ed il numero di vittime registrate. Come aveva chiesto il senatore Rizzi è stato quindi mitigato il tenore della parte conclusiva laddove si affermava che con la diffusione capillare dei pluviometri le popolazioni dei comuni a rischio devono imparare a convivere con l'emergenza: si dice ora che le popolazioni in questione potranno consapevolmente imparare a convivere con l'emergenza.

Anche l'esigenza manifestata dal senatore Maggi – il quale aveva chiesto che venisse dato più spazio al resoconto di alcune audizioni effettuate – è stata tenuta in considerazione, pure se, come si afferma nella prima parte del documento, esulava dai compiti della Commissione l'accertamento delle responsabilità degli eventuali ritardi registrati nell'effettuazione degli interventi, come pure la valutazione della bontà delle scelte tecniche compiute; è stato inserito pertanto un riferimento ai ritardi lamentati, in particolare, dagli esponenti dei Comitati riuniti per Sarno. Da ultimo, si è fatto cenno – come richiesto dal senatore Manfredi – all'esigenza di varare finalmente una normativa organica in materia di ristoro dei danni derivanti da calamità naturali mentre, per altro verso, si è tenuto conto nel corpo del documento della necessità di pianificazione territoriale evidenziata dai senatori Giovanelli e Conte.

Il senatore MAGGI annuncia che i senatori del Gruppo di Alleanza nazionale si asterranno, nella considerazione che il documento conclusivo, anche nella sua nuova stesura, sia eccessivamente asettico e poco incisivo a fronte di una tragedia che ha mietuto ben 160 vittime. Certo, la Commissione, in questa sede, non avrebbe potuto operare come una Commissione d'inchiesta, ma sicuramente sarebbe stato possibile e doveroso pervenire a conclusioni maggiormente puntuali e meno fatue.

Il senatore LASAGNA annuncia che il Gruppo Forza Italia esprimerà un voto di astensione, convinto com'è che, in presenza di un fenomeno ben conosciuto da secoli, non si sia provveduto per tempo a mettere in

sicurezza gli abitanti delle zone a rischio, come è testimoniato dall'ingente numero di morti registrato due anni fa. Ringrazia comunque il relatore per aver inserito in allegato al documento alcuni dati molto interessanti e per aver, sia pure in parte, modificato il tenore dell'affermazione di cui alla parte conclusiva.

Il senatore LO CURZIO annuncia il voto favorevole dei senatori popolari e coglie l'occasione per ricordare come ben il 50 per cento del territorio nazionale sia in qualche misura a rischio, della qual cosa devono tener conto le autorità amministrative locali e centrali. La Commissione ambiente, dal canto suo, dovrà farsi carico dell'esigenza di individuare misure di prevenzione idonee a far fronte a siffatti problemi.

Il senatore CONTE annuncia che il Gruppo Democratici di sinistra voterà a favore del documento conclusivo, ricordando come siano emersi, anche nel corso della discussione, due aspetti assai importanti come quello relativo alla pianificazione urbanistica ed alla difesa del suolo e quello concernente il ruolo e l'impegno sul territorio degli enti locali, delle comunità montane e della stessa regione Campania. Significativo è infine che anche nel documento, come già era stato fatto in ambienti universitari, si sia dato rilievo all'importanza di una efficace rete idropluviometrica e di un presidio sul territorio.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, il presidente GIOVANELLI pone in votazione il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva che viene approvato a maggioranza. Dichiarata quindi conclusa la procedura informativa in titolo.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente: «Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento è provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole» (n. 686)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128. Rinvio dell'esame)

Il presidente GIOVANELLI annuncia – a nome del relatore Staniscia, impegnato in altra Commissione – che, in attesa di ricevere il testo ufficiale del parere reso in materia dalla Conferenza Stato-regioni, si impone il rinvio dell'esame. Non appare difatti opportuno che la Commissione si pronunci sullo schema di decreto in questione prima di avere acquisito tale parere, come rilevato anche dal Presidente del Senato nella sua lettera del 22 maggio scorso.

Il sottosegretario FUSILLO concorda con l'esigenza del rinvio dell'esame. Fa presente peraltro che il testo presentato dal Governo alla Confe-

renza Stato-regioni non sarà ulteriormente modificato: esso infatti aveva ricevuto un assenso nella previa sede tecnica, anche se l'esito finale del parere ha risentito dell'ostilità regionale sulla disciplina proposta per le aree meno sensibili.

Non facendosi osservazioni, la proposta del Presidente è accolta dalla Commissione.

L'esame è pertanto rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GIOVANELLI propone che le due sedute originariamente convocate per domani siano sconvocate.

Il senatore MANFREDI prende atto del fatto che la maggioranza propone un differimento dei lavori sull'elettromagnetismo: il suo Gruppo si adegua, ma precisa che la propria opinione sul disegno di legge n. 4273 è chiara ed è stata espressa in tutte le sedi, per cui non gli si può ascrivere alcun ruolo nella decisione di rinviare.

Il senatore BORTOLOTTI dissente dalla proposta presidenziale, dichiarando che il metodo del rinvio non risolve le divergenze politiche emerse nella seduta antimeridiana.

Il presidente GIOVANELLI risponde dichiarando che nella seduta antimeridiana sono state avanzate ulteriori questioni politiche (in particolare sugli obiettivi di qualità) meritevoli di approfondimento, visto che potrebbero interferire con l'esigenza (che unisce la stragrande maggioranza dei Gruppi politici presenti in Commissione) di non adottare normative differenziate sul territorio nazionale; pertanto insiste sulla sua proposta di sconvocazione delle sedute di domani.

Non facendosi ulteriori osservazioni, così resta stabilito.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4273**Art. 4.**

Al comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di cui al comma 2 del presente articolo le regioni adeguano le loro leggi ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità previsti dai suddetti decreti.».

4.67

IL RELATORE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 8.000 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 per le attività di cui al comma 1, lettera b), di lire 2.000 milioni annui a decorrere dall'anno 2000 per le attività di cui al comma 1, lettera c) e di 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 per la realizzazione degli accordi di programma di cui al comma 1, lettera f), nonché per gli ulteriori accordi di programma di cui agli articoli 13 e 14».

4.72

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire la parola: «15.000» con la seguente: «10.000» e sopprimere le parole da: «e di lire 5.000 milioni» fino alla fine del comma.

4.40

COLLA

Al comma 4, sostituire le parole: «5.000 milioni annue» con le parole: «10.000 milioni annue».

4.41

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Art. 15.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Le società o gli enti pubblici o privati, che provvedono alla installazione di impianti a rete fissa sono tenuti a posare cavi esclusivamente attraverso interrimento. Le società di cui al comma 1, si impegnano, come parte del contratto di gestione, ad interrare tutti i cavi di impianti a rete fissa entro il 2010».

15.0.1

LASAGNA, RIZZI, MANFREDI

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA sul sistema sanitario

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 2000

78ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MONTELEONE

La seduta inizia alle ore 8,45.

Schema di relazione sul sopralluogo effettuato il 27 aprile 1999 da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta presso l'ospedale San Raffaele di Milano, nell'ambito del settore di indagine sul funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (I.R.C.C.S.)

(Seguito della discussione e rinvio)

Il presidente MONTELEONE ricorda che nella precedente seduta, dopo che la relatrice, senatrice Bernasconi, aveva illustrato lo schema di relazione in titolo, era iniziata la discussione.

Prende la parola il senatore MIGNONE, il quale osserva che dalla relazione in esame emerge la conferma di quanto già noto sul prestigio di cui gode l'ospedale San Raffaele di Milano per quanto concerne sia la qualità dell'assistenza sia il livello della ricerca scientifica. Sulla base delle risultanze del sopralluogo effettuato, peraltro, possono avanzarsi alcuni rilievi in ordine alle rette di degenza, piuttosto elevate: al riguardo sarebbe interessante conoscere l'entità delle risorse ricevute dal San Raffaele a valere sul fondo di riequilibrio istituito della regione Lombardia. Ugualmente interessante sarebbe conoscere il rapporto fra i costi di gestione dell'istituto San Raffaele e quello di analoghe strutture, e ciò in relazione a quel ruolo di monitoraggio e armonizzazione che lo Stato deve poter esercitare, al di là delle forme di completa autonomia nella gestione della sanità rivendicate dalla regione Lombardia.

Infine il senatore Mignone rileva che, nelle considerazioni finali della relazione da un lato si mette in evidenza che negli ultimi anni gli interventi di angioplastica coronarica effettuati nell'istituto San Raffaele hanno subito aumenti cospicui, mentre dall'altro lato si osserva che non tutte le risorse impiegate hanno determinato, con riferimento alla cardiocirurgia,

miglioramenti qualitativi e quantitativi: poiché tali affermazioni appaiono almeno in parte contraddittorie, chiede alla relatrice chiarimenti al riguardo.

Il senatore CAMERINI, dopo aver espresso apprezzamento per la puntuale ed esaustiva relazione, chiede alla relatrice chiarimenti in ordine ai rapporti tra la Facoltà di medicina dell'Università privata del San Raffaele e l'Università statale di Milano, ed in particolare se nella prima siano impartiti gli insegnamenti concernenti solo i tre anni clinici oppure anche quelli relativi agli esami di base della Facoltà. Con riferimento ai dati concernenti le liste d'attesa riportati nella relazione, osserva poi che, per quanto riguarda il reparto di cardiologia, il tempo di attesa di 1/2 giorni per i casi molto urgenti appare eccessivamente lungo e tale da compromettere la stessa possibilità di interventi efficaci nei casi davvero urgenti.

Da ultimo, il senatore Camerini fa presente che la parte della relazione relativa alle audizioni dei sostituti procuratori presso il Tribunale di Milano che hanno condotto l'inchiesta sull'istituto San Raffaele, pur risultando del tutto documentata, appare forse leggermente squilibrata nel senso di accentuare, almeno in termini di spazio, l'ipotesi sostenuta dall'accusa: suggerisce al riguardo una riformulazione meno sbilanciata, tenendo conto che il relativo procedimento è ancora in corso presso la competente autorità giudiziaria.

Il senatore DE ANNA sottolinea che l'ospedale San Raffaele di Milano eroga prestazioni di elevatissimo livello non solo per quanto concerne l'attività clinica, ma anche per le attività di didattica e di ricerca. Sulla base dei dati statistici che comprovano tale elevato livello, si può affermare che l'istituto rappresenta il prototipo dell'ospedale di insegnamento, da assumere a modello per lo sviluppo futuro del settore. Nonostante tali considerazioni positive, tuttavia, l'istituto è incorso in vicende giudiziarie che ne hanno offuscato l'immagine; inoltre la relazione in esame richiama l'attenzione su alcuni punti oscuri concernenti la congruità dei finanziamenti ricevuti e la appropriatezza delle prestazioni erogate e segnala una situazione dei bilanci in qualche misura problematica. Su tali punti il senatore De Anna chiede chiarimenti osservando però che, a suo giudizio, il fatto che il San Raffaele di Milano accusi delle perdite di bilancio rappresenta la dimostrazione più evidente che il sistema dei DRG è sbagliato e comporta comunque una penalizzazione delle strutture che erogano prestazioni di eccellenza.

Il senatore ZILIO, avendo partecipato al sopralluogo presso l'istituto San Raffaele, esprime vivo apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice e dichiara di condividerne appieno le conclusioni. Come testé rilevato dal senatore De Anna, alcune vicende giudiziarie hanno offuscato l'immagine dell'istituto, anche se deve essere sottolineato – come puntualmente viene fatto nella relazione – che gli accertamenti condotti dalla ma-

gistratura hanno escluso qualsiasi responsabilità dei vertici organizzativi del San Raffaele. Il senatore Zilio concorda poi sull'osservazione avanzata dal senatore Camerini circa i tempi di attesa nel reparto di cardiologia ed evidenzia inoltre come rappresenti un'indubbia lacuna il fatto che non sia prevista una guardia attiva di 24 ore su 24 dello specialista radiologo. Chiede infine alla relatrice se siano stati acquisiti dati relativi alla produzione scientifica dell'istituto San Raffaele, con particolare riferimento all'*impact factor* associato.

La senatrice Carla CASTELLANI, dopo essersi complimentata per la completezza della relazione in esame, concorda sul fatto che il San Raffaele rappresenti una struttura sotto molti profili eccellente: oltre alla modernità delle strutture e delle apparecchiature tecnologiche, va in particolare sottolineata la completa applicazione del decreto legislativo n. 626 del 1994, circostanza che fa dell'ospedale San Raffaele un'isola felice nel panorama degli ospedali italiani. Osservato poi, in materia di personale, che a fronte dei 555 medici dipendenti operano nell'IRCCS in oggetto anche 99 consulenti, la senatrice Carla Castellani domanda quali siano le figure professionali per le quali si faccia maggiore ricorso al contratto di consulenza; chiede inoltre ragguagli sulla situazione degli anestesisti.

Il senatore MONTELEONE, dopo essersi associato agli apprezzamenti per l'eshaustività della relazione, concorda con il rilievo formulato dal senatore Camerini sui tempi di attesa in cardiologia e chiede alla relatrice chiarimenti sia su tale punto sia sul sistema di guardia attiva e di pronta reperibilità esistente presso il San Raffaele, con particolare riferimento a quanto previsto per lo specialista radiologo.

Intervenendo in sede di replica, la relatrice, senatrice BERNASCONI fa presente al senatore Mignone che per quanto concerne il fondo regionale di riequilibrio per il triennio 1995-1997 la regione Lombardia ha concesso all'ospedale San Raffaele di Milano oltre 45 miliardi, quando negli stessi anni le perdite di bilancio dell'istituto erano significativamente inferiori, e in particolare il 1996 registrava un attivo di oltre 15 miliardi. L'unico confronto che può essere compiuto con strutture analoghe è quello relativo al costo di un giorno di degenza: al riguardo l'ospedale San Raffaele, pur non essendo il più caro in assoluto tra gli istituti milanesi, è più costoso rispetto a strutture ad esso comparabili. La considerazione concernente un aumento quantitativo delle procedure nel reparto di cardiocirurgia inferiore rispetto agli investimenti effettuati, è da intendersi in senso generale, a parte il fatto che occorrerebbe comunque verificare in quale reparto vengono realizzati gli interventi di angioplastica coronarica.

Va poi osservato, con riferimento ad un giudizio espresso dal senatore De Anna, che se il sistema dei DRG può presentare incongruenze, è vero però che l'istituto San Raffaele ha ampiamente beneficiato del fondo di riequilibrio regionale a differenza di altri IRCCS. Inoltre, se la presunta non congruità delle tariffe, coralmente lamentata dai vertici del

San Raffaele, può trovare riscontro nel fatto che la Lombardia paga soltanto l'80 per cento dei vari DRG (utilizzando la facoltà concessa alle Regioni), occorre tuttavia tener presente che ciò vale per tutti i presidi ospedalieri della Lombardia, compresi gli altri IRCCS presenti nella Regione.

La senatrice Bernasconi precisa quindi al senatore Camerini che l'università «Vita-Salute San Raffaele» comprende ora l'intero corso di laurea in medicina e chirurgia, mentre i dati riportati nella relazione relativi alle liste di attesa sono stati forniti dal personale amministrativo dell'istituto e non dai singoli reparti. Eventualmente può rendersi opportuno esplicitare nella relazione tale ultima precisazione.

Per quanto riguarda poi la riformulazione suggerita dal senatore Camerini della parte della relazione concernente l'audizione dei magistrati, la relatrice, dopo aver sottolineato che comunque tutte le affermazioni contenute nella relazione hanno fondamento in atti già resi pubblici, si dichiara comunque disponibile a modificare il testo nel senso richiesto, dando conto sinteticamente dei capi di accusa contestati.

Rispondendo alle richieste di chiarimento del senatore De Anna, la relatrice osserva poi che il riferimento, contenuto nelle considerazioni conclusive della relazione, a punti oscuri nella gestione dell'istituto San Raffaele nasce dalla constatazione che alcune affermazioni rese dai vertici amministrativi in sede di audizione non hanno poi trovato riscontro nella documentazione acquisita. Ciò vale in particolare per quanto concerne i bilanci dell'istituto, definiti equilibrati dal presidente ma in realtà beneficiari di risorse a valere sul fondo regionale di riequilibrio maggiori delle perdite subite, e per quanto concerne l'appropriatezza delle prestazioni, a proposito della quale quanto affermato categoricamente in sede di audizione (ovvero che prestazioni ambulatoriali non sono state erogate in regime di ricovero) ha invece trovato documentato riscontro negli accertamenti condotti dalla magistratura.

Dopo aver affermato che, analogamente alla linea seguita per agli altri IRCCS ispezionati, nel caso del san Raffaele non è stata condotta una puntuale verifica in materia di produzione scientifica e di connesso *impact factor*, la senatrice Bernasconi osserva che il sistema di pronta reperibilità assicurato dall'ospedale San Raffaele per lo specialista radiologo non sembra adeguato al rilievo e alle dimensioni dell'istituto; sarebbe forse opportuno compiere in proposito un più esaustivo approfondimento per quel che concerne il funzionamento della guardia attiva. In ordine alla presenza dei consulenti, la particolarità, nel caso in esame, non è data tanto dal loro numero – pur elevato in reparti come l'oculistica e la medicina generale II – quanto dall'entità del loro impiego, pari in media a 30 ore settimanali.

In conclusione la relatrice, raccogliendo le osservazioni emerse nel corso del dibattito, propone – oltre alla riformulazione della parte riguardante l'audizione dei magistrati – di integrare la relazione alla luce di approfondimenti, da svolgersi in tempi assai rapidi, concernenti in particolare il sistema di guardia attiva e i tempi di attesa dei vari reparti, con particolare riferimento alla copertura delle urgenze.

Concorda la Commissione, con l'intesa che lo schema di relazione integrato e corretto venga sottoposto al voto nella prossima seduta.

La seduta termina alle ore 9,25.

COMMISSIONE SPECIALE

in materia di infanzia

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 2000

75ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
DANIELE GALDI

La seduta inizia alle ore 20,35.

IN SEDE REFERENTE

(130-bis) Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri

(160-bis) Nuova disciplina delle adozioni, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri

(445-bis) Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre

(1697-bis) Nuove disposizioni in materia di adozioni, risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri

(852) BUCCIERO e Antonino CARUSO. – Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi

(1895) MAZZUCA POGGIOLINI. – Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa

(3128) Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori

(3228) SERENA. – *Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione*

– e petizione n. 564 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 giugno 2000.

Il relatore, senatore CALLEGARO ricorda che nella precedente seduta aveva illustrato una nuova formulazione dell'articolo 24 (emendamento 24.1 nuovo testo) relativo alle adozioni speciali che recepiva gran parte dei rilievi emersi nel dibattito.

Sulla sua proposta intervengono i senatori RUSSO e CAMERINI che, facendo proprie alcune delle osservazioni già espresse dal senatore Fassone, riterrebbero opportuno precisare che i minori possono essere adottati dalle stesse persone affidatarie quando siano scaduti i termini di cui all'articolo 4, comma 4 del provvedimento, nonché inserire al comma 3 del testo proposto dal relatore che l'adozione è consentita, in questa ipotesi, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato.

Il relatore, senatore CALLEGARO si dichiara disponibile a modificare la sua formulazione nel senso anzidetto e presenta quindi un nuovo emendamento (24.1 nuovissimo testo). Dichiara quindi di ritirare il proprio emendamento 24.1.

La Commissione conviene quindi all'unanimità di dare per illustrati gli emendamenti 24.2, 24.3, 24.4, 24.5 e 24.6.

Posto in votazione risulta approvato l'emendamento 24.1 (nuovissimo testo) del relatore Callegaro. Conseguentemente risulta preclusa la votazione di tutti gli altri emendamenti all'articolo 24.

Il relatore, senatore CALLEGARO illustra quindi una nuova formulazione dell'articolo 25 (emendamento 25.2) che modifica il secondo comma dell'articolo 45 della legge n. 184, prevedendo che, se l'adottando non ha compiuto i quattordici anni, deve essere sentito il tutore o chi esercita la potestà genitoriale su di lui. Tale proposta recepisce i contenuti dell'emendamento 25.1 del senatore CARUSO Antonino.

Posto ai voti, l'emendamento 25.2 del relatore Callegaro è approvato. Conseguentemente risulta assorbito l'emendamento 25.1 del senatore Caruso Antonino.

Il relatore, senatore CALLEGARO illustra quindi una nuova formulazione dell'articolo 26 (emendamento 26.2) che introduce alcune modifiche di natura tecnica all'articolo 47 della legge n. 184.

Posto ai voti, il suddetto emendamento risulta approvato. L'emendamento 26.1 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il relatore, senatore CALLEGARO illustra quindi l'emendamento 27.1 (nuovo testo) che modifica l'articolo 49 della legge n. 184, prevedendo che l'adottante deve fare l'inventario dei beni dell'adottato e trasmetterlo al giudice tutelare entro un mese dalla data della comunicazione della sentenza di adozione. Tale proposta recepisce i contenuti dell'emendamento 27.1 del senatore Pinggera.

Posto ai voti, risulta approvato l'emendamento 27.1 (nuovo testo) del senatore Callegaro. Conseguentemente risulta assorbito l'emendamento 27.1 del senatore Pinggera.

Il relatore, senatore CALLEGARO, illustra quindi l'emendamento 27.0.1 che si propone di inserire tra i motivi di revoca dell'adozione, anche il caso di indegnità dell'adottato. Su tale proposta si apre un ampio dibattito in cui intervengono le senatrici SCOPELLITI, BRUNO GANERI e DANIELE GALDI e i senatori RUSSO, CARUSO Antonino e DE LUCA Athos, al termine del quale il relatore CALLEGARO, preso atto della volontà della maggioranza di non modificare il testo vigente della legge n. 184, relativamente ai casi di revoca dell'adozione, dichiara di ritirare il proprio emendamento 27.0.1, riservandosi di ripresentarlo nel corso della discussione in Aula, nonché l'emendamento 27.0.2 di analogo tenore.

Il relatore, senatore CALLEGARO illustra quindi l'emendamento 28.4 che modifica la lettera a) del comma 3 dell'articolo 57 della legge n. 184, per quanto concerne le indagini da parte del Tribunale per i minorenni sull'idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore da parte degli adottanti.

La Commissione conviene quindi all'unanimità di dare per illustrati gli emendamenti 28.1, 28.2 e 28.3.

Posto ai voti, risulta approvato l'emendamento 28.4 del senatore Callegaro, dopo che l'emendamento 28.1 è stato dichiarato decaduto per assenza del proponente. Conseguentemente risulta preclusa la votazione degli emendamenti 28.2 e 28.3.

Il relatore, senatore CALLEGARO illustra quindi l'emendamento 29.1 che modifica l'articolo 313 del codice civile proponendo, rispetto al testo vigente della legge n. 184, modifiche di natura tecnica.

Posto ai voti, risulta quindi approvato l'emendamento 29.1 del relatore Callegaro.

Il relatore, senatore CALLEGARO illustra quindi l'emendamento 30.3 che modifica i primi due commi dell'articolo 314 del codice civile proponendo, rispetto al testo vigente della legge n. 184, modifiche di natura tecnica.

La Commissione conviene quindi di dare per illustrati gli emendamenti 30.1, 30.2, nonché l'emendamento aggiuntivo 30.0.1.

Posto ai voti risulta approvato l'emendamento 30.3 del senatore Callegaro. Conseguentemente è preclusa la votazione degli emendamenti 30.1 e 30.2. L'emendamento aggiuntivo 30.0.1 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il relatore, senatore CALLEGARO illustra quindi l'emendamento 31.9, che si propone di elevare le pene pecuniarie a carico di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che omettano di riferire al Tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, nonché di elevare le sanzioni pecuniarie a carico dei rappresentanti di assistenza pubblici o privati che omettano di trasmettere semestralmente al giudice tutelare l'elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti.

La Commissione conviene quindi all'unanimità di dare per illustrati gli emendamenti 31.2, 31.3, 31.4, 31.5, 31.6, 31.7 e 31.8. Dopo che l'emendamento 31.1 è dichiarato decaduto per assenza del proponente, è posto in votazione l'emendamento 31.9 del senatore Callegaro, che risulta approvato. Conseguentemente è preclusa la votazione dei restanti emendamenti all'articolo 31.

Il relatore, senatore CALLEGARO illustra quindi gli emendamenti 32.4 e 32.5 che si propongono, il primo, una modifica di natura meramente tecnica, il secondo, un'elevazione della multa a carico di chiunque svolga opera di mediazione per affidare a terzi un minore, in violazione delle norme di legge in materia di adozione.

La Commissione conviene quindi all'unanimità di dare per illustrati gli emendamenti 32.1, 32.2 e 32.3.

Dichiarati decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 32.2 e 32.3, risultano approvati gli emendamenti del relatore 32.4 e 32.5. Conseguentemente è preclusa la votazione dell'emendamento 32.3.

Il relatore, senatore CALLEGARO illustra quindi l'emendamento 33.5 che eleva la pena pecuniaria a carico di chi, essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio, fornisca notizie atte a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione. La Commissione conviene quindi di dare per illustrati gli emendamenti 33.1, 33.2, 33.3 e 33.4.

Posto ai voti risulta approvato l'emendamento 33.5 del senatore Callegaro. Conseguentemente risulta preclusa la votazione degli altri emendamenti all'articolo 33.

Il relatore, senatore CALLEGARO si dichiara quindi contrario ai contenuti degli emendamenti tendenti a inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 33, in particolare ritiene non proponibile l'istituzione dell'anagrafe nazione e regionale dei minori istituzionalizzati. Il senatore CARUSO Antonino si dichiara d'accordo, in quanto tale previsione confliggebbe con le disposizioni normative vigenti a tutela dei dati personali.

La Commissione conviene quindi di dare per illustrati gli emendamenti aggiuntivi 33.0.1, 33.0.2, 33.0.3, 33.0.4, 33.0.5, 33.0.6, 33.0.7, 33.0.8, 33.0.9, 33.0.10, 33.0.11, 33.0.12 e 33.0.13. Il senatore DE LUCA Athos dichiara di ritirare l'emendamento 33.0.6.

La senatrice SCOPELLITI, dopo aver dichiarato di ritirare il proprio emendamento 33.0.1, si dichiara disponibile a trasformare in un ordine del giorno i contenuti del proprio emendamento 33.0.5, che si propone di agevolare l'adozione e l'affidamento di minori disabili o portatori di *handicap* prevedendo che il Ministero per gli affari sociali determini misure e modalità di esenzione fiscale ovvero di assegnazione di finanziamenti, da destinare ai soggetti affidatari e adottanti. Il relatore CALLEGARO si dichiara disponibile a sottoscrivere tale ordine del giorno, non ritenendo invece opportuno inserire tale previsione nel provvedimento in discussione. La senatrice DANIELE GALDI, premesso di condividere le finalità di tale ordine del giorno, riterrebbe opportuno impegnare il Governo affinché tali misure di esenzione fiscale fossero contenute nella nuova legge finanziaria. La senatrice SCOPELLITI si dichiara favorevole e la Commissione all'unanimità accoglie il seguente ordine del giorno:

la Commissione speciale in materia d'infanzia,

in occasione della trattazione del provvedimento in materia di adozione, impegna il Governo:

nell'ambito della prossima legge finanziaria, al fine di agevolare l'adozione e l'affidamento di minori disabili o portatori di *handicap*, a determinare le misure e le relative modalità di esenzione fiscale ovvero di assegnazione di finanziamenti, da destinare ai soggetti affidatari e adottanti.

0/130-bis-160-bis-445-bis-1697-bis-852-1895-3128-3228/.1-infanzia

Gli emendamenti aggiuntivi 33.0.2 , 33.0.3, 33.0.4, 33.0.7, 33.0.8, 33.0.9, 33.0.10, 33.0.11, 33.0.12 e 33.0.13 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

Il relatore, senatore CALLEGARO illustra quindi l'emendamento 34.1, che si propone di modificare il codice civile nel senso di contemplare l'allontanamento dalla casa familiare del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore, nonché di prevedere che genitore e minore siano assistiti da un difensore anche a spese dello Stato, nei casi previsti dalle vigenti leggi. Il relatore ricorda che si tratta di questioni, già ampiamente discusse, ma precedentemente accantonate con riferimento all'articolo 4, essendosi ritenuto più opportuno collocarle tra gli articoli finali del provvedimento, in quanto modifiche del codice civile.

Sull'opportunità o meno di inserire tali previsioni si apre un dibattito in cui intervengono i senatori RUSSO e CARUSO Antonino, al termine del quale, posto in votazione, l'emendamento 34.1 del relatore CALLEGARO risulta approvato.

Il relatore, senatore CALLEGARO illustra quindi l'emendamento 35.1 che si propone di modificare l'articolo 80 della legge n. 184, inserendo tra le disposizioni normative che si applicano anche agli affidatari le previsioni di cui alla legge 8 marzo 2000 n. 53, relativa ai congedi parentali. Il comma 3 esplicita che alle persone affidatarie si estendano tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia e riposi giornalieri già previsti per i genitori biologici. Il relatore ricorda che anche queste sono disposizioni su cui si era già ampiamente sviluppato il dibattito con riferimento all'articolo 5. In tale occasione si era ritenuto di dare più congrua collocazione a tali previsioni, intendendole quali modifiche all'articolo 80 della legge n. 184.

Posto ai voti l'emendamento 35.1 del relatore Callegaro risulta approvato.

Il relatore, senatore CALLEGARO illustra l'emendamento 36.1 che prevede che i membri del Parlamento possano visitare senza autorizzazione e senza obbligo di preavviso le comunità di tipo familiare, gli istituti e ogni altra struttura che ospiti minori in affidamento. La proposta riproduce sostanzialmente i contenuti dell'emendamento 2.34 del senatore Cortelloni precedentemente accantonato.

Posto ai voti, risulta approvato l'emendamento 36.1 del senatore Callegaro. Conseguentemente è assorbito l'emendamento 2.34 del senatore Cortelloni.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 6.17 (nuovo testo) del relatore Callegaro, tendente a inserire un nuovo articolo dopo l'articolo 5 della legge n. 184 ed accantonato nella seduta del 10 maggio 2000.

Accogliendo le indicazioni della Commissione, il relatore CALLEGARO si dichiara disponibile a ritirarlo così come ritira la primitiva ver-

sione dell'articolo 6 del testo. Conseguentemente risultano decaduti gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20 e 6.21 ad esso presentati, che la Commissione aveva convenuto all'unanimità di dare per illustrati.

La Commissione conviene quindi di rinviare alla prossima seduta le deliberazioni concernenti il coordinamento del testo e la votazione finale del provvedimento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI GIOVEDÌ 29 GIUGNO

Il Presidente avverte che la seduta della Commissione già convocata per domani, giovedì 29 giugno alle ore 13,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 22,30.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL
RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 130-bis, 160-bis,
445-bis, 1697-bis, 852, 1895, 3128 E 3228**

Art. 24.

Sostituire l'articolo con il seguente:

L'articolo 44 della legge n.184 è sostituito dal seguente: «Art. 44. –
1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condi-
zioni di cui al primo comma dell'articolo 7-bis:

a) da persone unite al minore, orfano di padre e di madre, o anche
figlio di genitori in gravi e irreversibili condizioni di salute, da vincolo di
parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente
alla perdita dei genitori;

b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo
dell'altro coniuge;

c) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadot-
tivo;

d) quando siano scaduti i termini di cui all'articolo 4 comma 4.

2. L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in
presenza di figli legittimi.

3. Nei casi di cui alle lettere a) e c) l'adozione è consentita, oltre che
ai coniugi, anche a chi non è coniugato.

4. Se l'adottante è persona coniugata e non separata, all'adozione del
minore può essere dato luogo solo se la domanda è presentata da entrambi
i coniugi.

5. L'adottante deve superare di almeno diciotto anni l'età di coloro
che intende adottare. Tale limite può essere derogato da parte degli organi
competenti, quando sussistano validi motivi per la realizzazione dell'unità
familiare».

24.1 (Nuovo testo)

CALLEGARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

L'articolo 44 della legge n. 184 è sostituito dal seguente: «Art. 44. –
6. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condi-
zioni di cui al primo comma dell'articolo 7-bis:

e) da persone unite al minore, orfano di padre e di madre, o anche
figlio di genitori in gravi e irreversibili condizioni di salute, da vincolo di

parentela fino al sesto grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitori, ovvero all'insorgere delle predette condizioni di salute;

f) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;

g) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo;

h) dalle persone affidatarie quando siano scaduti i termini di cui all'articolo 4 comma 4.

7. L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli legittimi.

8. Nei casi di cui alle lettere a), c) e d) l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato.

9. Se l'adottante è persona coniugata e non separata, all'adozione del minore può essere dato luogo solo se la domanda è presentata da entrambi i coniugi.

10. L'adottante deve superare di almeno diciotto anni l'età di coloro che intende adottare. Tale limite può essere derogato da parte degli organi competenti, quando sussistano validi motivi per la realizzazione dell'unità familiare».

24.1 (Nuovissimo testo)

CALLEGARO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«d) quando siano scaduti i termini di cui all'articolo 4 comma 4».

24.1

CALLEGARO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) da persone, anche non coniugate, unite con il minore da rapporto stabile e preesistente al momento in cui i suoi genitori naturali sono deceduti o risultano essere stati colpiti da conclamata infermità avente carattere di gravità ed irreversibilità».

24.2

CARUSO Antonino, Bucciero

All'articolo 44, comma 2, della legge n. 184/83 aggiungere il seguente periodo: «Nei casi di cui alle lettere a) e c) l'adozione è consentita anche a persone non coniugate».

24.3

DE LUCA Athos

Al comma 4, dell'articolo 44 richiamato, sostituire le parole: «può essere derogato da parte degli organi competenti» con le seguenti: «può essere disatteso».

24.4 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MONTAGNINO, ROBOL, ZILIO, DONDEYNAZ

Al comma 4, dell'articolo 44 richiamato, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «tale limite può essere disatteso nell'interesse del minore da adottare».

24.5 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MONTAGNINO, ROBOL, ZILIO, DONDEYNAZ

Al comma 4, dell'articolo 44 richiamato, sostituire le parole: «il minore deve essere adottato» con le seguenti: «all'adozione del minore può essere dato luogo solo se la domanda è presentata».

24.6 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MONTAGNINO, ROBOL, ZILIO, DONDEYNAZ

Art. 25.

Sostituire l'articolo con il seguente:

Il secondo comma dell'articolo 45 della legge n. 184 è sostituito dal seguente: «1. Se l'adottando non ha compiuto i quattoridici anni, deve essere sentito il tutore o chi esercita la potestà genitoriale su di lui».

25.2 CALLEGARO

Al comma 1, all'articolo 44 ivi richiamato, al capoverso 1 sostituire le parole: «il suo legale rappresentante» con le seguenti: «il tutore o chi esercita la potestà genitoriale su di lui».

25.1 CARUSO Antonino, BUCCIERO

Art. 26.

Sostituire l'articolo con il seguente:

L'articolo 47 della legge n. 184 è sostituito dal seguente: «Art. 47. – 1. L'adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronuncia. Finché la sentenza non è emanata, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro consenso.

2. Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione della sentenza, si può procedere, su istanza dell'altro coniuge, al compimento degli atti necessari per l'adozione.

3. Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell'adottante».

26.2

CALLEGARO

Alla fine dell'articolo, in luogo di: «decreto motivato» si scriva: «sentenza motivata».

26.1

PELLICINI

Art. 27.

Sostituire l'articolo con il seguente.

L'articolo 49 della legge n.184 è sostituito dal seguente: «Art. 49. – 1. L'adottante deve fare l'inventario dei beni dell'adottato e trasmetterlo al giudice tutelare entro un mese dalla data della comunicazione della sentenza di adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo X del libro primo del codice civile.

2. L'adottante che omette di fare l'inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele può essere privato dell'amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni».

27.1 (Nuovo testo)

CALLEGARO

Al comma 1, dell'articolo 49 richiamato, dopo le parole: «dalla data della» inserire le seguenti: «comunicazione della».

27.1

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MONTAGNINO, ROBOL, ZILIO, DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. All'articolo 51 comma 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo le parole: "nel minimo a tre anni" aggiungere le seguenti: "ovvero nel caso di indegnità dell'adottato"».

27.0.2

CALLEGARO

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

Art. 27-bis.

L'articolo 51 della legge n. 184 è sostituito dal seguente: «Art. 51. –

1. La revoca dell'adozione può essere pronunciata dal tribunale su domanda dell'adottante, quando l'adottato maggiore di quattordici anni abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, si sia reso colpevole verso di loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni, ovvero nel caso di indegnità dell'adottato.

2. Se l'adottante muore in conseguenza dell'attentato, la revoca dell'adozione può essere chiesta da coloro ai quali si devolvrebbe l'eredità in mancanza dell'adottato e dei suoi discendenti.

3. Il tribunale, assunte informazioni ed effettuato ogni opportuno accertamento e indagine, sentiti il pubblico ministero, l'adottante e l'adottato, pronuncia la sentenza.

4. Il tribunale, sentito il pubblico ministero ed il minore, può emettere altresì i provvedimenti opportuni con decreto in camera di consiglio circa la cura della persona del minore, la rappresentanza e l'amministrazione dei beni.

5. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

6. Nei casi in cui siano adottati i provvedimenti di cui al quarto comma, il tribunale li segnala al giudice tutelare ai fini della nomina di un tutore».

27.0.1

CALLEGARO

Art. 28.

Sostituire l'articolo con il seguente:

La lettera a) del comma 3 dell'articolo 57 della legge n. 184 è sostituita dalla seguente:

a) L'idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti.

28.4

CALLEGARO

Sopprimere l'articolo.

28.1

PINGGERA, THALER AUSSEHOFER, MONTAGNINO, ROBOL, ZILIO, DONDEYNAZ

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28. – 1. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 57 della legge n. 184 è sostituita dalla seguente:

a) la capacità di educare il minore, il contesto ambientale in cui vivono gli adottanti».

28.2

SALVATO

Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 57 ivi richiamato sopprimere le parole: «l'idoneità affettiva e».

28.3

SCOPELLITI, CENTARO, PIANETTA

Art. 29.

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. L'articolo 313 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 313. – (*Provvedimento del tribunale*). – Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.

L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la corte d'appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero».

29.1

CALLEGARO

Art. 30.

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. I primi due commi dell'articolo 314 del codice civile sono sostituiti dai seguenti: «la sentenza definitiva che pronuncia l'adozione è trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito registro e comunicata all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.

Con la procedura di cui al comma precedente deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato».

30.3

CALLEGARO

Al comma 1, all'articolo 314 del codice civile ivi richiamato, al capoverso 1 sostituire la parola: «trascritta» con le seguenti: «immediatamente trascritta» e conseguentemente sostituire le parole: «entro il decimo giorno successivo a quello» con le seguenti: «dopo il ricevimento».

30.1

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Al comma 1, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «dieci».

30.2

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MONTAGNINO, ROBOL, ZILIO, DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. L'articolo 336, comma 3, è sostituito dal seguente: "In caso di urgente necessità il Tribunale può adottare, anche d'ufficio, previa audizione dei genitori, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio. Laddove vi sia pericolo attuale e concreto di grave pregiudizio per il minore i genitori devono essere sentiti entro 10 giorni dall'emanazione del provvedimento. I provvedimenti temporanei hanno efficacia di mesi sei e non sono rinnovabili".

30.0.1

CORTELLONI

Art. 31.

Sostituire l'articolo con il seguente:

L'articolo 70 della legge n.184 è sostituito dal seguente: «Art. 70. – 1. I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di riferire al tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono puniti ai sensi dell'articolo 328 del codice penale. Gli esercenti un servizio di pubblica necessità sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000.

2. I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di trasmettere semestralmente al giudice tutelare l'elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti, o assumono atteggiamenti dilatori, ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi, sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a lire 5.000.000.

31.9

CALLEGARO

L'articolo 31 è soppresso.

31.1

SALVATO

Al comma 1 dell'articolo 70 richiamato, sostituire le parole: «puniti ai sensi dell'articolo 328 del codice penale» con le seguenti: «sospesi per 2 mesi dal servizio e in caso di recidiva licenziati».

31.2

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MONTAGNINO, ROBOL, ZILIO, DONDEYNAZ

Al comma 1 dell'articolo 70 richiamato, sostituire le parole: «pena della reclusione fino ad un anno o con la multa» con le seguenti: «sanzione amministrativa».

31.3

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MONTAGNINO, ROBOL, ZILIO, DONDEYNAZ

L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 70 ivi richiamato, è sostituito dal seguente: «Gli esercenti di un servizio di pubblica necessità sono puniti con la multa da lire 300.000 a lire 3.000.000».

31.4

SCOPELLITI, CENTARO

Al comma 1, all'articolo 70 richiamato, sopprimere il comma 2.

31.5

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MONTAGNINO, ROBOL, ZILIO, DONDEYNAZ

Al comma 2 dell'articolo 70 ivi richiamato, sono sopresse le seguenti parole: «con la pena della reclusione fino ad 1 anno o».

31.6

SCOPELLITI, CENTARO

Al comma 2, all'articolo 70 richiamato, sostituire le parole: «sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno, o con la multa da

lire 500.000 a lire 5.000.000» con le seguenti: «sono soggetti alla sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 5.000.000».

31.7 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MONTAGNINO, ROBOL, ZILIO, DONDEYNAZ

Al comma 2, all'articolo 70 richiamato, sopprimere le parole: «o assumono atteggiamenti dilatori, ovvero forniscono informazioni inesatte circa i rapporti familiari concernenti i medesimi».

31.8 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MONTAGNINO, ROBOL, ZILIO, DONDEYNAZ

Art. 32.

Sopprimere l'articolo.

32.1 SALVATO

Sopprimere il comma 1.

32.2 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MONTAGNINO, ROBOL, ZILIO, DONDEYNAZ

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il primo comma dell'articolo 71 della legge n. 184 è sostituito dal seguente: «Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con carattere definitivo un minore, ovvero lo avvia all'estero perché sia definitivamente affidato, è punito con la reclusione da uno a tre anni».

32.4 CALLEGARO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il sesto comma dell'art. 71 della legge n. 184 è sostituito dal seguente: «Chiunque svolga opera di mediazione al fine di realizzare l'affidamento di cui al primo comma è punito con la reclusione fino ad un anno o con multa da lire 500.000 a lire 5.000.000».

32.5 CALLEGARO

Al comma 2, sostituire le parole: «è punito con la reclusione fino ad un anno o con multa» con le seguenti: «è soggetto alla sanzione amministrativa».

32.3 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MONTAGNINO, ROBOL, ZILIO, DONDEYNAZ

Art. 33.

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. Il primo comma dell'articolo 73 della legge n. 184 è sostituito dal seguente: «chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000».

33.5 CALLEGARO

Al comma 1, sostituire le parole: «reclusione fino a sei mesi o con una multa da lire 200.000 a lire 2.000.000» con le seguenti: «sanzione amministrativa da lire 2.000.000 a lire 25.000.000».

33.1 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MONTAGNINO, ROBOL, ZILIO, DONDEYNAZ

Il comma 1 dell'articolo 73 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«1. Chiunque, essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio, fornisce, per un minore che sia stato adottato, notizie atte a collegare lo stato precedente con quello di figlio legittimo per adozione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000, salvo le ipotesi di cui all'articolo 28».

33.2 MAZZUCA POGGIOLINI, OCCHIPINTI

Al comma 1 dell'articolo 73 ivi richiamato, sostituire le parole: «con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000» con le seguenti: «con la multa da lire 50.000.000 a lire 100.000.000».

33.3 SCOPELLITI, CENTARO

Al comma 2 dell'articolo 73 ivi richiamato, sostituire le parole: «della reclusione da sei mesi a tre anni» con le seguenti: «con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e con la multa da lire 50.000.000 a lire 100.000.000».

33.4

SCOPELLITI, CENTARO

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 34.

1. Al comma 2 della legge 30 luglio 1990, n. 217, dopo le parole: "non manifestamente infondate" aggiungere le seguenti: "nei procedimenti relativi alla materia di adozione e di affidamento"».

33.0.1

SCOPELLITI, CENTARO, PIANETTA

Dopo l'articolo 33, è aggiunto il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Dopo l'articolo 82 della legge n. 184 del 1983 è introdotta la seguente sezione a cui fanno capo i seguenti articoli:

"Titolo VII" "Istituzione dell'anagrafe nazionale e regionale dei minori istituzionalizzati"».

33.0.2

MAZZUCA POGGIOLINI, OCCHIPINTI

Dopo l'articolo 82, inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

*(Istituzione dell'anagrafe nazionale e regionale
dei minori istituzionalizzati)*

1. Al fine di avere un quadro completo dei minori istituzionalizzati, conoscere le cause e i motivi che hanno determinato la loro istituzionalizzazione e la loro permanenza in istituto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge è istituita l'anagrafe nazionale e regionale dei minori, i cui compiti sono:

a) fare una mappa degli istituti e comunità alloggio o case famiglia che ospitano minori allontanati e non dalla famiglia;

- b) raccogliere i dati dei minori presenti negli istituti;
- c) raccogliere i dati dei minori italiani e stranieri e per i quali non è andata a buon fine l'adozione, l'affidamento preadottivo o l'affidamento eterofamiliare, conoscerne le cause e i motivi;
- e) allestire una banca dati completa di una scheda personale di ogni minore e per il quale è già pronunciata sentenza di adozione al fine di avere un elenco dei minori adottabili;
- f) redigere una relazione per il Parlamento sulla situazione dei minori istituzionalizzati.

2. L'anagrafe nazionale è istituita presso il Dipartimento affari sociali della Presidenza del Consiglio, mentre l'anagrafe regionale è istituita presso l'Assessorato delle politiche sociali di ogni regione, e le province autonome di Trento e Bolzano.

3. Le Regioni sprovviste dell'Assessorato delle politiche sociali sono tenute a provvederne la sua costituzione entro e non oltre tre mesi dall'entrata in vigore della legge.

4. Il Ministro della solidarietà sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto nomina le persone responsabili al funzionamento, alla cura e al buon andamento dell'anagrafe nazionale, e stabilisce con regolamento le modalità di funzionamento, e delle riunioni della stessa.

5. Il presidente della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, nomina con delibera di giunta le persone responsabili al funzionamento, alla cura ed al buon andamento dell'anagrafe regionale, e stabilisce con regolamento le modalità di funzionamento, e delle riunioni della stessa».

33.0.3

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 82-ter.

1. Il Ministero per la solidarietà sociale invia ogni anno ai due rami del Parlamento una relazione aggiornata, completa di dati e delle cause, sulla situazione anagrafica dei minori istituzionalizzati».

33.0.4

MAZZUCA POGGIOLINI

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Al fine di agevolare l'adozione e l'affidamento di minori disabili o portatori di *handicap*, il Ministero per gli affari sociali con apposito decreto, da emanare entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, determina le misure e le relative modalità di esenzione fiscale ovvero di assegnazione di finanziamenti, da destinare ai soggetti affidatari e adottanti».

33.0.5

SCOPELLITI, CENTARO, PIANETTA

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Dopo l'articolo 80 della legge 4 maggio 1983, n. 184, inserire il seguente:

"Art. 80-bis. A favore dei genitori adottivi di minori di età superiore a dieci anni, di minori disabili o affetti da gravi o permanenti patologie, possono essere disposte le opportune provvidenze economiche ed un adeguato sostegno assistenziale nelle forme stabilite dall'articolo 80 della legge 4 maggio 1983, n. 184"».

33.0.6

DE LUCA Athos

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Le norme dell'articolo 39-*quater* della legge n. 476 del 1998 sono estese ai genitori adottivi e affidatari di minori, qualsiasi sia l'età del loro inserimento familiare».

33.0.7

SELLA DI MONTELUCE

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 34.

1. Dopo l'articolo 82 della legge n. 184 del 1983 è introdotto il seguente:

"Titolo VII" "Istituzione dell'anagrafe nazionale e regionale dei minori istituzionalizzati"».

33.0.8

MONTAGNINO

Dopo l'articolo 33, aggiungere i seguenti:

Art. 35.

*(Istituzione dell'anagrafe nazionale e regionale
dei minori istituzionalizzati)*

«Art. 83.

1. Al fine di avere un quadro completo dei minori istituzionalizzati, conoscere le cause e i motivi che hanno determinato la loro istituzionalizzazione e la loro permanenza in istituto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge è istituita l'anagrafe nazionale e regionale dei minori.

2. L'anagrafe nazionale è istituita presso il Dipartimento affari sociali della Presidenza del Consiglio, mentre l'anagrafe regionale è istituita presso l'Assessorato delle politiche sociali di ogni regione, e le province autonome di Trento e Bolzano.

3. Le regioni sono tenute a provvederne la sua costituzione entro e non oltre tre mesi dall'entrata in vigore della legge.

4. Il Ministro della solidarietà sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto nomina le persone responsabili al funzionamento, alla cura e al buon andamento dell'anagrafe nazionale, e stabilisce con regolamento le modalità di funzionamento, e delle riunioni della stessa.

5. Il presidente della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, nomina con delibera di giunta le persone responsabili al funzionamento, alla cura e al buon andamento dell'anagrafe regionale, e stabilisce con regolamento le modalità di funzionamento, e delle riunioni della stessa».

33.0.9

MONTAGNINO

Dopo l'articolo 33, aggiungere i seguenti:

Art. 36.

(Composizione e compiti dell'anagrafe nazionale)

«Art. 84.

1. L'anagrafe nazionale è così composta:

a) dodici membri esperti di tematiche minorili e familiari scelti fra avvocati, psicologi e responsabili di associazioni del volontariato sociale che si occupano di minori, adozioni e famiglia;

b) un rappresentante del Ministero della solidarietà sociale, del Ministero di grazia e giustizia, del Ministero della sanità, del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero degli esteri;

c) un rappresentante delle regioni nominato dalla Conferenza per i rapporti fra Stato e regioni;

d) un rappresentante dell'Anci appositamente nominato;

e) un rappresentante delle province autonome di Trento e Bolzano.

2. L'anagrafe nazionale è presieduta dal Ministro per la solidarietà sociale o da persona da lui delegata che sia esperta principalmente in materia di adozione e affidamento.

3. Non possono essere nominati a far parte dell'anagrafe nazionale dei minori i giudici o magistrati di qualsiasi tribunale e le assistenti sociali.

4. I compiti dell'anagrafe nazionale dei minori sono i seguenti:

a) fare una mappa degli istituti e comunità alloggio o case famiglia che ospitano minori allontanati e non dalla famiglia;

b) raccogliere i dati dei minori presenti negli istituti;

c) raccogliere i dati dei minori italiani e stranieri che sono stati dichiarati adottabili o in affidamento preadottivo;

d) raccogliere i dati dei minori italiani e stranieri e per i quali non è andata a buon fine l'adozione, l'affidamento preadottivo o l'affidamento eterofamiliare, conoscerne le cause e i motivi;

e) allestire una banca dati completa di una scheda personale di ogni minore e per il quale è già pronunciata sentenza di adozione al fine di avere un elenco dei minori adottabili;

f) redarre una relazione per il Parlamento sulla situazione dei minori istituzionalizzati».

Dopo l'articolo 33, aggiungere i seguenti:

Art. 37.

(Composizione e compiti dell'anagrafe regionale)

«Art. 85.

1. L'anagrafe regionale è così composta:

- a) dieci membri esperti di tematiche minorili e familiari scelti fra avvocati, psicologi e responsabili di associazioni del volontariato sociale operante in regione nel settore minori, adozioni e famiglia;
- b) un rappresentante della regione;
- c) un rappresentante dell'ANCI regionale;
- d) un rappresentante di ogni provincia della regione.

2. L'anagrafe è presieduta dall'Assessore alle politiche sociali o da persona da lui delegata che sia esperta principalmente in materia di adozione e affidamento.

3. Non possono essere nominati a far parte dell'anagrafe regionale le persone indicate al comma 3 dell'articolo 36 che introduce l'articolo 84.

4. I compiti dell'anagrafe regionale dei minori sono i seguenti:

- a) fare una mappa degli istituti e comunità alloggio o case famiglia che ospitano minori allontanati e non dalla famiglia;
- b) raccogliere i dati che pervengono dai comuni, dagli istituti, dalle comunità di tipo familiare, dal tribunale per i minorenni relativi alle presenze di minori italiani e stranieri nelle strutture;
- c) confrontarli con quelli forniti dai comuni;
- d) raccogliere i dati dei minori italiani e stranieri che sono stati dichiarati adottabili o in affidamento preadottivo;
- e) raccogliere i dati dei minori italiani e stranieri e per i quali non è andata a buon fine l'adozione, l'affidamento preadottivo o l'affidamento eterofamiliare, conoscerne le cause e i motivi;
- f) inviare ogni quattro mesi all'anagrafe nazionale i dati e una relazione aggiornata sull'andamento e situazione regionale».

Dopo l'articolo 33, aggiungere i seguenti:

Art. 38.

(Informativa al Parlamento)

«Art. 86.

1. Il Ministro per la solidarietà sociale invia ogni sei mesi ai due rami del Parlamento una relazione aggiornata, completa di dati, delle cause, e motivi sulla situazione anagrafica dei minori istituzionalizzati.

2. Il Parlamento, qualora ne ravvisi la necessità può richiedere al Ministro per la solidarietà sociale di rispondere di persona avanti alle Camere in merito alla relazione».

33.0.12

MONTAGNINO

Dopo l'articolo 33, aggiungere i seguenti:

Art. 39.

(Quantificazione di spese e variazioni di bilancio)

«Art. 87.

1. I Ministri del tesoro e delle finanze, quantificano le spese per l'istituzione, il mantenimento ed i compensi dei membri dell'anagrafe nazionale dei minori, e sono autorizzati ad apportare le variazioni di bilancio.

2. L'assessore regionale al bilancio, quantifica le spese per l'istituzione, il mantenimento ed i compensi dei membri dell'anagrafe regionale dei minori, ed è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio».

33.0.13

MONTAGNINO

Art. 34.

Sostituire l'articolo con il seguente:

Dopo l'articolo 73 della legge n. 184, è inserito il seguente:
«Art. 73-bis. – 1. All'articolo 330, comma 2, del codice civile, nonché all'articolo 333, comma 1, del codice civile aggiungere le parole "ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 336 del codice civile aggiungere il seguente comma 3-bis "Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore, anche a spese dello Stato nei casi previsti dalle vigenti leggi".

34.1

CALLEGARO

Art. 35.

Sostituire l'articolo con il seguente:

L'articolo 80 della legge n. 184 è sostituito dal seguente: «Art. 80. –

1. Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell'affidatario.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, gli articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 e le disposizioni di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53, si applicano anche agli affidatari di cui al comma precedente.

3. Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici.

4. Le Regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche».

35.1

CALLEGARO

Art. 36.

Sostituire l'articolo con il seguente:

Dopo l'articolo 81 della legge n. 184 è inserito il seguente: «Art. 81-bis. – I membri del Parlamento possono visitare senza autorizzazione e senza obbligo di preavviso le Comunità di tipo familiare, gli istituti e ogni altra struttura che ospiti minori in affidamento; tali visite devono svolgersi secondo modalità tali da garantire il rispetto delle normali attività e della funzionalità del servizio.

36.1

CALLEGARO

Art. 2.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«3. I Membri del Parlamento possono visitare senza autorizzazione le Casa-Famiglia, le Comunità-Alloggio, gli Istituti e ogni altra struttura che ospiti minori in affidamento.

Le visite non abbisognano di preavviso e devono svolgersi secondo modalità tali da garantire il rispetto delle normali attività e della funzionalità del servizio.

Nel corso della visita i membri del Parlamento, accompagnati dal personale della struttura o da un suo delegato, ricevono tutte le informazioni relative alla struttura e agli ospiti, con i quali il Parlamentari possono incontrarsi e conferire».

2.34

CORTELLONI

Art. 6.

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. Dopo l'articolo 5 della legge n. 184 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. – 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano determinano criteri, condizioni e modalità di sostegno delle comunità di tipo familiare, alle quali vengono dati in affidamento minori in difficoltà temporanea, affinché tale intervento si possa fondare, indipendentemente dalle condizioni economiche, anche in attuazione dell'articolo 80, terzo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti gli enti locali, redigono l'elenco delle comunità ritenute idonee ad espletare le attività di cui al comma 1. Tali comunità – non accorpabili tra loro – devono consistere in un nucleo di convivenza organizzato sul modello familiare e caratterizzato dalla presenza di operatori che abbiano caratteristiche personali e professionali analoghe a quelle parentali.

3. L'apertura ed il funzionamento delle comunità di tipo familiare è subordinata ad apposita autorizzazione delle regioni o delle province autonome rilasciata, previo parere espresso dagli enti locali con propria delibera, sulla base dell'accertamento dei requisiti e dell'affidabilità dei gestori.

4. Gli enti locali hanno il compito di svolgere attività di controllo e vigilanza in collaborazione con la magistratura minorile e con il servizio di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale sia sulle comunità di tipo familiare che sugli istituti di assistenza pubblici o privati.

5. In caso di inadempienza degli obblighi o del venir meno di requisiti, le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono sospendere temporaneamente o revocare definitivamente l'autorizzazione concessa alle comunità di tipo familiare per minori, con conseguente chiusura della comunità stessa.

6. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui ai commi precedenti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un fondo per la gestione delle comunità di tipo familiare per l'affidamento dei minori.

6.17 (Nuovo testo)

CALLEGARO

All'articolo 6, l'articolo 5-bis, ivi riportato, è abrogato.

6.1

SCOPELLITI, CENTARO, PIANETTA

Sopprimere l'articolo.

6.2

CARUSO Antonino, BUCCIERO

Sopprimere l'articolo.

6.3

DANIELE GALDI, BERNASCONI, FASSONE, CAMERINI, SALVATO,
RUSSO

Dopo l'articolo 5 della legge n. 184 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. – Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti gli enti locali, redigono l'elenco delle comunità ritenute idonee all'affidamento di minori, perchè in grado di garantire un trattamento individualizzato, mediante la presenza di operatori che abbiano caratteristiche personali e professionali adeguate.

2. L'apertura ed il funzionamento delle comunità di tipo familiare è subordinata ad apposita autorizzazione delle regioni o delle province autonome rilasciata, previo parere espresso dagli enti locali con propria delibera, basata sulla valutazione della sua idoneità.

3. Gli enti locali svolgono l'attività, il controllo e la vigilanza avvalendosi anche del servizio dell'Azienda Unità Sanitaria Locale (ASL) e delle Aziende ospedaliere ed inviano semestralmente una relazione al giudice tutelare sull'attività svolta.

4. In caso di inadempienza degli obblighi o del venire meno di requisiti, le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano so-

spendono temporaneamente o revocano definitivamente l'autorizzazione concessa alle comunità di tipo familiare per minori, con conseguente chiusura della comunità stessa».

6.4

OCCHIPINTI, MAZZUCA POGGIOLINI

Al comma 1, dopo le parole: «di fatto» aggiungere: «o a conviventi more uxorio da almeno tre anni ai sensi della dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

6.5

BERNASCONI, CAMERINI, DANIELE GALDI, RUSSO

Al comma 1, eliminare: «da almeno tre anni» fino a: «di fatto».

6.6

BRUNO GANERI

Al comma 1, aggiungere dopo: «coniugi uniti in matrimonio a coppia di fatto o ad una singola persona».

6.7

BRUNO GANERI

Sostituire il comma 2, con il testo vigente della legge 4 maggio 1983, n. 184.

6.8

FASSONE

Al comma 2, dopo le parole: «non accorpabili fra di loro» aggiungere le parole: «aventi una capienza massima di otto posti, inseriti nel normale contesto abitativo».

6.9

RESCAGLIO, LO CURZIO

Al comma 2, eliminare da «e di non più di quarantacinque anni», aggiungere: «il Giudice stabilisce l'età dell'adottato».

6.10

BRUNO GANERI

Al comma 2, dell'articolo 5-bis richiamato, sostituire le parole: «in un nucleo» con le seguenti: «in uno o più nuclei».

6.11 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MONTAGNINO, ROBOL, ZILIO, DONDEYNAZ

All'articolo 5-bis, comma 2, dopo: «parentali» aggiungere «valorizzando altresì il coinvolgimento attivo di famiglie affidatarie che possono sostituire le prestazioni professionali di parte degli operatori stessi».

6.12 PIANETTA, MAGGIORE, TOMASSINI

Al comma 2, dell'articolo 5-bis aggiungere, dopo le parole: «non accorpabili fra di loro» le seguenti parole: «aventi una capienza massima di otto posti, inserite nel normale contesto abitativo».

6.13 SELLA DI MONTELUCE

Al comma 2, dopo l'ultimo periodo, inserire il seguente: «I rapporti con la famiglia naturale devono essere in ogni caso mantenuti; laddove sia nell'interesse del minore le visite avvengono in ambiente protetto e alla presenza degli operatori».

6.14 CORTELLONI

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le comunità di tipo familiare non potranno ospitare al loro interno più di cinque minori contemporaneamente».

6.15 MONTAGNINO

Il comma 3 è così sostituito:

«3. Dai limiti di cui al comma precedente è possibile, nell'esclusivo interesse del minore, discostarsi in modo ragionevolmente contenuto, quando dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore».

6.16 MAZZUCCA POGGIOLINI, OCCHIPINTI

All'articolo 6, nel testo dell'introdotta articolo 5-bis, comma 4, dopo le parole: «Azienda sanitaria locale» aggiungere le seguenti: «sia sulle comunità di tipo familiare che sugli istituti di assistenza pubblici o privati».

6.17

CALLEGARO

All'articolo 6, nel testo dell'introdotta articolo 5-bis, comma 4, sostituire le parole: «dell'Azienda sanitaria locale (ASL)» con le seguenti: «dell'Azienda sanitaria locale».

6.18

CALLEGARO

Al comma 6, dell'articolo 5-bis richiamato, sostituire la parola: «istituiscono» con le seguenti: «possono istituire».

6.19

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MONTAGNINO, ROBOL, ZILIO, DONDEYNAZ

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Le disposizioni dei titoli I e II della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti dei relativi statuti e delle relative norme di attuazione».

6.20

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, MONTAGNINO, ROBOL, ZILIO, DONDEYNAZ

All'articolo 6, nel testo dell'introdotta articolo 5-bis, comma 7, sostituire la parola: «sentita» con le seguenti: «d'intesa con».

6.21

CALLEGARO

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 2000

216^a Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(Doc. LXXXVII, n. 7) *Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea*
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 15 giugno.

Il presidente relatore BEDIN riepilogando i termini del dibattito sulla relazione precedentemente esposta, sottolinea come il documento in titolo, unitamente al programma legislativo della Commissione, attualmente all'esame della Giunta, costituiscano degli strumenti essenziali per consentire il coinvolgimento del Parlamento nelle scelte di fondo dell'Unione europea. Il coinvolgimento dei Parlamenti nazionali su tali scelte appare tanto più importante alla luce delle imminenti trasformazioni politiche ed istituzionali che riguarderanno l'Unione nel contesto della Conferenza intergovernativa e del processo di allargamento. In tale prospettiva tende anche a rafforzarsi la collaborazione ed il confronto fra i Parlamenti dell'Unione e il Parlamento europeo.

L'oratore evidenzia altresì come meriti una particolare attenzione da parte delle Camere il tendenziale rafforzamento del ruolo del Consiglio nell'equilibrio istituzionale europeo – conseguente anche alla designazione del rispettivo Segretario generale quale Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune (PESC), carica che sembra configurare taluni elementi di sovrapposizione e competizione con l'attività del Commissario europeo preposto alle relazioni esterne – che, ove confermato, comporterebbe una preoccupante accentuazione del carattere intergovernativo dell'Unione rispetto ai meccanismi più propriamente comunitari.

Rispetto alla relazione esposta il Presidente ritiene utile sviluppare particolarmente il capitolo concernente la politica estera e di sicurezza comune, anche alla luce degli interventi della senatrice Squarcialupi e di altri senatori. In merito a tale settore, che appare peraltro come uno dei temi più problematici all'attenzione della Conferenza intergovernativa, dopo la decisione di Colonia di far confluire l'UEO nell'Unione europea, si riscontra in particolare l'esigenza di chiarire le forme di raccordo con i paesi candidati e con altri paesi europei che, pur partecipando alla NATO, non appartengono all'Unione europea. Per quanto concerne la politica estera la relazione rileva inoltre l'impegno dell'Unione nell'area balcanica e sottolinea la necessità di assicurare un'esauriente e tempestiva informazione del Parlamento sugli sviluppi attinenti alle relazioni con un'area strategica per l'Europa quale il Mediterraneo.

Dopo aver rilevato il recepimento delle osservazioni della 5^a Commissione – che sollecita, tra l'altro, maggiore trasparenza in merito al processo di formazione del bilancio comunitario – per quanto attiene al capitolo su Agenda 2000, l'oratore evidenzia che, in relazione all'allargamento, viene chiesto al Governo di esporre nei futuri documenti dei dati più accurati sui rapporti bilaterali con ciascuno dei paesi candidati e sulla valutazione dell'impatto economico e finanziario della loro adesione. Al tema dell'allargamento è connesso quello dell'assistenza tecnica, campo in cui si riscontra che tanto il Governo quanto il Parlamento potrebbero fare di più nei rapporti con i paesi candidati.

Per quanto concerne le riforme istituzionali la relazione mette in luce la novità offerta dall'organismo chiamato a redigere un progetto di Carta dei diritti fondamentali – che vede collaborare su un piano di parità i rappresentanti della Commissione, dei Governi, del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali e che potrebbe costituire un valido modello anche in occasioni future – nonché la prospettiva che tale documento possa costituire, ove ricorrano le condizioni, l'elemento fondante di una Costituzione europea.

La relazione conclusiva recepisce anche le osservazioni della 5^a Commissione concernenti i temi della fiscalità e della coesione economica e sociale, con riferimento, tra l'altro, all'esigenza di spostare l'asse del prelievo fiscale dal fattore lavoro ai fattori produttivi inquinanti, di salvaguardare spazi nazionali nelle politiche fiscali e sociali e di chiarire le finalità degli interventi comunitari in materia sociale nonché l'esito delle trattative in merito all'obiettivo 2.

Dopo aver ravvisato la necessità di un'informazione più accurata del Parlamento anche in relazione alle materie oggetto della cooperazione giudiziaria e negli affari interni, il Presidente relatore evidenzia le connessioni fra i settori della tutela dei consumatori, dell'ambiente e dell'agricoltura a proposito della valorizzazione dei prodotti alimentari di qualità e dello sviluppo delle trattative nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

La relazione, che si sofferma anche sui temi della cultura, dell'istruzione e della ricerca, si conclude esprimendo apprezzamento per i risultati

conseguiti dall'Italia nell'attuazione del diritto comunitario anche attraverso la realizzazione di una struttura di monitoraggio degli adempimenti di competenza delle Amministrazioni centrali, cui dovrebbero pervenire anche i dati in merito agli adempimenti di competenza delle Regioni. Nel testo suddetto si propone, infine, nell'ambito della riorganizzazione del Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio, l'istituzione di uno specifico Ufficio per i rapporti con il Parlamento, che assicuri la tempestiva trasmissione alle Camere degli atti preparatori della legislazione comunitaria e della relativa documentazione, adempimenti che costituiscono la premessa indispensabile per l'attuazione del protocollo allegato al Trattato di Amsterdam sul ruolo dei Parlamenti nazionali.

Il senatore MANZI osserva che, a proposito della PESC e della difesa comune, l'Unione europea sembra trascurare i rapporti con la Russia e con gli altri paesi dell'Europa orientale, a differenza degli Stati Uniti, che hanno proposto il coinvolgimento del suddetto paese nella recente iniziativa sulla difesa antimissile. Al riguardo la relazione che sarà adottata dalla Giunta dovrebbe evidenziare i rischi che potrebbero derivare – come ha dimostrato l'esperienza dei Balcani – dal perdurare di un siffatto atteggiamento.

Il presidente relatore BEDIN rileva che lo schema di relazione esposto già richiama le strategie comuni adottate dal Consiglio europeo a proposito della Russia e dell'Ucraina proprio per evitare il sorgere in tali paesi di una sensazione di isolamento. Ricordando però che a questo tema è stata in parte dedicata la Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC), che si è tenuta lo scorso anno ad Helsinki, l'oratore dichiara che le considerazioni del senatore Manzi potrebbero costituire oggetto di arricchimento della relazione della Giunta.

Il senatore LO CURZIO sottolinea il proprio apprezzamento per la relazione illustrata dal presidente Bedin, sia sotto il profilo politico che per la completezza dei dati, ed osserva tuttavia l'esigenza di segnalare l'inadeguatezza delle risorse disposte da Agenda 2000 rispetto all'obiettivo di uno sviluppo omogeneo delle infrastrutture sul territorio nazionale ed europeo. Al riguardo il ponte dello stretto di Messina non dovrebbe più essere considerato come un'opera di collegamento fra la Calabria e la Sicilia bensì quale componente essenziale delle comunicazioni fra l'Europa e il Mediterraneo.

L'oratore dichiara inoltre il proprio convinto sostegno al processo di allargamento in quanto ritiene che i benefici saranno superiori ai problemi di concorrenza, soprattutto nel campo agricolo. Un'Europa allargata potrà infatti confrontarsi più adeguatamente con altri partner di dimensione continentale, quali gli Stati Uniti, sulla scena mondiale e, quindi, alla lunga, il processo di ampliamento costituirà anche una crescita qualitativa.

Dopo essersi espresso, a proposito delle riforme istituzionali, in favore dell'incompatibilità fra mandato parlamentare europeo e nazionale e per l'adozione di un sistema elettorale che consenta la rappresentanza dei piccoli partiti senza obbligare necessariamente tali formazioni ad aderire a più ampie coalizioni, il senatore Lo Curzio rileva i deludenti progressi conseguiti nel campo della politica estera e di difesa, come si evince dall'esperienza dei Balcani.

In materia agricola l'oratore sottolinea infine l'esigenza di tutelare più adeguatamente prodotti tipici come quelli italiani, che non possono essere assimilati a prodotti europei e mediterranei.

Il presidente relatore BEDIN dichiara la propria disponibilità ad integrare la relazione esposta con le considerazioni del senatore Lo Curzio sottolineando, in particolare, l'esigenza di applicare a talune regioni italiane, che possono essere considerate transfrontaliere rispetto ad altre regioni euromediterranee, misure analoghe a quelle di cui attualmente beneficiano le regioni transfrontaliere dell'Unione europea. Al riguardo emerge già una certa disponibilità politica da parte delle istituzioni comunitarie, che deve però essere tradotta in specifiche disposizioni normative.

Circa il condivisibile richiamo alla tutela dei prodotti tipici, l'oratore evidenzia altresì come l'Unione europea abbia già preso posizione in tal senso.

Il senatore MAGNALBÒ, dopo aver espresso apprezzamento per la relazione presentata dal Presidente, sottolinea l'opportunità di introdurre dei riferimenti specifici, a proposito dell'istituenda Carta dei diritti fondamentali, all'esigenza di tutelare i cosiddetti diritti di nuova generazione – che emergono soprattutto nei campi interessati all'innovazione tecnologica – come la Giunta ha avuto modo di riscontrare nel corso dell'indagine conoscitiva svolta sull'argomento.

Anche il senatore BETTAMIO esprime apprezzamento per la relazione e rileva come i deludenti progressi sul versante delle riforme istituzionali, dove appare lontana la realizzazione di un vero governo europeo dell'economia, a fronte dell'accelerazione del processo d'integrazione economica e finanziaria, inducano a ritenere che prevalga una visione dell'Europa quale mera area di libero scambio. Al riguardo l'oratore sottolinea la necessità di raccomandare un forte impegno dell'Italia per dare rinnovato impulso al processo di integrazione politica.

Replicando al senatore Manzi l'oratore osserva altresì come il debole sviluppo della PESC sia riscontrabile dal fatto che i paesi dell'Europa centrale ed orientale rivolgono essenzialmente all'Europa richieste di assistenza economica e finanziaria.

Su proposta del presidente relatore BEDIN, che dichiara di accogliere le osservazioni dei senatori Magnalbo' e Bettamio – le cui considerazioni,

in particolare, potrebbero costituire l'oggetto del paragrafo iniziale del documento conclusivo della Giunta – il seguito dell'esame è quindi rinviato.

MATERIE DI COMPETENZA

Comunicazioni della Commissione europea recanti il programma di lavoro della Commissione per l'anno 2000 (COM (2000) 155 def.) e obiettivi strategici 2000-2005 (COM (2000) 154 def.)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, e rinvio)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 22 giugno.

Il presidente relatore BEDIN illustra il seguente schema di proposta all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, predisposto tenendo conto del dibattito che è seguito alla sua relazione introduttiva:

«La Giunta,

viste le comunicazioni della Commissione europea recanti il programma di lavoro per l'anno 2000 (COM (2000) 155 def.) e gli obiettivi strategici 2000-2005 (COM (2000) 154 def.) del 9 febbraio 2000;

vista la risoluzione del Parlamento europeo sul programma legislativo annuale della Commissione per il 2000 approvata il 16 marzo 2000;

viste le conclusioni dei Consigli europei di Lisbona, del 23 e 24 marzo 2000, e di Santa Maria da Feira, del 19 e 20 giugno 2000;

vista la relazione della Giunta per gli affari delle Comunità europee sulla relazione del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (Doc. LXXXVII, n. 7 A);

viste le relazioni della Giunta per gli affari delle Comunità europee su «Legittimità democratica e riforma delle istituzioni dell'Unione europea» (Doc. XVI, n. 9), presentata il 20 maggio 1999, e su «Il Consiglio europeo di Helsinki e la Conferenza intergovernativa sulle riforme istituzionali» (Doc. XVI, n. 12), presentata il 6 dicembre 1999;

vista la risoluzione della Giunta per gli affari delle Comunità europee sulla redazione della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Doc. XXIV, n. 15), approvata il 15 marzo 2000;

visto il Contributo adottato al termine della Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari ed europei (COSAC) dei Parlamenti dell'Unione europea che si è tenuta a Lisbona il 29 e 30 maggio 2000;

esprimendo apprezzamento per la presentazione, per la prima volta, da parte del Governo alle Camere del programma legislativo della Commissione europea, che costituisce il presupposto di un più efficace e sistematico coinvolgimento del Parlamento nella fase preparatoria del procedimento normativo comunitario;

sottolineando come il coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nella fase ascendente del diritto comunitario, da un lato, e la presentazione di un programma de «legislatura» da parte della Commissione europea,

dall'altro, rispondano all'esigenza di rafforzare la legittimità democratica del quadro istituzionale dell'Unione europea;

ricordando le iniziative intraprese dalle Commissioni affari europei di alcuni parlamenti dell'Unione e, in particolare, la tavola rotonda promossa a Roma il 5 e 6 novembre 1998, incentrate sull'esigenza di dare applicazione al principio di sussidiarietà anche attraverso il coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nell'esame del programma legislativo della Commissione europea;

sottolineando che, con l'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, per la prima volta nell'ordinamento comunitario è stato ufficialmente riconosciuto il ruolo dei Parlamenti nazionali, prevedendo che il Consiglio non proceda all'esame dei progetti di atti legislativi comunitari prima di sei settimane dalla loro presentazione onde consentire alle suddette Assemblee di esprimersi;

auspicando che in futuro sia possibile definire un complessivo programma legislativo dell'Unione europea, in cui il programma della Commissione europea si coordini con le priorità della Presidenza di turno del Consiglio e con le indicazioni del Parlamento europeo, in modo da delineare il fondamentale atto di programmazione legislativa dell'Unione, in grado di divenire il momento centrale per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo anche da parte dei Parlamenti nazionali;

sollecitando pertanto l'attuazione del protocollo sui Parlamenti nazionali allegato al Trattato di Amsterdam, recepito in particolare dall'articolo 3 della legge n. 209 del 1998, che prevede la trasmissione alle Camere dei progetti di atti legislativi comunitari e dei relativi atti di indirizzo, quali libri bianchi e libri verdi della Commissione europea, nonché dei progetti di atti normativi inerenti alla cooperazione giudiziaria e al terzo pilastro;

esprimendo apprezzamento per la sottolineatura posta nel programma legislativo della Commissione e nella sua comunicazione sugli obiettivi strategici per il 2000-2005 per i temi del rafforzamento della democrazia e della tutela dei diritti dei cittadini e dei consumatori, visti non più quale capitolo settoriale bensì quale elemento fondante delle politiche dell'Unione europea;

esprimendo apprezzamento, quindi, per le iniziative prefigurate dalla Commissione e connesse all'esigenza di migliorare e accelerare la risposta dell'Europa ai problemi che incidono sulla vita quotidiana dei cittadini, in particolare in materia di ambiente, sicurezza alimentare, diritti dei consumatori, giustizia e sicurezza e trasporti;

preso atto del contributo della Commissione al dibattito sulle riforme istituzionali necessarie per affrontare l'allargamento, ivi incluse quelle riforme organizzative e di funzionamento che non necessitano di una revisione dei trattati;

considerando l'esigenza di attribuire all'Europa una voce più forte sulla scena mondiale, per partecipare alla guida della costruzione della nuova economia globale e per rafforzare la pace, la democrazia ed il rispetto dei diritti umani nel Continente e nel mondo, attraverso l'attuazione

delle misure già definite e l'introduzione delle disposizioni istituzionali eventualmente necessarie;

condividendo la proposta del Governo di candidare una città italiana quale sede dell'istituenda agenzia per la sicurezza alimentare;

sottolineando l'esigenza di un crescente coinvolgimento delle Camere e delle Commissioni permanenti nella definizione della posizione italiana in merito alle principali iniziative legislative comunitarie, con particolare riferimento a quelle citate nel programma legislativo della Commissione, concernenti, fra l'altro, gli interventi per la sorveglianza epidemiologica, il controllo dei medicinali, la sicurezza del sangue, la lotta all'AIDS, alla tossicodipendenza e all'alcolismo, il libro bianco sulla sicurezza alimentare e l'istituzione dell'autorità alimentare europea ivi delineata, la modificazione del quadro normativo inerente agli organismi geneticamente modificati, le misure per la realizzazione di uno spazio aereo europeo unico, regolato da un'agenzia comune per la sicurezza aerea, e per favorire il riequilibrio delle modalità di trasporto, gli sviluppi della comunicazione della Commissione sulla dimensione mediterranea dei trasporti e dell'energia, le misure connesse alla realizzazione di uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia, con particolare riguardo alla disciplina sull'immigrazione e sul diritto di residenza dei cittadini comunitari all'interno dell'Unione e alla cooperazione di polizia nella lotta alla criminalità organizzata e nel contrasto all'immigrazione clandestina, le iniziative connesse alla società dell'informazione e il seguito della Comunicazione «eEurope»;

propone all'Assemblea di impegnare il Governo:

1) ad adoperarsi nel quadro della Conferenza intergovernativa per:

non limitare le riforme istituzionali ai tre nodi lasciati insoluti dal Trattato di Amsterdam – ridefinizione della composizione della Commissione, riponderazione del voto nel Consiglio ed estensione del voto a maggioranza qualificata – inserendo nelle trattative i temi della semplificazione della procedura di cooperazione rafforzata, dell'applicazione di forme di cooperazione rafforzata al settore della politica estera e di sicurezza comune, dell'introduzione della elaboranda Carta dei diritti fondamentali nei Trattati o in un protocollo allegato, dell'adeguamento delle disposizioni sulla politica estera e di difesa e dell'istituzione di una vera politica economica comune, che asseconi e accompagni l'integrazione monetaria;

prevedere misure di coordinamento e di raccordo, in relazione all'applicazione delle disposizioni previste dalla citata Carta dei diritti fondamentali, fra gli organismi giurisdizionali dell'Unione europea e quelli del Consiglio d'Europa;

considerare l'applicazione del voto a maggioranza qualificata come norma, con la contestuale estensione della procedura di codecisione con il Parlamento europeo, circoscrivendo il ricorso all'unanimità alle decisioni di natura costituzionale, in materia di difesa o che richiedano la ratifica dei Parlamenti nazionali;

introdurre tutte le disposizioni necessarie per assicurare un efficace funzionamento delle istituzioni comunitarie in un'Unione allargata ad un numero di paesi pressoché doppio rispetto agli attuali Stati membri;

creare i presupposti affinché, ove ricorrano le condizioni per una risistemazione dei trattati, la Carta dei diritti fondamentali possa divenire l'elemento fondante di una Costituzione europea;

informare tempestivamente ed esaurientemente le Camere di tutti i più significativi sviluppi delle trattative sulla revisione dei trattati e sottoporre il nuovo accordo alla ratifica solo dopo l'espressione di un parere conforme da parte del Parlamento europeo sugli esiti dei lavori della Conferenza intergovernativa;

2) a porre la massima attenzione a tutte quelle riforme delle istituzioni e delle politiche comunitarie che, pur non richiedendo modifiche dei trattati, acquisiscono valenza strategica per la positiva riuscita del processo di ampliamento dell'Unione, con particolare riferimento all'organizzazione della Commissione e del Consiglio ed agli sviluppi della politica di coesione economica e sociale, della politica agricola e della cooperazione giudiziaria e negli affari interni; al riguardo la Commissione europea potrebbe essere incaricata di svolgere studi specifici da sottoporre anche all'attenzione delle Camere;

3) ad assecondare l'iniziativa della Commissione europea di costituire un'agenzia per la sicurezza alimentare proseguendo gli sforzi per ottenere di stabilirne la sede in Italia nonché per sottolineare la stretta connessione fra sicurezza alimentare, tutela dei consumatori e valorizzazione e tutela dei prodotti alimentari di qualità;

4) a sostenere e promuovere le misure volte ad affermare la tutela dell'ambiente ed il miglioramento della qualità della vita dei cittadini quali elementi trasversali di tutte le politiche dell'Unione, ad iniziare da quella agricola;

5) ad assumere l'iniziativa di far integrare le politiche di tutela ambientale in una prospettiva unitaria che favorisca l'armonizzazione delle normative nazionali, con particolare riferimento alla protezione dei cittadini e dei lavoratori dall'esposizione a fattori di rischio quali, ad esempio, quelli derivanti dai campi elettromagnetici;

6) a sollecitare, nel quadro della politica di tutela dei consumatori, l'adozione di norme più precise sulla garanzia dell'origine e della qualità del prodotto, con particolare riferimento alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine, nonché all'organizzazione di alcuni mercati, tra cui quello dell'olio d'oliva;

7) a sollecitare un miglioramento del quadro normativo entro il quale si collocano le possibilità di utilizzazione degli organismi geneticamente modificati proseguendo nel contempo il ricorso contro la direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche;

8) a porre particolare attenzione al raccordo fra politica nazionale dei trasporti e strategia europea per le grandi infrastrutture, tenendo conto dell'importanza della mobilità ai fini della qualità della vita dei cittadini;

al riguardo appare utile un'azione italiana per riequilibrare le modalità di trasporto anche in relazione ai profili della sicurezza dei trasporti e del possibile impatto ambientale delle diverse forme di comunicazione;

9) ad intensificare le misure di informazione dei consumatori e di lotta alla contraffazione nella prospettiva dell'introduzione delle banconote denominate in euro;

10) a sostenere le decisioni volte ad enucleare una capacità politica e militare dell'Unione per la gestione delle crisi, attraverso strumenti che garantiscano il controllo parlamentare, nella prospettiva di una chiara definizione del percorso che condurrà all'integrazione dell'UEO nell'Unione europea;

11) ad informare esaurientemente il Parlamento degli sviluppi che seguiranno all'adozione, al Consiglio europeo di Feira del 19 e 20 giugno scorsi, della strategia dell'Unione per il Mediterraneo, in vista del Vertice dei Capi di Stato e di Governo euromediterranei, che si terrà nel corso del semestre di Presidenza francese e che dovrebbe condurre alla definizione della Carta per la pace e la stabilità;

12) a sostenere gli obiettivi richiamati nel documento programmatico presentato dalla Commissione al Consiglio europeo di Lisbona, del 23 e 24 marzo 2000, in relazione alla tutela del modello sociale europeo nel contesto delle azioni per lo sviluppo dell'occupazione, per la riforma dei mercati del lavoro, dei beni e dei capitali e per valorizzare il capitale umano attraverso la formazione e la ricerca;

13) a promuovere lo stanziamento di risorse adeguate per realizzare un effettivo spazio europeo per la ricerca con il lancio del sesto programma-quadro;

14) ad assegnare ai temi dell'occupazione, della protezione sociale, delle pari opportunità quella priorità necessaria a significare ai cittadini europei che non si vuole solamente l'Europa del capitale finanziario e che potranno essere tanto più affrontati quanto più procederà armoniosamente la costruzione del mercato unico;

15) a prevedere, nell'ambito della riorganizzazione del dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'istituzione di uno specifico Ufficio per i rapporti con il Parlamento, con il compito di assicurare l'adempimento degli obblighi di legge in merito alla trasmissione alle Camere degli atti preparatori della legislazione comunitaria e della relativa documentazione prodotta dalle Amministrazioni di settore;

16) a dare esecuzione al protocollo sui Parlamenti nazionali allegato al trattato di Amsterdam procedendo alla trasmissione alle Camere di libri verdi, libri bianchi ed altre comunicazioni nonché delle proposte legislative della Commissione europea e delle proposte relative alle misure da adottare a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea, in conformità con l'articolo 14 della legge n. 128 del 1998 e con l'articolo 3 della legge n. 209 del 1998».

Tale schema di proposta potrebbe essere peraltro modificato per tener conto delle osservazioni esposte dal senatore Magnalbò a proposito del tema della Carta dei diritti fondamentali nonché per evidenziare, al paragrafo 3, che la proposta del Governo italiano di candidare Parma quale sede dell'istituenda agenzia per la sicurezza alimentare recepisce una precedente proposta della Giunta in merito all'opportunità di ospitare la suddetta agenzia.

Il senatore MANZI, dopo aver espresso un giudizio favorevole sullo schema di proposta illustrato dal Presidente relatore, rileva come dai dati recentemente diffusi dalla stampa emerga che alla crescita della produttività non si accompagna un aumento altrettanto significativo dell'occupazione e della tutela sociale in Italia. A tale riguardo sarebbe pertanto opportuno modificare il suddetto documento precisando che occorre evitare che gli interventi di riforma del mercato del lavoro prospettati nelle comunicazioni della Commissione europea in titolo si risolvano in un abbassamento delle garanzie dei lavoratori.

Il presidente relatore BEDIN evidenzia come la puntualizzazione del senatore Manzi, pienamente condivisibile, sia in linea con le analoghe osservazioni già espresse in altre occasioni dalla Giunta.

Su proposta del Presidente relatore la Giunta conviene quindi di rinviare il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 2000

Presidenza del Vice Presidente
Guido DONDEYNAZ

La seduta inizia alle ore 13,35.

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA

(C. 7119 Governo) DL 160/2000: Differimento del termine per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati

(Parere alla VIII Commissione della Camera) (Esame e conclusione – parere non ostativo)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il Presidente Guido DONDEYNAZ, *relatore*, riferisce che il decreto-legge n. 160/2000 differisce al 1° gennaio 2001 il termine del 16 giugno scorso, previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, per l'attivazione del procedimento di bonifica dei siti inquinati. Egli osserva che, pur trattandosi di materia delegificata, il Governo si è trovato nell'impossibilità di realizzare con lo strumento regolamentare l'obiettivo del rinvio, resosi necessario al fine di permettere gli adempimenti tecnici prescritti e l'accertamento dei livelli di contaminazione. In sostanza, con il decreto legge in esame si consente ai proprietari di siti inquinati, che intendano promuovere i procedimenti di bonifica, di presentare la relativa, documentata segnalazione sino alla fine del corrente anno. Entro i successivi trenta giorni il comune o la regione adotta i conseguenti provvedimenti con le relative prescrizioni e fissa i tempi dell'obbligo di bonifica nel quadro dei piani regionali di bonifica.

Poiché per i profili di competenza della Commissione non emergono elementi di rilievo, il Presidente propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI), pur convenendo con il Presidente, non può non rilevare l'incongruenza dell'utilizzo dello strumento

del decreto-legge per intervenire su un atto amministrativo, incongruenza mitigata soltanto dalla considerazione che il provvedimento agisce su un termine e quindi l'effetto di rilegificazione è destinato a esaurirsi nel tempo.

Il senatore Antonio PIZZINATO (DS), nel dichiararsi d'accordo con quanto detto in precedenza, intende in ogni caso segnalare come l'esigenza del rinvio del termine nasca anche dal ritardo nel rifinanziamento degli interventi di bonifica dei siti inquinati, rifinanziamento a cui egli auspica si pervenga nel più breve tempo possibile.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

La seduta termina alle ore 13,55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Esame ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del regolamento della Camera dei deputati. Attività noleggio autobus con conducente – Esame testo unificato C. 4081 e abbinate.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 2000

Presidenza del Presidente
Mario LANDOLFI

Intervengono il Sottosegretario di Stato per le comunicazioni, onorevole Vincenzo Vita, ed il Vicedirettore generale della RAI, dottor Claudio Cappon.

La seduta inizia alle ore 14.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Esame dello schema di Contratto di servizio tra Ministero delle comunicazioni e RAI per il triennio 2000-2002 (rel. Semenzato)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, ricorda che il relatore ha predisposto una proposta di parere, già portata alla conoscenza dei componenti la Commissione, i quali nel termine stabilito hanno fatto pervenire 82 proposte di modifica, nessuna delle quali si configura come proposta di parere alternativo. Sia la proposta di parere, sia le proposte di modifica sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna: tutte le proposte di modifica si intendono riferite alla proposta di parere del relatore,

anche laddove il loro tenore testuale fa riferimento diretto al testo dello schema di Contratto di servizio. Per assicurare la maggior pubblicità possibile ai lavori della Commissione, inoltre, la pubblicazione della proposta del relatore conterrà anche le motivazioni riferite dallo stesso relatore ad ogni singola condizione di cui consta la proposta stessa.

Nella seduta di ieri, non risultando iscritti a parlare nella discussione generale, si era convenuto di passare all'esame delle proposte di modifica. Ritiene quindi che la Commissione possa direttamente procedervi, esaminando, ove non vi siano obiezioni, dapprima ciascun emendamento e quindi il testo del relatore, come eventualmente modificato.

(Così rimane stabilito)

Il senatore Stefano SEMENZATO, *relatore*, intervenendo sul complesso degli emendamenti, rileva che l'attenzione della Commissione si è soffermata soprattutto sulle finalità del nuovo Contratto di servizio, come è testimoniato anche dal numero delle proposte di modifica che vi si riferiscono. Attraverso queste proposte, la Commissione ha la possibilità di proporre modifiche allo schema di Contratto che tengano conto del dibattito avvenuto non solo al suo interno, ma anche all'interno della RAI, il quale ha riguardato tematiche rilevanti come la qualità dei programmi, e lo stesso ruolo del servizio pubblico. L'attenzione a questi temi è testimoniata anche dalle recenti scelte della RAI in vista dei palinsesti d'autunno.

Il complesso degli emendamenti presentati, peraltro, tenta di risolvere con lo strumento del Contratto di servizio carenze che in parte dipendono dalla mancata approvazione di modifiche legislative, ed in parte da ritardi della stessa Commissione, la quale non ha ancora, per esempio, approvato indirizzi sul tema della tutela dei minori. Le carenze legislative non possono però essere colmate dalla Commissione, che non può anticipare l'attività in merito del Parlamento, e che, nella predisposizione del suo parere, deve tenere conto anche dell'assetto stabilito dalla Convenzione ventennale tra il Ministero competente e la RAI.

Nel riservarsi un parere analitico su ciascun emendamento, preannunzia che chiederà il ritiro di tutti quelli che intenderebbero introdurre norme che rientrano nella sfera legislativa, o addirittura modificare nella sostanza disposizioni già esistenti.

Il deputato Paolo ROMANI (FI) condivide alcune delle condizioni proposte dal relatore nella propria bozza, ed in particolare quelle che si riferiscono alla premessa del Contratto di servizio. Gli emendamenti da lui proposti intendono rendere più precise e cogenti alcune disposizioni del testo articolato del Contratto, al fine di rendere percepibile la distinzione tra la programmazione finanziata dal canone, e quella finanziata con il ricorso al mercato. In proposito, il testo predisposto dal Governo appare eccessivamente generico. È invece necessario anche rendere immediatamente distinguibili le singole tipologie di trasmissione, individuando inequivocabilmente i programmi di servizio pubblico (non tutto lo sport,

per esempio, rientra tra i programmi di servizio pubblico) e rendendo più netta la distinzione tra i generi. Una più specifica divisione contabile dei due settori, in attesa dell'approvazione del disegno di legge n. AS 1138, consentirebbe infine di conseguire l'opportuna chiarezza circa la separazione delle risorse dell'Azienda, tratte per circa due terzi dai proventi del canone, e per la quota rimanente dalle risorse di mercato.

Per tali ragioni auspica che la Commissione voglia esaminare serenamente e con attenzione gli emendamenti, non numerosissimi, che la sua parte politica ha predisposto.

Dopo che il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, ha avvisato che gli emendamenti presentati dal senatore Bosi si intendono sottoscritti anche dal deputato Follini, il senatore Emiddio NOVI (FI) individua nella garanzia di un'informazione imparziale, e nella garanzia della maggiore rappresentatività possibile del pluralismo esistente nella società, i due obblighi imprescindibili che sono alla base della missione del servizio pubblico radiotelevisivo, così come essa è individuata dallo stesso Contratto di servizio.

I principi sono senz'altro condivisibili, ma è nella prassi applicativa che si evidenziano le carenze della RAI, in ordine alle quali potrebbero citarsi numerosi esempi, tutti denotanti una contraddizione seria e profonda tra i principi stessi e la loro applicazione. Uno di questi esempi è rappresentato dalle trasmissioni di Oliviero Beha (tra queste, «Radio Zorro»), le quali non hanno avuto il seguito, anche televisivo, al quale potevano aspirare, essendo – o forse proprio per tale motivo – programmi rivolti ai cittadini in quanto tali, piuttosto che agli elettori.

Il senatore Stefano SEMENZATO, *relatore*, esprime il proprio parere sugli emendamenti. Invita al ritiro degli emendamenti n. 1, relativo a un contesto che si riferisce alla collettività nazionale; n. 3, ricordando che il testo che si intenderebbe sopprimere figurava anche nel precedente Contratto di servizio; n. 5, poiché ritiene che la formulazione originaria definisca più esattamente l'impegno di servizio pubblico. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 2 e 4.

Il Sottosegretario di Stato per le comunicazioni, Vincenzo VITA, conviene con le valutazioni espresse dal relatore.

Dopo che il deputato Giovanna BIANCHI CLERICI (LNP) ha mantenuto i propri emendamenti n. 1 e 3, riferendosi, rispettivamente, all'importanza delle singole identità culturali del Paese, ed al carattere limitativo dell'elencazione esemplificativa che l'emendamento 3 intendeva sopprimere, la Commissione li respinge, ed approva l'emendamento 2 Bosi, e l'emendamento 4 Bianchi Clerici.

Il deputato Sergio ROGNA MANASSERO di COSTIGLIOLE (D-U) mantiene il proprio emendamento n. 5, facendo presente la maggiore op-

portunità del testo originario del parere, che non dà luogo alla possibilità di equivoci circa gli effetti dei bacini regionali, i quali sono un modo di operare, ma non possono cambiare la natura della RAI.

La Commissione respinge l'emendamento n. 5.

Il senatore Francesco BOSI (CCD) intervenendo sull'ordine dei lavori ai sensi dell'articolo 41 del regolamento della Camera, ricorda gli impegni concomitanti anche nella sede delle altre Commissioni, e propone che la Commissione stabilisca l'orario entro il quale concludere la seduta di oggi.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, ricorda la natura di atto dovuto del parere che la Commissione si appresta a rendere, e fa presente che la Camera ed il Senato procederanno a votazioni qualificate non prima delle ore 16,30.

Il senatore Aldo MASULLO (DS), parimenti intervenendo sull'ordine dei lavori, rappresenta l'imbarazzo di molti commissari per la concomitanza di impegni rilevanti in più Commissioni.

Dopo ulteriori interventi sull'ordine dei lavori del senatore Giancarlo ZILIO (PPI) e del deputato Giancarlo LOMBARDI (PD-U), il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, ritiene che la Commissione possa convenire di proseguire i propri lavori sino alle ore 15,30, consentendo al senatore Bosi di illustrare prima di tale termine gli emendamenti da lui presentati.

(Così rimane stabilito)

Il senatore Stefano SEMENZATO, *relatore*, invita al ritiro degli identici emendamenti 6 e 7; accoglie l'indicazione sostanziale contenuta negli emendamenti 8 e 9, e propone una riformulazione dell'emendamento n. 8, in relazione al quale il parere riporterà la frase «una particolare attenzione sarà riservata ai temi dell'alfabetizzazione informatica ed all'educazione alla comunicazione», in sostituzione del testo da lui originariamente predisposto. Quanto all'emendamento n. 10, è contrario al primo dei due commi che esso intende introdurre, nel timore che il testo possa essere inteso come un divieto di utilizzare per finalità di servizio pubblico gli introiti derivanti dal canone; ed è contrario al secondo dei due commi, perché interviene su una materia che dovrebbe essere disciplinata da norme legislative. Invita al ritiro dell'emendamento n. 11, sottolineando l'opportunità di riferirsi all'impegno dei telegiornali regionali; dell'emendamento n. 13, che appare eccessivamente generico; dell'emendamento n. 14, del quale si riserva la riformulazione; dell'emendamento n. 15, che appare eccessivamente generico; degli identici emendamenti 16 e 17, il cui testo coincide sostanzialmente con la sua proposta; dell'emendamento n. 18, che disconosce l'importanza dei prodotti di *fiction*; dell'e-

mendamento n. 19, facendo presente i contenuti di servizio pubblico che possono avere trasmissioni quali «Telethon»; dell'emendamento n. 20, pressoché identico al precedente; dell'emendamento n. 25, che si riferisce a materia che dovrebbe essere disciplinata da norme legislative; dell'emendamento n. 27, nel quale il riferimento alla quota risulta astratto; degli emendamenti nn. 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36 – facendo presente a proposito di quest'ultimo che gli spazi dedicati al lotto e giochi affini non rientrano nella quota di servizio pubblico –, e 39, che contrae eccessivamente i tempi degli adempimenti cui fa riferimento. Esprime parere contrario sull'emendamento n. 12, il quale sembra attribuire in via permanente ed esclusiva l'informazione alla responsabilità delle testate, mentre tale prassi è stata sinora una necessità dettata dalle norme di legge riferite ai periodi elettorali; parere contrario sull'emendamento n. 26, che risulta eccessivamente limitante rispetto alle discipline sportive, e ne menoma la funzione socializzante; parere contrario sull'emendamento 38. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 23 e 24, sugli identici emendamenti 30 e 31, che accoglie nel parere, modificandolo in quanto con essi contrastante, e sull'emendamento 37. Fa infine presente che gli identici emendamenti n. 21 e 22 possono trovare più idonea collocazione in riferimento all'articolo 5.

Il senatore Francesco BOSI (CCD) illustra i propri emendamenti n. 7 – insistendo per la relativa votazione –, 8 – del quale accoglie la riformulazione proposta –, 17 – del quale accoglie la riformulazione proposta –, 21 e 38, rammaricandosi del parere contrario del relatore a quest'ultimo, che intende mettere i telespettatori nella condizione di valutare immediatamente la rispondenza di determinati programmi alle finalità del servizio pubblico.

Il Sottosegretario di Stato per le comunicazioni, Vincenzo VITA, condivide le valutazioni espresse dal relatore, chiedendosi tuttavia se una diversa formulazione non potrebbe essere adottata per l'emendamento n. 29, del quale condivide gli obiettivi. Per esso, rappresenta il rischio che la formulazione attuale dia campo libero, nelle ore notturne, a programmazione non rispondente alle finalità del servizio pubblico.

La Commissione accoglie gli identici emendamenti n. 6 e 7, e l'emendamento n. 8, come riformulato; risulta precluso l'emendamento n. 9.

Il deputato Paolo ROMANI (FI), intervenendo sul proprio emendamento n. 10, ribadisce le ragioni che lo hanno spinto a proporlo, facendo presente la necessità che sia individuato un criterio per evidenziare i programmi «di servizio pubblico».

Il Sottosegretario di Stato per le comunicazioni, Vincenzo VITA, ritiene che nella separazione tra la programmazione di servizio pubblico e la restante programmazione sia fondamentale assicurare la trasparenza

delle diverse fonti di finanziamento, piuttosto che soffermarsi sulla problematica distinzione relativa alla natura di ciascuna trasmissione.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, rileva che l'emendamento in esame si inserisce in un coerente disegno generale del quale fanno parte anche gli emendamenti riferiti all'articolo 29 del Contratto di servizio.

Il deputato Paolo ROMANI (FI) ribadisce la necessità di definire puntualmente i vari generi di trasmissione, ai fini della separazione dei programmi di servizio pubblico dagli altri.

Il senatore Antonio FALOMI (DS) è contrario all'emendamento proposto dal deputato Romani, che insieme ad altri irrigidisce, in senso statalista e dirigista, l'attività del servizio pubblico radiotelevisivo. Le singole tipologie di programmazione non si prestano a definizioni rigide, ed anche le trasmissioni di intrattenimento possono indurre alla riflessione.

Il senatore Stefano SEMENZATO, *relatore*, fa presente che l'articolo 2 dello schema di Contratto, al quale è riferito l'emendamento in esame, non definisce interamente l'attività di servizio pubblico, ma solamente le condizioni minime perché questa sussista.

Il deputato Alessio BUTTI (AN) preannuncia il proprio voto favorevole all'emendamento in esame, anche in riferimento a varie problematiche che, oggetto di quesiti specifici nelle audizioni che hanno preceduto la seduta odierna, non hanno avuto ancora risposta. È opportuna la chiarezza: il servizio pubblico deve essere finanziato dal canone.

Il Sottosegretario di Stato per le comunicazioni, Vincenzo VITA, si richiama nuovamente alla necessità di rendere esplicito il riparto delle fonti di finanziamento. Se questo è lo scopo dell'emendamento in esame, la sede più propria è quella dell'articolo 29 del Contratto di servizio; una distinzione che si fonda direttamente sulla tipologia delle trasmissioni risulta del tutto opinabile, e per tale ragione ribadisce il proprio parere contrario.

Il deputato Paolo ROMANI (FI) fa presente che, se è necessaria chiarezza nel distinguere la provenienza delle risorse, è necessaria altrettanta chiarezza nel valutare come tali risorse sono utilizzate.

La Commissione respinge quindi l'emendamento n. 10.

Dopo che il deputato Sergio ROGNA MANASSERO di COSTIGLIOLE (D-U) ha ritirato il proprio emendamento n. 11, la Commissione respinge l'emendamento n. 12, ed accoglie l'emendamento n. 14, come riformulato dal relatore. Risultano preclusi gli emendamenti n. 13, 15, 16,

17 e 18. La Commissione respinge altresì l'emendamento 19; risulta precluso l'emendamento n. 20,

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti n. 21 e 22, che saranno riferiti all'articolo 5 dello schema di Contratto.

La Commissione approva gli identici emendamenti n. 23 e 24.

Il deputato Paolo ROMANI (FI) non condivide l'invito al ritiro espresso dal relatore sull'emendamento n. 25, che in realtà intende limitare la possibilità di accesso alla programmazione da parte di alcune tipologie di cartoni animati prodotti in Giappone.

Dopo controprova la Commissione approva l'emendamento n. 25. Respinge quindi l'emendamento n. 26.

Dopo che il deputato Giovanna BIANCHI CLERICI (LNP) ha insistito per la votazione dell'emendamento n. 27, sottolineando l'importanza delle discipline sportive minori nel ruolo sociale e formativo dello sport, la Commissione lo respinge.

Dopo che il deputato Paolo ROMANI (FI) ha fatto presente che le percentuali di cui al proprio emendamento n. 28 sono il minimo che possa essere richiesto alla società concessionaria del servizio pubblico, la Commissione, dopo controprova, lo respinge.

Il deputato Mario LANDOLFI, *Presidente*, ricordando che la Commissione aveva convenuto di sospendere i propri lavori alle ore 15.30, rinvia il seguito dell'esame in titolo alla seduta che si riserva di convocare per martedì 4 luglio prossimo, in orario pomeridiano.

La seduta termina alle ore 15,30.

ALLEGATO 1

**Parere sulla schema di Contratto di servizio 2000-2002
tra il Ministero delle Comunicazioni e la RAI,
società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo
(proposta del relatore Semenzato)**

N.B. – Al fine di illustrare ai commissari il senso degli emendamenti proposti, ogni emendamento è preceduto da una rapida motivazione che ovviamente non farà parte del dispositivo finale da sottoporre al voto.

«La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

alla luce delle significative novità contenute nella presente stesura del Contratto di servizio con particolare riferimento alle parti introduttive miranti a definire la specificità del servizio pubblico inteso non come obbligo ma come missione della concessionaria

alla luce del dibattito sviluppatosi anche nella pubblica opinione attorno allo stesso contratto di servizio e più in generale attorno alla qualità del servizio pubblico e alla luce delle scelte dei vertici aziendali di ridefinire obiettivi di qualità, missione di servizio pubblico, compiti specifici per ciascuna rete televisiva e per la radio

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sullo schema di Contratto di servizio 2000-2002 tra il Ministero delle Comunicazioni e la RAI, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo con le seguenti condizioni:

PREMESSE E CONSIDERAZIONI

Motivazione: il lungo preambolo al contratto di servizio ha lo scopo di delineare in termini generali funzioni e compiti del servizio pubblico e rappresenta da questo punto di vista uno degli aspetti più innovativi e positivi del testo presentato.

Proprio per il carattere generale si ritiene utile integrare tale preambolo con una serie di emendamenti che si prefiggono:

a) di inserire gli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi tra le fonti normative del servizio pubblico;

b) di recuperare dal precedente contratto di servizio il concetto di accesso in forma diretta delle variegate realtà sociali come dovere del servizio pubblico;

c) di sottolineare l'importanza delle attività regionali del servizio pubblico;

d) di richiamare il concetto di qualità e il rapporto tra qualità e ascolti;

e) di richiamare che anche nelle attività esterne alle materie regolamentate dal contratto di servizio la concessionaria deve aver presente le finalità generali di servizio pubblico.

Emendamenti:

al primo considerato alla fine del primo punto dopo le parole « pubblica amministrazione » aggiungere le seguenti parole:

«tenendo conto degli indirizzi impartiti dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi»

al primo considerato al secondo punto sostituire le parole «gli obblighi» con le seguenti parole:

«l'attività»

al primo considerato dopo il terzo punto aggiungere il seguente punto:

«– che garantire l'accesso, anche in forma diretta, delle variegate realtà sociali è dovere esplicito del sistema pubblico radiotelevisivo anche garantendo l'accesso alle varie realtà del mondo del lavoro, sociali e culturali emergenti (femminismo, ambientalismo, problemi della terza età, immigrazioni e rapporti Nord Sud) che si trovano in condizione di debolezza sul piano degli strumenti informativi».

al secondo considerato al secondo punto dopo le parole «presenti nella società» aggiungere le seguenti parole:

«e contribuire alla formazione di una coscienza critica»

al terzo considerato al secondo punto dopo le parole «spontanee del pubblico» aggiungere le seguenti parole:

«e della Consulta Qualità,»

al terzo considerato dopo il punto cinque aggiungere il seguente punto:

«operare nel rispetto e per la valorizzazione delle minoranze linguistiche tutelate;»

al quarto considerato inserire all'inizio il seguente punto:

«che la concessionaria sviluppa la qualità del servizio pubblico sia nelle produzioni sostenute dal canone che in quella legate alla pubblicità e

alle convenzioni e che è impegnata ad utilizzare la qualità della programmazione come parametro per competere nel mercato degli ascolti;»

al quarto considerato al primo punto dopo le parole «in ambito sia» aggiungere le seguenti parole:

«regionale sia»

al quarto considerato al secondo punto dopo le parole «servizio pubblico» sostituire le parole «a norma delle sopra richiamate disposizioni che ne definiscono l'ambito, secondo una logica competitiva» con le parole:

«mantenendo le finalità generali sopra richiamate che ne definiscono l'ambito, pur in una logica competitiva».

Art. 2.

Motivazione:

al comma 1 si propone di inserire il monitoraggio delle opinioni del pubblico e le indicazioni della Consulta Qualità tra i riferimenti per attuare innovazione/sperimentazione e a sottolineare l'impegno alla alfabetizzazione informatica.

Al comma 2 si tende ad evitare definizioni dei macro-generi eccessivamente generiche che si prestino ad interpretazioni non univoche. Elemento particolarmente rilevante ai punti *c)* e *d)*. In particolare vi è la necessità al punto *d)* di distinguere tra programmi con finalizzazioni mirate (concerto Primo maggio, concerto Pavarotti, Telethon, ecc.) da programmi a generico sfondo sociale.

Inoltre, appare opportuno inserire esplicitamente la categoria dei documentari tra i programmi di servizio pubblico.

Al comma 3 anche in considerazione della nuova caratterizzazione – recentemente annunciata dai vertici dell'azienda – delle reti RAI, al loro riposizionamento per linee editoriali e target di età, di condizione sociale e di area geografica e la conseguente revisione di un'ottica generalista indifferenziata tra le tre reti si rende necessario indicare la percentuale del 60 per cento per ciascuna rete.

Si ritiene inoltre opportuno – anche in considerazione delle dichiarazioni più volte rilasciate dai vertici RAI in Commissione – che tale quota sia elevata per la terza rete RAI all'80%. Inoltre è utile richiamare che gli obblighi di servizio pubblico ed in particolare quelli informativi debbono essere garantiti in tutti i mesi dell'anno, inclusi i mesi estivi.

Al comma 4 si propone che, per aiutare la Commissione di Vigilanza a formarsi periodicamente un giudizio sulla qualità del prodotto, le vengano trasmessi gli atti prodotti dalla Consulta Qualità della RAI.

Infine in riferimento al dibattito sui macro-generi e sulla necessità di una verifica nel merito si esplicita che sulla base dei dati forniti semestralmente dalla RAI la Commissione di vigilanza potrà sviluppare una specifica azione di indirizzo.

Al comma 1, dopo le parole: «qualità dei programmi» aggiungere le seguenti parole: «del monitoraggio delle opinioni spontanee del pubblico e delle indicazioni della Consulta Qualità».

Al comma 1, aggiungere alla fine le seguenti parole: «Una particolare attenzione sarà riservata ai temi dell'alfabetizzazione informatica.»

Al comma 2, dopo le parole: «che attraversi orizzontalmente» aggiungere le seguenti parole: «tutti i comparti, dall'ideazione al doppiaggio e».

Al comma 2, punto b) alla fine dopo la parola: «parlamentare» aggiungere le seguenti parole: «nonché delle Regioni e delle Autonomie locali».

Al comma 2, punto c) sostituire la frase da: «In questo ambito» fino a: «europea» con la seguente: «In questo ambito rientrano le produzioni cinematografiche, i prodotti di fiction di particolare livello artistico e i documentari.».

Al comma 2, punto d) sostituire la frase da: «Nel genere» a: «carattere sociale» con la seguente: «Nel genere televisivo "servizio" rientrano anche programmi del genere "intrattenimento" (musicali, rotocalchi, varietà) purché con carattere di straordinarietà e chiaramente dedicati a particolari tematiche di carattere sociale.».

Al comma 3, dopo le parole: «non meno del 60 per cento» aggiungere le seguenti parole: «per la prima e la seconda rete, e non meno dell'80 per cento per la terza rete».

Al comma 3, aggiungere alla fine: «la programmazione di ciascuno dei macro-generi televisivi definiti nel presente articolo dovrà essere garantita in tutti i mesi dell'anno».

Al comma 4, dopo le parole: «film e fiction» aggiungere la seguente parola: «, documentari,».

Al comma 4 dopo le parole «media giornaliera» aggiungere le seguenti parole: «e alle fasce orarie di trasmissione».

Al comma 4 dopo le parole «media giornaliera.» aggiungere le seguenti parole: «La concessionaria è impegnata a trasmettere trimestralmente i «pareri» della Consulta alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Sulla base dei dati di cui al presente comma la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi può con motivato atto d'indirizzo richiedere alla Concessionaria una diversa distribuzione tra i ma-

cro-generi e una revisione degli obiettivi di diffusione giornaliera, anche in riferimento alla fasce orarie.».

Art. 3.

Al comma 1, dopo le parole «la Concessionaria si impegna» aggiungere le seguenti parole: «a definire per ogni canale una specifica missione di servizio pubblico,».

Art. 4.

Motivazione:

una serie delle pagine dei servizi Televideo è formata da spazi offerti a pagamento. È necessario che l'utenza sia in grado di distinguere nettamente gli spazi a pagamento da quelli di servizio giornalistico.

Al comma 1 aggiungere alla fine le seguenti parole: «Gli eventuali spazi pubblicati a pagamento nei servizi di Televideo andranno sottotitolati con la dicitura «spazi a pagamento».

Art. 5.

Motivazione:

si richiede alla RAI di evitare telepromozioni curate dai conduttori delle trasmissioni e di segnalare in modo chiaro, anche per i bambini più piccoli, la differenza tra trasmissione e pubblicità.

Al comma 1, aggiungere alla fine le seguenti parole: «Al fine di garantire il discernimento del messaggio pubblicitario anche per le fasce della prima infanzia la concessionaria si impegna a contraddistinguere nella programmazione di cui al presente comma la pubblicità con percepibili marchi visivi e sonori e ad evitare telepromozioni curate dai conduttori delle trasmissioni».

Art. 6.

Motivazione:

l'emendamento evidenzia un classico servizio di utilità sociale su cui il servizio pubblico può fornire un importante contributo.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Programmazione per cittadini stranieri)

La concessionaria si impegna a dedicare nelle reti televisive e radiofoniche appositi spazi, anche in lingua straniera, alle problematiche sociali, religiose, occupazionali dei cittadini stranieri, comunitari ed extracomunitari, presenti in Italia anche al fine di promuovere processi di integrazione e di garantire adeguate informazioni sui diritti e i doveri dei cittadini immigrati».

Art. 9.

Motivazione:

si rende necessario adeguare il testo del contratto di servizio alla formulazione del comma 5 della legge 30 aprile 1998, n. 122. Diverse definizioni tra il testo della legge e quello del contratto di servizio produrrebbero infatti una forte incongruenza normativa. Al fine di evitare fraintendimenti si propone perciò la terminologia della fonte primaria, cioè della legge 122, sufficientemente chiara in proposito. Inoltre non è credibile che la definizione di legge «proventi complessivi dei canoni di abbonamento» sia ricondotta alla definizione prevista alla lettera a) del comma 2 che rappresenta invece la formulazione del precedente contratto di servizio. Inoltre si prevede di ricondurre la quota riservata ai cartoni animati alla dizione di legge che li destina specificatamente «alla formazione dell'infanzia» e di calcolare l'8 per cento sul totale della somma e non sulla quota rimanente. L'attuale formulazione stante le previsioni di spesa della RAI per il 2000 rappresenterebbe addirittura una diminuzione rispetto all'esistente.

Al comma 1, sostituire le parole: «una percentuale minima del 20 per cento degli introiti da canone di abbonamento a investimenti finalizzati alla promozione tramite la produzione» con le seguenti parole: «una percentuale minima del 20 per cento dei proventi complessivi dei canoni di abbonamento a investimenti finalizzati alla produzione».

Al comma 1, sostituire le parole: «i cartoni animati in misura non inferiore all'8 per cento della quota rimanente» con le seguenti: «i cartoni animati appositamente prodotti per la formazione dell'infanzia in misura non inferiore all'8 per cento».

Al comma 1, sostituire le seguenti parole: «film per le sale cinematografiche» con le seguenti: «film destinati alla utilizzazione prioritaria nelle sale cinematografiche»

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) per proventi complessivi dei canoni di abbonamento, il gettito derivante dalle quote sull'ammontare degli abbonamenti ordinari di competenza della concessionaria al netto del canone di concessione».

Al comma 2, aggiungere il seguente comma:

«3. La acquisizione di opere nazionali ed europee dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa europea e nazionale, ed in particolare al fine della incentivazione, difesa e promozione della produzione nazionale ed europea di cui alle premesse, nonché al precedente articolo 2. La concessionaria dovrà acquistare opere soltanto in funzione delle proprie possibilità tecniche di utilizzazione e nei limiti temporali di tale utilizzazione, esclusa ogni possibilità di acquisto in perpetuo».

Art. 11.

Motivazione:

l'emendamento al comma 3 si prefigge di assicurare la trasparenza del servizio, cioè la possibilità per l'utente di decifrare sempre esattamente ciò che vede. Attraverso le convenzioni interessi economico-turistici o imprenditoriali vengono sponsorizzati nella programmazione. L'utente deve essere avvisato ogni volta che si è in presenza di una trasmissione condizionata da un contributo finanziario sia pur di origine pubblica.

Al comma 2 dopo le parole «artigianato» aggiungere le seguenti parole: «e delle produzioni agroalimentari di qualità».

Al comma 3 dopo le parole «immediatamente identificabile» aggiungere le seguenti parole: «come spazio con contributo finanziario pubblico».

Motivazione:

le riformulazione dei commi 4 e 5 appaiono più rispondenti all'attuale situazione legislativa.

Sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

«4. La concessionaria effettua, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, servizi per le minoranze linguistiche, così come previsto dalla legge 14 aprile 1975, n. 103 e si impegna, comunque, anche in applicazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, ad assicurare una programmazione rispettosa dei diritti delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza.

5. La concessionaria, in ottemperanza al comma 9 dell'art. 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, prevede apposite soluzioni per le Regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e per le Provincie Autonome di

Trento e Bolzano, d'intesa con le Regioni e Provincie Autonome, a tutela delle minoranze linguistiche e in una logica di cooperazione transfrontaliera».

Art. 14.

Motivazione:

gli emendamenti al comma 2 mirano da una parte a precisare che i lavori parlamentari sono articolati sia in sedute di Aula e di Commissione e dall'altra a mettere in capo ai Presidenti dei due rami del Parlamento i criteri da seguire nella programmazione. Inoltre si impegna la RAI a far conoscere attraverso l'attività della rete parlamentare e a connetterla con le altre attività di servizio parlamentare.

Al comma 2 sostituire le parole «la scelta delle sedute» con le seguenti parole: «I lavori parlamentari».

Al comma 2 sopprimere le parole: «Gli spazi di palinsesto residui dovranno essere dedicati alla trattazione di temi istituzionali».

Alla fine del comma 2 aggiungere la seguente frase: «La concessionaria è impegnata a pubblicizzare l'attività della rete parlamentare anche attraverso le proprie reti radiofoniche e televisive, in particolare nell'ambito delle trasmissioni di informazione parlamentare».

Motivazione:

al comma 3 si rende necessaria la soppressione prevista dall'emendamento in quanto può apparire in contrasto con il deliberato della legge 224 del 1998. Al comma 4 si ritiene opportuno lasciare la formulazione del precedente contratto di servizio.

Al comma 3 sopprimere le parole: «e potranno eventualmente comportare un limitato ampliamento delle aree servite dagli impianti della concessionaria».

Art. 16.

Motivazione:

si propone una riformulazione del comma 5 con un più forte richiamo al piano nazionale delle frequenze e alla necessità di tutela della salute dei cittadini e del paesaggio.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. La concessionaria adegua la rete degli impianti di radiodiffusione televisiva analogica alle prescrizioni dettate dal Piano nazionale di asse-

gnazione delle frequenze televisive con particolare riguardo alla salvaguardia della salute dei cittadini e della tutela del paesaggio».

Art. 18.

Motivazione:

l'emendamento richiama la necessità di un rapido adeguamento in materia di elettrosmog degli impianti RAI.

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. In considerazione delle caratteristiche tecniche ed infrastrutturali che rendono le reti particolarmente adatte ad essere utilizzate dal sistema di protezione civile essendo, in caso di calamità e di disastri naturali, meno suscettibili rispetto ad altri tipi di rete di comunicazione ad essere pregiudicate da tali eventi tenendo conto della natura sovraterritoriale della copertura fornita la concessionaria è impegnata all'adeguamento delle reti in onda media ed in onda corta ai limiti individuati dalla normativa vigente in materia di elettrosmog».

Art. 19.

Motivazione:

si ritengono opportuni questi emendamenti per evitare effetti distorsivi del mercato.

Al comma 2 sopprimere la parola «eventualmente».

Al comma 4 sopprimere le parole «sia utilizzando la eventuale capacità residua all'interno del blocco ad essa assegnato che».

Art. 27.

Motivazione:

si specifica che gli attuali canali in chiaro continuano la loro attività. Inoltre si impegna la RAI a varare un nuovo canale satellitare in chiaro di servizio pubblico dedicato ai bambini più piccoli. Canale che ovviamente rientrerà attraverso i meccanismi dell'art. 30 nel computo del canone.

Gli emendamenti tendono ad allargare la possibilità di sperimentazione di nuovi canali satellitari anche attraverso la collaborazione di strutture pubbliche.

Al comma 1 dopo la lettera e) aggiungere la lettera f):

«f) canali satellitari in chiaro del tipo Rai educational e Rai Sport»

Al comma 1 dopo la lettera e) aggiungere la lettera g):

«g) la concessionaria è inoltre impegnata all'istituzione di un canale satellitare in chiaro destinato alla prima infanzia e all'età evolutiva».

Al comma 3 dopo le parole: «portatori di handicap,» aggiungere le seguenti: «dei canali in difesa dei consumatori in tema agroalimentare o ambientale,».

Al comma 3 dopo le parole: «e tecnologica,» aggiungere le seguenti: «del Ministero dell'Ambiente, dell'Agricoltura o di altri,».

Art. 29.

Motivazione:

vengono inseriti gli indirizzi della Commissione di vigilanza tra le fonti normative.

Al comma 2 dopo la lettera e) aggiungere la lettera f):

«f) indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi».

Art. 33.

Motivazione:

dalla relazione annuale del 1999 prodotta dalla RAI risulta che delle 737 cessazioni avvenute durante l'anno ben 626 sono state incentivate. La pratica dell'incentivazione era già stata messa sotto osservazione dalla Corte dei Conti in quanto possibile fonte di motivato aggravio di costi. Si ritiene pertanto utile un emendamento che impegni la RAI ad una circostanziata relazione in merito alla gestione degli organici.

Al comma 2 dopo le parole: «ristrutturazione organizzativa» aggiungere le seguenti parole: «e delle operazioni di riassetto dell'organico,».

Art. 36.

Motivazione:

con questo emendamento si dà continuità al protocollo aggiuntivo previsto nel precedente contratto di servizio e già varato dalla Commissione di Vigilanza. Si evita così di ripetere l'iter precedente durato due anni e che ha finora reso impossibile il varo della commissione paritetica.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il protocollo aggiuntivo – con le modifiche varate dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi che istituisce una sede permanente di confronto, di carattere consultivo, tra concessionaria, Consiglio nazionale degli utenti e associazioni del terzo settore, del volontariato e dei consumatori – mantiene la propria validità per tutta la durata del presente contratto di servizio. Ai lavori della sede permanente di confronto possono essere invitate organizzazioni sindacali. Le risultanze del confronto sono riprodotte in un documento verbale che la concessionaria si impegna a portare annualmente a conoscenza – unitamente alla relazione sul Palinsesto sociale e sul pluralismo associativo – del Ministero e della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizio radiotelevisivi.».

Motivazione:

al comma 3 attualmente il servizio «aperto al pubblico» della RAI, numero di telefono 199 12 30 00 è un servizio a pagamento con un costo di 230 lire al minuto di IVA. Questo servizio viene usato anche per i reclami con il risultato che l’abbonato che protesta è costretto a pagare, con questo emendamento si vuole che questo servizio sia gratuito per gli utenti.

Dopo le parole: «pubblico radiotelevisivo.» aggiungere le seguenti:
«I servizi telefonici per i reclami devono essere gratuiti per l’utenza.».

Motivazione:

al comma 4 si vuole qui istituire la figura del «Garante dell’abbonato» sia per garantire l’utenza rispetto alla «Carta dei doveri e degli obblighi degli operatori del servizio pubblico» recentemente varata dalla RAI sia per sviluppare un più alto rapporto tra la RAI e gli abbonati/utenti. Viene qui formalizzato il ruolo della Consulta Qualità come organo di verifica della rispondenza della programmazione radiotelevisiva ai principi della Carta e come organo che esamina e valuta suggerimenti, proteste e reclami dei singoli utenti.

Aggiungere il comma 4:

«4. La concessionaria è particolarmente impegnata al rispetto della carta dei doveri e degli obblighi degli operatori del servizio pubblico. A tal fine è istituito il «Garante dell’abbonato. La Consulta qualità svolge il ruolo di «Garante dell’abbonato» e rende pubbliche periodicamente osservazioni e proposte anche attraverso appositi spazi nelle reti televisive e radiofoniche.».

ALLEGATO 2

PROPOSTE DI MODIFICA PRESENTATE

Al primo considerato, al secondo punto, sostituire le parole: «dell'identità culturale» con le seguenti: «delle identità culturali».

1

BIANCHI CLERICI, PERUZZOTTI

Al primo considerato, dopo il terzo punto, aggiungere, dopo le parole: «alle varie realtà del mondo del lavoro, sociali e culturali emergenti» la seguente parola: «Volontariato».

2

BOSI

Al primo considerato, nel periodo aggiunto dopo il terzo punto, sopprimere le parole da: «femminismo» a: «Nord Sud».

3

BIANCHI CLERICI, PERUZZOTTI

Al terzo considerato, dopo il punto cinque, aggiungere il seguente punto: «operare nel rispetto e per la valorizzazione delle minoranze linguistiche».

4

BIANCHI CLERICI, PERUZZOTTI

Al quarto considerato il primo punto mantenere il testo del Contratto.

5

ROGNA MANASSERO DI COSTIGLIOLE

Art. 2.

Al comma 1 aggiungere alla fine del primo periodo le seguenti parole: «e garantirà in tutte le forme di informazione, compresi i telegiornali, sia adeguati livelli di qualità sia il rispetto dei principi di completezza, onestà, obiettività e veridicità dell'informazione».

6*

MONTICONE, LOMBARDI

Al comma 1, aggiungere alla fine del primo periodo le seguenti parole: «e garantirà in tutte le forme di informazione, compresi i telegiornali, adeguati livelli di qualità, nel rispetto dei principi di completezza, onestà, obiettività e veridicità dell'informazione».

7*

BOSI

Al comma 1, aggiungere alla fine le seguenti parole: «una particolare attenzione sarà riservata all'educazione alla comunicazione attraverso la produzione e la trasmissione in idonee fasce orarie, sia per Radio, che per televisione, di programmi e messaggi, capaci di accrescere il senso e le capacità critiche dei telespettatori e dedicati agli educatori, ai genitori, ai giovani e ai bambini.

8

BOSI

Al comma 1, aggiungere alla fine le seguenti parole: «una particolare attenzione sarà riservata all'educazione alla comunicazione (oppure: all'educazione alla crescita delle capacità critiche e al corretto uso dei mezzi della comunicazione mediale) attraverso la produzione e la trasmissione in ore di buon ascolto per ogni categoria e non notturne, sia per Radio, che per televisione, di programmi e messaggi di educazione alla comunicazione, capaci di accrescere il senso e le capacità critiche dei telespettatori e dedicati agli educatori, ai genitori, ai giovani e ai bambini».

9

MONTICONE, LOMBARDI

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. La programmazione di servizio pubblico indicata nel presente articolo è interamente ed esclusivamente finanziata dai proventi derivanti

dal canone di abbonamento. Anche secondo quanto stabilito dall'articolo 29, comma 3 del presente Contratto di Servizio, la concessionaria si impegna – nel quadro del processo di riorganizzazione strutturale della Concessionaria – ad adottare gli idonei strumenti di separazione contabile, finanziaria e gestionale, tra le diverse Divisioni e all'interno delle stesse Divisioni, che rendano possibile la realizzazione di tale programmazione attraverso la esclusiva utilizzazione dei finanziamenti derivanti dal canone senza alcuna commistione con gli introiti raccolti dalla concessionaria pubblica sul versante della raccolta pubblicitaria.

1-ter. I programmi televisivi inclusi nella programmazione di cui al presente articolo devono essere segnalati quali "programmi di servizio pubblico" con appositi ed evidenti indicatori ottici ed acustici all'inizio, nel corso e alla fine di ciascun programma. Essi non possono essere interrotti in alcun modo dalla pubblicità, nè possono contenere alcuna forma di telepromozione. Tali programmi possono essere sponsorizzati unicamente qualora tali sponsorizzazioni abbiano come oggetto enti pubblici o non profit o spiccate caratteristiche di natura sociale e culturale e comunque non commerciale.

10

ROMANI

Al comma 2 punto b) mantenere il testo del Contratto.

11

ROGNA MANASSERO DI COSTIGLIOLE

Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) informazione: inchieste, rubriche, programmi di attualità, costume, società, dibattiti, gestiti dalle testate giornalistiche della concessionaria. Gli eventuali programmi di approfondimento a carattere informativo delle reti possono essere ricompresi in tale genere unicamente se privi di caratterizzazioni ricorrenti tipici del genere televisivo "intrattenimento" (a puro titolo di esempio, attraverso la presenza sistematica di balletti, quiz e giochi a premio, interventi musicali, eccetera)».

12

ROMANI

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) cultura: programmi che trattino i temi della scienza, della storia, dell'arte, dell'ambiente e che dedichino adeguati spazi di programmazione ai più significativi eventi nei settori delle opere teatrali, musicali,

liriche, cinematografiche, letterarie, delle arti figurative e del balletto, ai programmi educativi, didattici di formazione professionale».

13

BIANCHI CLERICI, PERUZZOTTI

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) cultura: programmi che trattino i temi della scienza, della storia, dell'arte, dell'ambiente anche a carattere divulgativo e formativo, nonché i programmi a carattere dichiaratamente educativo, didattico e di formazione professionale. In questo ambito rientrano anche le produzioni cinematografiche di particolare livello artistico (lungometraggi o cortometraggi che abbiano ricevuto particolari attestati o riconoscimenti nazionali e internazionali) o comunque riconosciuti avente particolare interesse, nonché i prodotti di *fiction* italiani ed europei che siano ispirati a tematiche sociali e culturali di chiara evidenza. In tale genere rientrano anche i programmi dedicati alla musica classica, alla musica lirica, alla musica contemporanea nelle sue diverse espressioni, al teatro, alla prosa, alla danza, alla letteratura, alle arti figurative ed espressive, nonché quelli dedicati ad eventi culturali o artistici di riconosciuto interesse generale».

14

ROMANI

Al comma 2, lettera c), sopprimere il secondo periodo.

15.

BIANCHI CLERICI, PERUZZOTTI

Al comma 2, lettera c), al secondo periodo, sostituire le parole da: «in questo ambito» a «europee» con le seguenti: «In questo ambito rientrano le produzioni di particolare livello artistico (e di elevata qualità) sia cinematografiche, che a soggetto per la tv, nonché i documentari (sarebbe opportuno specificare di quale tipo)».

16*

MONTICONE, LOMBARDI

Al comma 2, lettera c), al secondo periodo, sostituire le parole da: «in questo ambito» a «europee» con le seguenti: «In questo ambito rientrano le produzioni di particolare livello artistico sia cinematografiche, che a soggetto per la tv, nonché i documentari».

17*

BOSI

Al comma 2, punto c), sopprimere le parole: «i prodotti di fiction».

18

BIANCHI CLERICI, PERUZZOTTI

Al comma 2, lettera d), sopprimere l'ultimo periodo.

19

BIANCHI CLERICI, PERUZZOTTI

Sostituire l'ultima frase della lettera d) con la seguente: «Non sono ricompresi nel genere televisivo "servizio" programmi, o parti di essi, del genere intrattenimento (musicali, rotocalchi, varietà), anche qualora affrontino tematiche di interesse sociale».

20

ROMANI

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «programmi specifici» con le seguenti: «adeguate linee di programmazione e programmi specifici, da irradiare su ogni rete nelle ore di maggiore e migliore ascolto da parte dei bambini e degli adolescenti, escluse quelle del primo mattino o notturne...».

21*

MONTICONE, LOMBARDI

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «programmi specifici» con le seguenti: «adeguate linee di programmazione e programmi specifici, da irradiare su ogni rete nelle ore di maggiore e migliore ascolto da parte dei bambini e degli adolescenti, escluse quelle del primo mattino o notturne...».

22*

BOSI

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «target di pubblico di bambini e giovani» aggiungere le seguenti: «e alla visione familiare».

23*

MONTICONE, LOMBARDI

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «target di pubblico di bambini e giovani» aggiungere le seguenti: «e alla visione familiare».

24*

MONTICONE, LOMBARDI

Al comma 2, aggiungere alla fine della lettera e) la seguente frase:

«Sono ricompresi in tale genere unicamente i programmi caratterizzati da un elevato livello di autoproduzione o coproduzione e non quei

programmi realizzati quali contenitore di prodotti acquisiti (cartoni, *fiction*, eccetera)».

25

ROMANI

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) sport: programmi informativi riconducibili alla testata giornalistica sportiva e telecronache degli avvenimenti sportivi nazionali e internazionali unicamente se riferite agli eventi indicati nell'elenco, redatto dall'Autorità delle comunicazioni, delle manifestazioni sportive di interesse generale o se dedicate alle discipline minori, nell'ottica della valorizzazione del ruolo sociale e formativo dello sport».

26

ROMANI

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, la seguente frase: «Alle discipline sportive cosiddette "minori", è riservato almeno il 40 per cento delle ore totali della programmazione sportiva».

27

BIANCHI CLERICI, PERUZZOTTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La concessionaria si impegna a destinare non meno del 60 per cento della programmazione mensile televisiva di ciascuna rete ai programmi indicati alle lettere a), b), c), d), e), f) del comma 2. Almeno il 5 per cento delle ore destinate alla programmazione di servizio pubblico da ciascuna rete di cui alla ripartizione indicata deve essere trasmessa sulle singole reti tra le ore 20,30 e le ore 23,30».

28

ROMANI

Al comma 3, alla fine del primo periodo, aggiungere le parole: «ed escluse quelle notturne».

29

MONTICONE, LOMBARDI

Al comma 3, alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente: «La programmazione di cui al comma precedente deve essere distribuita in tutti i periodi dell'anno e in tutti gli orari e ripartita in forma equilibrata fra le tre reti».

30*

MONTICONE, LOMBARDI

Al comma 3, alla fine del periodo, aggiungere il seguente: «La programmazione di cui al comma precedente deve essere distribuita in tutti i

periodi dell'anno e in tutti gli orari e ripartita in forma equilibrata fra le tre reti».

31*

BOSI

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Non meno del ... per cento di tale quota della programmazione deve essere destinata ai programmi di cui alla lettera e)».

32

MONTICONE, LOMBARDI

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Non meno del ... per cento di tale quota della programmazione deve essere destinata ai programmi di scienza, storia, arte, ambiente e a opere teatrali, musicali, liriche e letterarie, nonchè ai programmi educativi e di addestramento professionale di cui alla lettera d)».

33

MONTICONE, LOMBARDI

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Ampio spazio sarà dedicato ai programmi e messaggi di educazione ai media rivolti agli adulti e ai genitori».

34

MONTICONE, LOMBARDI

Al comma 3, dopo le parole: «in tutti i mesi dell'anno», aggiungere le seguenti: «e dovrà attenersi a criteri di distribuzione che consentano, in ogni periodo, una equilibrata presenza di spazi dedicati a ciascun genere dell'offerta televisiva».

35

BIANCHI CLERICI, PERUZZOTTI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La concessionaria si impegna ad eliminare la presenza di spazi dedicati al Lotto e giochi affini dalla quota del servizio pubblico dedicata ai macro generi televisivi, come classificati al comma 2».

36

BIANCHI CLERICI, PERUZZOTTI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «anche nella rete di maggior ascolto».

37.

BIANCHI CLERICI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'intera programmazione di cui al comma precedente dovrà essere contrassegnata, in video, con un piccolo cerchio di colore azzurro, collocato in alto a sinistra, con impressa, al centro, la lettera "P" a significare che la trasmissione in onda rientra nei compiti di servizio pubblico della concessionaria».

38

BOSI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La concessionaria si impegna a presentare trimestralmente, entro i successivi trenta giorni di ciascun trimestre e a partire dal 30 aprile 2001 secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 3, del presente Contratto di Servizio, alla Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e al Ministero delle Comunicazioni dettagliata informativa che indichi in modo sistematico:

l'adempimento degli impegni relativi alla programmazione di cui al presente articolo;

per ciascuna rete la programmazione di servizio pubblico realizzata, con riferimento ai singoli generi indicati al comma 2;

la dettagliata relativa utilizzazione delle risorse provenienti da canone per la realizzazione di tale programmazione;

i risultati di ascolto raggiunti e gli esiti delle indagini qualitative appositamente realizzate per raccogliere l'opinione degli utenti.

Nella stessa relazione devono essere indicati gli impegni, sia in termini di programmazione che in termini di utilizzazione del canone, previsti dalla Concessionaria per il trimestre successivo alla data della presentazione della Relazione. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza e il Ministero delle Comunicazioni possono esprimere valutazioni in ordine alla congruità della programmazione realizzata o da realizzare, e alla connessa utilizzazione dei finanziamenti da canone, con le prescrizioni previste dal presente articolo. Gli stessi dati ed elementi, con le medesime modalità, sono presentati dalla Concessionaria in una relazione annuale, in occasione della presentazione della relazione trimestrale del 30 aprile, che riassume i risultati raggiunti per l'anno precedente e presenta gli obiettivi per l'anno in corso in termini di programmazione di servizio pubblico e di utilizzazione delle risorse da canone».

39

ROMANI

Art. 3.

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Ampio spazio sarà dedicato ai programmi e messaggi di educazione ai media rivolti agli adulti e ai genitori».

40

BOSI

Art. 5.

Al comma 1, sostituire la frase: «dovrà dedicare particolare attenzione critica ai messaggi di violenza ed intolleranza veicolati direttamente ed indirettamente dal mezzo radiotelevisivo ed alla loro influenza sulle fasce deboli e sui minori», con le parole: «dovrà evitare la presenza di messaggi di violenza ed intolleranza veicolati direttamente ed indirettamente dal mezzo radiotelevisivo».

41

BIANCHI CLERICI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Ai fini di cui al comma precedente, la concessionaria si impegna:

a) a non irradiare nelle ore di buon ascolto da parte dell'infanzia e dell'adolescenza, durante le trasmissioni loro dedicate e 15 minuti prima e dopo di esse, programmi promo e trailer di programmi in contrasto con i principi prima indicati o violenti o lesivi della dignità di qualsiasi persona o che, pur senza nuocere all'equilibrato loro sviluppo psichico o morale, possano comunque turbarlo;

b) a eliminare nei programmi di cui ai punti precedenti, e nella pubblicità in essi trasmessa, ogni messaggio, scena o sequenza che possa essere comunque di pregiudizio all'equilibrato sviluppo psichico, mentale, morale o fisico e alla azione educativa e formativa di fanciulli ed adolescenti;

c) a porre adeguata attenzione ai problemi della programmazione del prime-time, previsti per un target-generico, anche nel caso di ricontestualizzazione di frammenti di altri programmi ed evitare di inserire in essa, se pure non rivolta ai minori o alle famiglie, particolari elementi di richiamo, nonchè promo e trailer di programmi non adatti ad una visione da parte dei minori;

d) a eliminare dai programmi per i minori o trasmessi nelle fasce di maggior ascolto da parte di essi la trasmissione di:

promo e trailer di programmi che non possono essere trasmessi dalle ore 7 alle 23;

messaggi pubblicitari di prodotti appartenenti a fasce merceologiche incongruenti col mondo esperenziale o con le necessità dell'infanzia oppure dannosi all'armonioso sviluppo fisico o alla salute dei minori;

f) a rispettare gli orari dei programmi per i minori;

e) a incrementare sensibilmente – fissandone una specifica quota percentuale minima nell'ambito di quella prevista dall'articolo 9 – la produzione di programmi e opere per l'infanzia e la gioventù, nonchè di opere adatte a una visione familiare, aventi i requisiti previsti al punto (modifica all'articolo 9);

g) a prevedere rubriche, anche sul Televideo, di informazione dei programmi dedicati o adatti ad una visione giovanile (infanzia e adole-

scenza) e familiare, dando di essi un'adeguata informazione attraverso la stampa e, in particolare, a quella destinata alle famiglie e alle donne, nonché delle associazioni educative, familiari e di educatori».

«1-ter. Saranno considerati programmi e opere per l'infanzia o la gioventù o adatti anche alla loro visione programmi e produzioni ispirati a valori positivi umani e civili, rispettosi della specificità e dei ritmi di apprendimento delle varie età, della dignità della persona e tali da agevolare e non contrastare l'azione educativa della famiglia e delle altre agenzie educative o essere di pregiudizio al loro equilibrato sviluppo fisico, psichico e morale, nonché gli intrattenimenti privi di volgarità».

42*

MONTICONE, LOMBARDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini di cui al comma precedente, la concessionaria si impegna:

a) a non irradiare nelle ore di buon ascolto da parte dell'infanzia e dell'adolescenza, durante le trasmissioni loro dedicate e 15 minuti prima e dopo di esse, programmi promo e trailer di programmi in contrasto con i principi prima indicati o violenti o lesivi della dignità di qualsiasi persona o che, pur senza nuocere all'equilibrato loro sviluppo psichico o morale, possano comunque turbarlo;

b) a eliminare nei programmi di cui ai punti precedenti, e nella pubblicità in essi trasmessa, ogni messaggio, scena o sequenza che possa essere comunque di pregiudizio all'equilibrato sviluppo psichico, mentale, morale o fisico e alla azione educativa e formativa di fanciulli ed adolescenti;

c) a porre adeguata attenzione ai problemi della programmazione del prime-time, previsti per un target-generico, anche nel caso di ricontestualizzazione di frammenti di altri programmi ed evitare di inserire in essa, se pure non rivolta ai minori o alle famiglie, particolari elementi di richiamo, nonché promo e trailer di programmi non adatti ad una visione da parte dei minori;

d) a eliminare dai programmi per i minori o trasmessi nelle fasce di maggior ascolto da parte di essi la trasmissione di:

promo e trailer di programmi che non possono essere trasmessi dalle ore 7 alle 23;

messaggi pubblicitari di prodotti appartenenti a fasce merceologiche incongruenti col mondo esperenziale o con le necessità dell'infanzia oppure dannosi all'armonioso sviluppo fisico o alla salute dei minori;

f) a rispettare gli orari dei programmi per i minori;

e) a incrementare sensibilmente – fissandone una specifica quota percentuale minima nell'ambito di quella prevista dall'articolo 9 – la produzione di programmi e opere per l'infanzia e la gioventù, nonché di opere adatte a una visione familiare, aventi i requisiti previsti al punto (modifica all'articolo 9);

g) a prevedere rubriche, anche sul Televideo, di informazione dei programmi dedicati o adatti ad una visione giovanile (infanzia e adolescenza) e familiare, dando di essi un'adeguata informazione attraverso la stampa e, in particolare, a quella destinata alle famiglie e alle donne, nonchè delle associazioni educative, familiari e di educatori».

43*

BOSI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-ter. Saranno considerati programmi e opere per l'infanzia o la gioventù o adatti anche alla loro visione programmi e produzioni ispirati a valori positivi umani e civili, rispettosi della specificità e dei ritmi di apprendimento delle varie età, della dignità della persona e tali da agevolare e non contrastare l'azione educativa della famiglia e delle altre agenzie educative o essere di pregiudizio al loro equilibrato sviluppo fisico, psichico e morale, nonchè gli intrattenimenti privi di volgarità».

44*

BOSI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo la concessionaria si avverrà di commissioni, di esperti particolarmente qualificati, nominati per almeno il 55 per cento dal Consiglio nazionale degli utenti fra genitori, educatori e cittadini-utenti. Tali commissioni avranno anche il compito di esprimere pareri sulla programmazione per i minori e (sul rispetto delle norme e delle disposizioni interne volte alla loro tutela».

45*

MONTICONE, LOMBARDI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo la concessionaria si avverrà di commissioni, di esperti particolarmente qualificati, nominati per almeno il 55 per cento dal Consiglio nazionale degli utenti fra genitori, educatori e cittadini-utenti. Tali commissioni avranno anche il compito di esprimere pareri sulla programmazione per i minori e sul rispetto delle norme e delle disposizioni interne volte alla loro tutela».

46*

BOSI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nel rispetto degli impegni di cui ai commi precedenti, la concessionaria si impegna a segnalare per ogni trasmissione, mediante apposito contrassegno in video, la fascia di utenza consigliata».

47

BIANCHI CLERICI, PERUZZOTTI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. La concessionaria è tenuta a sperimentare spazi di programmazione dedicati all'infanzia e alla famiglia e a comunicare trimestralmente alla Commissione parlamentare di vigilanza e al Consiglio nazionale degli utenti le linee di programmazione per i minori che intende realizzare e i programmi che intende produrre, nonché il numero di ore e delle fasce orarie riservati ad essi».

48

BOSI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. La concessionaria è tenuta a sperimentare spazi di programmazione dedicati all'infanzia e alla famiglia e a comunicare trimestralmente alla Commissione parlamentare di vigilanza e al Consiglio nazionale degli utenti (o all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) le linee di programmazione per i minori che intende realizzare e i programmi che intende produrre, nonché il numero di ore e delle fasce orarie riservati ad essi».

49

MONTICONE, LOMBARDI

Art. 6.

L'articolo 6-bis «Programmazione per cittadini stranieri» è soppresso.

50

BIANCHI CLERICI, PERUZZOTTI

All'articolo 6-bis «Programmazione per cittadini stranieri», sopprimere dalle parole: «alle problematiche sociali» fino alla fine del periodo e sostituire con le parole: «all'informazione dei cittadini stranieri, comunitari ed extracomunitari, presenti in Italia, finalizzata a diffondere la comprensione della società italiana, nonché una adeguata conoscenza dei diritti e dei doveri legati all'immigrazione».

51

BIANCHI CLERICI, PERUZZOTTI

Art. 9.

Al comma 1, sostituire le parole: «i cartoni animati nella misura dell'8 per cento» con le seguenti: «i cartoni animati appositamente prodotti per la formazione dell'infanzia in misura non inferiore all'8 per cento e i film e le opere per la tv destinate all'infanzia, all'adolescenza

o alla visione familiare in misura non inferiore al 10 per cento della quota rimanente».

52*

BOSI

Al comma 1, sostituire le parole: «i cartoni animati nella misura dell'8 per cento» con le seguenti: «i cartoni animati appositamente prodotti per la formazione dell'infanzia in misura non inferiore all'8 per cento e i film e le opere per la tv destinate all'infanzia, all'adolescenza o alla visione familiare in misura non inferiore al 10 per cento della quota rimanente».

53*

MONTICONE, LOMBARDI

Art. 11.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le concessionarie radiotelevisive locali anche per una maggiore diffusione in ambito locale».

54

ROGNA MANASSERO DI COSTIGLIOLE

Al comma 2, sostituire le parole: «e delle produzioni agroalimentari di qualità» con le seguenti: «, delle produzioni agroalimentari di qualità e alla valorizzazione di tutte le iniziative volte al riconoscimento ed alla diffusione delle identità culturali locali».

55

BIANCHI CLERICI, PERUZZOTTI

Art. 12.

Al comma 3, sopprimere da: «con particolare attenzione» a: «Mediterraneo».

56

BIANCHI CLERICI, PERUZZOTTI

Art. 14.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. La concessionaria è tenuta all'esercizio della rete riservata esclusivamente a trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari di cui all'articolo 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, secondo le modalità della legge 11 luglio 1998, n. 224, mediante la rete di impianti di cui all'allegato B.

2. La scelta delle sedute da trasmettere ed i criteri da seguire nella programmazione sono determinati d'intesa dai Presidenti dei due rami del Parlamento».

57*

BALDINI

La Commissione Parlamentare per l'Indirizzo Generale e la Vigilanza dei Servizi Radiotelevisivi esprime parere negativo sull'articolo 14 del Contratto di Servizio tra il Ministero delle Comunicazioni e RAI – Radiotelevisione Italiana spa e propone che venga riformulato come segue:

1. La concessionaria è tenuta all'esercizio della rete riservata esclusivamente a trasmissioni dedicate ai lavori parlamentari di cui all'articolo 24 della legge 6 agosto 1990, n. 223, secondo le modalità della legge 11 luglio 1998, n. 224, mediante la rete di impianti di cui all'allegato B.

2. La scelta delle sedute da trasmettere ed i criteri da seguire nella programmazione sono determinati d'intesa dai Presidenti dei due rami del Parlamento.

58*

BUTTI, URSO, PONTONE, RAGNO

Art. 15.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La concessionaria si impegna ad attuare per quanto di sua competenza il vigente piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive, anche rinnovando e ammodernando gli apparati e gli impianti delle reti, nonché ad assicurare il grado di qualità 3 per le estensioni del servizio».

59

ROGNA MANASSERO DI COSTIGLIOLE

Sopprimere il comma 2.

60*

BIANCHI CLERICI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 2.

61*

ROMANI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da rendere coerenti con il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive».

62

ROGNA MANASSERO DI COSTIGLIOLE

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero, valutata la documentazione presentata, con particolare riferimento alle situazioni interferenziali con i concessionari privati, esprime entro 30 giorni la propria approvazione ed autorizza gli interventi».

63*

ROMANI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero, valutata la documentazione presentata, con particolare riferimento alle situazioni interferenziali con i concessionari privati, esprime entro 30 giorni la propria approvazione ed autorizza gli interventi».

64*

BIANCHI CLERICI, PERUZZOTTI

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

65*

ROMANI

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

66*

BIANCHI CLERICI, PERUZZOTTI

Art. 21.

Al comma 1, sostituire l'ultima frase da: «A consuntivo» fino a: «nella misura stabilita dal Ministero», con la seguente: «Ai fini di coordinamento la concessionaria indicherà preventivamente, per ciascun collegamento, la frequenza impegnata, la distanza delle tratte realizzate ove si impieghino mezzi non in movimento, la distanza media delle tratte ove si impieghino mezzi in movimento, la durata del servizio effettuato anche al fine del pagamento del canone delle frequenze concesse che dovrà avvenire prima del loro utilizzo».

67

ROMANI

Art. 27.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la lettera g-bis):

«g-bis) un canale tematico satellitare in chiaro, destinato all'informazione sulle realtà regionali».

68

BIANCHI CLERICI, PERUZZOTTI

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la lettera g-ter):

«g-ter) un canale tematico in chiaro via satellite, finalizzato alla trasmissione di programmi didattici sulle lingue regionali ed i dialetti presenti sul territorio italiano».

69

BIANCHI CLERICI, PERUZZOTTI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. La sperimentazione e l'introduzione dei servizi di diffusione terrestre con tecnica numerica da parte della concessionaria pubblica è comunque vincolata all'evoluzione degli indirizzi regolamentari e normativi in materia, anche secondo un criterio di uguaglianza con gli altri operatori privati ai quali devono essere consentite, sul piano della sperimentazione e della introduzione di tali servizi, analoghe opportunità e possibilità da parte del Ministero».

70

ROMANI

Art. 29.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «esigenze degli utenti», aggiungere le seguenti: «e al perseguimento dell'interesse generale del paese in tutte le sue attività editoriali».

71

BERGONZI, RIZZO

Abrogare l'ultima frase del comma 2.

72

ROMANI

Sopprimere il comma 3.

73

BERGONZI, RIZZO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie sulla concorrenza, ferma restando l'unitarietà del servizio pubblico, per assicurare la necessaria trasparenza nell'utilizzo delle risorse e in particolare per rendere possibile la individuazione della destinazione di tali risorse specificamente ed esclusivamente alle attività definite dal presente contratto di servizio, la concessionaria pubblica si impegna, entro il 31 dicembre 2000, ad adottare in via definitiva – d'intesa con il Ministero delle commissioni – strumenti finanziari, contabili e organizzativi di amministrazione e gestione con il fine di un'effettiva e rigida separazione nell'utilizzo delle risorse di diversa natura pubblica e commerciale. Entro il 30

settembre 2000, la concessionaria si impegna a presentare una proposta – che deve essere approvata dal Ministro delle comunicazioni, sentita l'autorità nei 30 giorni successivi – che indichi le misure necessarie per introdurre la separazione finanziaria, contabile, gestionale e organizzativa delle risorse da canone sia nelle Divisioni aziendali che attingono unicamente a tali risorse, sia in quelle che utilizzano contemporaneamente risorse da canone e di risorse commerciali, nonché in quelle (quali ad esempio quelle che gestiscono le attività di produzione e trasmissione) che forniscono servizi per le altre strutture aziendali. A tal fine saranno definiti, congiuntamente con il Ministero delle comunicazioni ed entro le medesime scadenze, i necessari parametri economici, patrimoniali e finanziari utili ad individuare, per ogni singola Divisione, i valori e i costi attribuibili a ciascuna delle attività derivanti dall'applicazione del presente Contratto di servizio e quelli invece afferenti ad altre attività di tipo commerciale. Entro la stessa data la Concessionaria e il Ministero delle comunicazioni si impegnano a definire i valori delle prestazioni interdivisionali, nonché i costi afferenti al funzionamento generale della Concessionaria, indicandoli in un apposito allegato al presente Contratto di servizio secondo corretti valori di mercato e ispirandosi a principi di efficienza. La proposta di cui al presente comma deve essere finalizzata, a partire dal 30 aprile 2001 con riferimento alle relazioni trimestrali e alla relazione annuale di cui al comma 4 dell'articolo 2, a indicare in modo trasparente l'utilizzo esclusivo delle risorse da canone per la realizzazione delle attività di cui al presente Contratto di servizio, con particolare riferimento a quelle utilizzate per la programmazione. Nelle stesse relazioni la Concessionaria si impegna a mostrare l'ndamento dell'utilizzo delle risorse da canone – secondo i criteri di separazione finanziaria e contabile esposti – ripartendole per ciascuna delle attività indicate nel presente Contratto di servizio, anche con riferimento a previsioni per il trimestre successivo indicando gli eventuali scostamenti dalle previsioni annuali relative alla destinazione delle risorse da canone. Qualora, nel corso dell'anno, si prevedano possibili eccedenze derivanti dal non pieno utilizzo delle risorse da canone, tali risorse potranno comunque finanziare esclusivamente le attività indicate dal presente Contratto di servizio, sulla base delle indicazioni contenute nelle stesse relazioni.

74

ROMANI

Al comma 4 dopo l'ultimo periodo: «equilibrata gestione dell'azienda» aggiungere: «fermo restando l'unitarietà dei comparti editoriali».

75

BERGONZI, RIZZO

Al comma 4, dopo l'ultimo periodo: «entro» aggiungere: «il più breve tempo possibile» sopprimere da: «quarantacinque giorni» sino a: «suddette informazioni».

76

BERGONZI, RIZZO

Sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) per le attività inerenti all'espletamento dei servizi concessi, la concessionaria può avvalersi di società da essa interamente controllate previa autorizzazione del Ministero, ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della Convenzione».

77

ROMANI

Al comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) per le attività industriali o commerciali non connesse con l'esercizio di servizi concessi, ai sensi delle previsioni dell'articolo 5, comma 3, della Convenzione, la Concessionaria potrà procedere alla costituzione di società, di cui comunque essa detenga la maggioranza, o all'assunzione di partecipazioni di maggioranza previa autorizzazione del Ministero di intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (...)».

78

ROMANI

Art. 32.

Alla fine del comma 3, aggiungere la seguente frase: «La revisione dei parametri per la modifica del valore del canone di abbonamento sarà comunque strettamente legata al corretto ed efficiente adempimento delle attività di servizio pubblico indicate nel presente Contratto di servizio e al relativo utilizzo delle risorse da canone secondo quanto indicato nelle relazioni trimestrali e annuale di cui al comma 4 dell'articolo 2, nonché dall'effettiva entrata in vigore del nuovo regime di separazione contabile, e dai conseguenti risultati, di cui all'articolo 30, comma 3».

79

ROMANI

Al comma 1, dopo le parole: «Amministrazioni interessate» aggiungere le seguenti: «e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in risposta alle segnalazioni dei parlamentari».

80

BIANCHI CLERICI, PERUZZOTTI

Art. 36.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. La concessionaria è tenuta a garantire l'osservanza da parte dei suoi dipendenti e collaboratori della legge, dei regolamenti, delle clausole del contratto di servizio, dei codici di autoregolamentazione e delle carte simili, nonché delle direttive in materia di tutela dei diritti, assunte reiteratamente dagli organi della Rai, e rimaste costantemente inapplicate».

81

MONTICONE, LOMBARDI

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

1. La concessionaria è tenuta a garantire l'osservanza da parte dei suoi dipendenti e collaboratori della legge, dei regolamenti, delle clausole del contratto di servizio, dei codici di autoregolamentazione e delle carte simili, nonché delle direttive in materia di tutela dei diritti, assunte reiteratamente dagli organi della Rai».

82

BOSI

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 2000

105ª Seduta

Presidenza del Presidente
Michele DE LUCA

Intervengono il Presidente dell'Opera previdenziale assistenza orfani sanitari italiani, dottor Aristide Paci, accompagnato dal direttore generale, dottor Rosario Ruta, in rappresentanza del Consiglio nazionale agronomi e forestali, il dottor Alfredo Cavalli, il Presidente del Consiglio nazionale attuari, dottor Adriano Perone, il Presidente del Consiglio nazionale chimici, dottor Armando Zingales, il Presidente del Consiglio nazionale geologi, dottor Pietro De Paola, il Segretario nazionale del Sindacato Chimici unità sanitarie, dottor Giampaolo Fiorio, il Segretario nazionale del Sindacato chimici liberi professionisti, dottor Antonio Ribezzo, il Segretario generale del Sindacato agronomi, dottor Enrico Sermonti, accompagnato dal consigliere, dottor Giuliano Morani, il Segretario generale del Sindacato dei professionisti pubblico privato impiego, ingegner Antonio De Chiaro, accompagnato dalla dottoressa Angela Legini, il Presidente del Sindacato nazionale geologi professionisti, dottor Andrea Maniscalco, il Presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza pluricategoriale per agronomi e forestali, attuari, chimici, geologi, dottor Antonio Mancini, accompagnato dal consigliere, dottor Sandro Sandrini

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il Presidente propone che sia attivato il collegamento audiovisivo interno con la sala stampa. La Commissione concorda e il collegamento è attivato.

Il Presidente avverte inoltre che della seduta odierna è redatto anche il resoconto stenografico.

PROCEDURA INFORMATIVA

Sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati: Audizione del Presidente del Consiglio nazionale dei dottori agronomi e forestali, del Presidente del Consiglio nazionale attuari, del Presidente del Consiglio nazionale chimici e del Presidente del Consiglio nazionale geologi, , del Segretario nazionale del Sindacato chimici nella scuola (Sichis), del Segretario nazionale del Sindacato chimici Unità sanitarie (Sicus), del Segretario nazionale del Sindacato chimici liberi professionisti (Sichilp), del Segretario nazionale del Sindacato chimici italiani (Usinci), del Segretario Generale del Sindacato Agronomi, del Segretario Generale del Sindacato dei professionisti pubblico-privato impiego (Usppi), del Presidente del Sindacato nazionale geologi professionisti (Singeop), del Presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza pluricategoriale per agronomi e forestali, attuari, chimici, geologi (Epap) e del Presidente dell'Opera previdenziale assistenza orfani sanitari italiani (Onaosi)

Il presidente De Luca, dichiarato preliminarmente che la Commissione ha competenza a vigilare sulla operatività della legislazione in materia previdenziale e che, nell'esercizio di tale funzione, ha affrontato diverse tematiche relative alla previdenza pubblica, sviluppando procedure informative all'esito delle quali ha presentato Relazioni al Parlamento, fa presente che, nell'ultimo scorcio della legislatura, si intende compiere una riflessione sulla legislazione che regola la previdenza privata. Oggetto della procedura informativa in atto è dunque la vigente normativa, restando escluse, dall'iniziativa della Commissione, le fonti dell'autonomia degli enti, statuti e regolamenti, e non essendo in discussione la scelta della privatizzazione. Scopo della procedura è compiere una verifica sulle possibilità di migliorare la legislazione al fine di assicurare maggiore efficienza agli enti, a garanzia degli iscritti, nel medio e nel lungo periodo.

Si deve, in primo luogo, contrastare il fenomeno delle incursioni legislative, lesive del sistema della previdenza privatizzata e dell'autonomia stessa degli enti, come opportunamente denunciato dalla Cassa forense e dalla Cassa dei dottori commercialisti, concretato da leggi provvedimento parziali e, al contrario, assicurare stabilità alle norme che regolano la previdenza privatizzata sul modello delle leggi in tema di autonomie locali e della previdenza pubblica. Inoltre deve essere considerata l'ipotesi di una armonizzazione tra gli enti previdenziali privatizzati, oggi caratterizzati da un duplice statuto che distingue le Casse nate nel 1994 da quelle costituite nel 1996, tra l'altro sotto il profilo del metodo contributivo di calcolo delle prestazioni, facoltativo per quelle cosiddette storiche e obbligatorio per le altre.

Osservato, quindi, come sia difficile ritenere coerente con la natura privatistica degli enti il sistema di finanziamento a ripartizione che impone obblighi a coloro che ancora non sono iscritti ad associazioni private quali sono le Casse, il Presidente nota che, sotto il profilo delle garanzie delle prestazioni, meritano una riflessione le questioni dell'adeguamento della riserva matematica, in misura tale da costituire copertura del credito garantito, nonché dell'estensione del periodo di tempo considerato dal bi-

lancio tecnico così da dotare gli enti di un migliore strumento previsionale nei limiti attuariali possibili. Per gli enti di più recente costituzione si pone il problema del riscatto dei periodi di lavoro antecedenti alla costituzione delle Casse, privi oggi di copertura previdenziale e dunque senza quella tutela prevista dalla Costituzione. Infine la funzione pubblica svolta dalle Casse di previdenza privatizzata suggerisce di immaginare un trattamento fiscale differenziato rispetto agli altri soggetti all'IRPEG. Chiarito poi che la Commissione ha inteso sollecitare il contributo delle diverse articolazioni istituzionali delle professioni, senza con ciò mettere in discussione la rappresentatività dei soggetti interpellati, il Presidente avverte che darà per primo la parola al presidente dell'Onaosi e, al termine degli altri interventi, al presidente dell'EPAP che potrà trarre le conclusioni del dibattito anche sotto il profilo tecnico.

Il Presidente dell'Opera previdenziale assistenza orfani sanitari italiani, dottor Paci, premesso di apprezzare il metodo di lavoro della Commissione che sollecita la più ampia panoramica di opinioni, ricorda che l'Onaosi non eroga pensioni, ma solo prestazioni di previdenza integrativa, quali assegni di studio e ospitalità in talune strutture, alle categorie professionali dei medici, dei veterinari e dei farmacisti. Ripercorsa la storia dell'Opera che, nata nel 1890, dopo un periodo critico, tra il 1977 e il 1991, allorchè stava per essere soppressa, il dottor Paci rammenta che l'Ente comprende contribuenti obbligatori, dipendenti da enti pubblici, e, in misura assai ridotta, contribuenti volontari, liberi professionisti iscritti agli ordini professionali.

Dichiarato di aderire alla linea espressa dall'AdEPP, il dottor Paci ritiene necessario che il decreto legislativo n. 509, pur presentando taluni aspetti meritevoli di riflessione, sia conservato. Propone infine una accentuazione dell'autonomia degli enti e una revisione dei controlli in modo tale che, pur rigorosi, non siano esercitati in modo eccessivamente restrittivo.

Il presidente De Luca, chiarito che l'attività di gestione degli enti è svolta dalla Commissione in altra sede, diversa da quella della procedura informativa in atto, rileva che l'accenno del dottor Paci a una revisione dei controlli conforta l'utilità di una ricognizione dell'attuale legislazione allo scopo di migliorarne i contenuti.

Intervenendo in rappresentanza del Consiglio nazionale agronomi e forestale, il dottor Cavalli, premesso che la recente costituzione dell'EPAP non consente una verifica dell'attività della Cassa in rapporto alla normativa vigente, segnala, con preoccupazione, la situazione di quei professionisti, che pur avendo provveduto con contribuzioni volontarie, non hanno, per i periodi di attività antecedenti alla costituzione della Cassa, una copertura previdenziale e in proposito ritiene che si dovrebbe ipotizzare una forma di previdenza complementare.

Il Presidente del Consiglio nazionale attuari, dottor Perone, ricordato che l'EPAP si trova nella fase di avvio dell'attività e non ha ancora completato il censimento degli iscritti, indica, in primo luogo, l'esigenza di definire l'occasionalità e la marginalità delle prestazioni professionali – da

distinguere – per i riflessi che tali concetti hanno sulla obbligatorietà dell'iscrizione. Fa quindi presente che i professionisti anziani, pur assoggettati obbligatoriamente alla forma di previdenza prevista dal decreto legislativo del 1996, si trovano in una condizione priva di sbocchi, non potendo ottenere, dall'iscrizione all'ente, alcun trattamento previdenziale appena soddisfacente. Rilevato inoltre che la riserva matematica commisurata a cinque annualità delle pensioni pagate nel 1994 deve intendersi come riserva di rischio, operando gli enti sostanzialmente a ripartizione e non a capitalizzazione pura, il dottor Perone giudica sufficiente un bilancio tecnico redatto con cadenza triennale e utile l'estensione del periodo considerato a più di quindici anni, così da poter cogliere più correttamente lo sviluppo tendenziale delle gestioni, da non confondere, tuttavia, con le previsioni contabili.

Il Presidente del Consiglio nazionale chimici, dottor Zingales, sottolineata preliminarmente la necessità di garantire l'autonomia degli enti previdenziali privati, segnala le difficoltà che derivano alla gestione da scelte – cita in proposito il disegno di legge sui lavori atipici – che impongono, in base alla forma contrattuale che regola la prestazione professionale, il versamento di contributi alla gestione separata dell'INPS, configurando tale circostanza un grave attentato all'autonomia e alla stessa sopravvivenza del sistema previdenziale privato. Si tratta di un esempio di quelle incursioni legislative, ricordate dal presidente De Luca nell'esposizione introduttiva, da respingere a tutela dell'autonomia e della libertà degli enti. Rilevato, poi, che deve essere lasciato all'EPAP il tempo di sviluppare la propria attività, che ora non richiede interventi legislativi, propone che sia riconosciuta la possibilità di riscatto dei periodi di prestazione professionali antecedenti alla costituzione della Cassa, anche con norme che prevedano incentivi di carattere fiscale. Si dichiara infine contrario all'ipotesi che l'EPAP, Cassa intercategoriale per scelta autonoma, diventi il contenitore di tutte le nuove categorie professionali.

Dopo che il Presidente ha rilevato che la dimensione ottimale è un problema obiettivo che va tuttavia lasciato all'autonomia delle Casse privatizzate, essendosi invece previsto l'accorpamento per gli enti pubblici di previdenza, interviene il Presidente del Consiglio nazionale geologi, dottor De Paola.

Dichiarato di condividere la preoccupazione per la condizione dei professionisti marginali e dei professionisti anziani, penalizzati da una iscrizione ad oltranza senza sospensione del pagamento dei contributi, esprime l'avviso che si debba affrontare, ricorrendo a forme di riscatto, il problema della copertura previdenziale dei periodi antecedenti alla costituzione della Cassa e auspica che sia conservata piena autonomia all'EPAP, libero di consolidare la propria attività istituzionale.

Il presidente De Luca, rilevato che il contributo al fondo speciale INPS è legato alla norma istitutiva del fondo medesimo e non già alla disciplina riguardante i lavori atipici, dichiara che segnalerà all'attenzione del Ministro del lavoro il problema della prestazione professionale, svolta in modo coordinato e continuativo, per i riflessi sul piano previdenziale e

esprime l'avviso che la questione della marginalità possa essere risolta con gli atti dell'autonomia degli enti.

Il Segretario nazionale del sindacato chimici liberi professionisti, dottor Ribezzo, sottolineato come all'istituzione della Cassa debba necessariamente aggiungersi la possibilità di riscattare i periodi di attività professionale antecedenti, lamenta il fenomeno diffuso dell'esercizio, in forma societaria, dell'attività di chimico, senza che a ciò corrisponda il pagamento dell'IVA e il versamento dei contributi alla Cassa: si determina così una illecita concorrenza, da contrastare. Dichiara infine di concordare sull'ipotesi di rendere omogeneo il regime normativo che disciplina gli enti privatizzati costituiti nel 1994 e nel 1996.

Osservato dal Presidente De Luca che il fenomeno dell'evasione contributiva dovrebbe essere sottoposto ad accertamenti da parte delle Casse, interviene il Segretario generale del sindacato agronomi, dottor Sermoni, che pone in evidenza la rapida evoluzione della professione.

Il lavoro occasionale e marginale tende ad estendersi fino a diventare occupazione principale e dunque sono opportune norme elastiche, tali da consentire un adattamento all'evoluzione in atto. È necessario altresì proteggere l'attività svolta in modo corretto dal professionista, prevedendo vincoli uguali per tutti coloro che svolgono la medesima attività professionale e contrastando così fenomeni di concorrenza sleale.

Ricordata la particolare sensibilità della Commissione – che ha presentato una Relazione al Parlamento sulla totalizzazione e sulla ricongiunzione dei periodi contributivi – rispetto alla necessità di garantire che tutti i periodi lavorativi siano utili ai fini del trattamento pensionistico, il presidente De Luca sollecita una particolare attenzione, nel documento scritto che sarà trasmesso a integrazione dell'odierno incontro, alla proposta di soluzione del problema del riscatto dei periodi di lavoro antecedenti alla costituzione delle nuove Casse.

Dopo un intervento della dottoressa Leggini, in rappresentanza del Sindacato dei professionisti pubblico privato impiego, che sottolinea l'esigenza di una previdenza complementare per i professionisti dipendenti ai quali non dovrebbe essere imposto alcun obbligo di iscrizione – lamenta in proposito una richiesta dell'EPAP – ma invece riconoscendo ad essi piena libertà di scelta, prende la parola il Presidente del Sindacato nazionale geologi professionisti, dottor Maniscalco, che stigmatizza il fenomeno dei liberi professionisti pubblici dipendenti i quali svolgono un'attività professionale in modo spesso abusivo e invadono il campo della libera professione determinando una concorrenza sleale, con danno dell'ente di previdenza e dello stesso Erario.

Dopo che il Presidente ha rilevato come il lavoro subordinato sommerso e il lavoro professionale sommerso costituiscano fenomeni che richiederebbero una adeguata azione di repressione dell'evasione contributiva, interviene il Presidente dell'Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale, dottor Mancini.

Chiarito che la legge impone ai professionisti cosiddetti occasionali l'iscrizione all'ente, fa presente che all'invio di quarantamila moduli da

parte dell'EPAP corrispondono, ad oggi, circa diecimila iscrizioni. Ciò richiede un ulteriore impegno, da parte dell'Ente, che deve compiere la verifica di iscrivibilità prevista dalla legge. Sottolineata poi la necessità di chiarire il concetto di marginalità, da intendersi come marginalità economica, segnala il problema di quanti, per ragioni anagrafiche, debbono affrontare una incombenza previdenziale senza prospettive. Al riguardo si è pensato di utilizzare, essendo l'Ente escluso dall'attività di previdenza integrativa, di destinare il cinquanta per cento dell'avanzo di amministrazione, oggi finanziata con un contributo del due per cento, a forme di integrazione dei montanti specie per quegli iscritti le cui posizioni sono, per ragioni anagrafiche, più deficitarie.

Ricordato che non è stato possibile disporre la sospensione del pagamento dei contributi allorchè nel triennio di riferimento non risultava conseguito un reddito netto pari a quindici milioni, il dottor Mancini lamenta che ritardi, dovuti anche al Ministero vigilante, abbiano causato situazioni paradossali che, ad esempio, si determinerebbero laddove un iscritto, al quale è riconosciuta la possibilità di rateizzare i contributi da versare a partire dal 1996, chiedesse, maturati solo fittiziamente i cinque anni di contribuzione, il trattamento pensionistico. Dopo aver sottolineato come negli enti, nonostante un diffuso convincimento contrario, non vi sia mutualità, ritiene che si potrebbe stabilire un limite di redditività lorda del professionista per definire, su quella base, l'attività marginale, escludendo il professionista dall'iscrizione obbligatoria in via transitoria. Si tratta di un meccanismo che permetterebbe di considerare cessata l'attività professionale senza che ciò comporti la cancellazione dall'ente che può riprendere a dispiegare gli effetti allorchè la soglia minima di redditività lorda sia successivamente superata. Ciò sarebbe coerente al decreto legislativo n. 103 del 1996 che lega l'obbligatorietà dell'iscrizione alla percezione del reddito professionale. Osservato poi come la possibilità di ingresso nell'EPAP debba escludersi *ope legis*, ma vada sottoposta alla condizione dell'accettazione da parte dell'Ente e ricordato che la totalizzazione non rappresenta, per l'EPAP, in regime contributivo, alcun problema, preannuncia che, nel documento che sarà inviato alla Commissione, sarà sviluppata anche la questione del diritto al trattamento pensionistico di coloro che devono utilizzare i diversi spezzoni della vita lavorativa. Il dottor Mancini conclude esprimendo apprezzamento per l'iniziativa della Commissione che consente all'Ente un dialogo proficuo con le istituzioni, in passato frequentemente disatteso.

Il Presidente invita gli odierni interlocutori – ai quali rinnova il ringraziamento per il contributo assicurato ai lavori della Commissione – a trasmettere un documento scritto che, a integrazione della discussione, tratti la questione del riscatto dei periodi di lavoro del professionista privo di copertura previdenziale – che peraltro non potrà essere sostenuto dalla spesa pubblica, ma, in ipotesi, facilitato da misure di carattere fiscale – e definisca i concetti di marginalità e occasionalità della prestazione professionale. Notato che a diverse attività lavorative non può non corrispondere una pluralità di iscrizioni, il presidente De Luca ribadisce infine l'impegno

a sollecitare all'attenzione del Ministro sulla necessità di prevedere l'iscrizione unica all'Ente di previdenza in rapporto a tutte le attività che, pur svolte in diverse forme contrattuali, siano riconducibili alla medesima figura professionale.

Il Presidente dichiara conclusa l'audizione e ricorda che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 29 giugno 2000, alle ore 14, per procedere all'audizione di talune organizzazioni sindacali di categoria che hanno chiesto di essere ascoltate ad integrazione di precedenti audizioni nel quadro della procedura informativa in atto.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 2000

Presidenza del Presidente
Mariella CAVANNA SCIREA

La seduta inizia alle ore 14,15.

7-00024 De Luca Athos: Rapporto tv minori.

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del documento in titolo, sospeso da ultimo nella seduta del 27 giugno.

Sull'ordine dei lavori

La senatrice Francesca SCOPELLITI (FI) ritiene che la Commissione non sia in numero legale per procedere alle previste votazioni degli emendamenti alla risoluzione in titolo.

Il senatore Athos DE LUCA (Verdi) ritiene che in questa fase del dibattito chiedere la verifica del numero legale significherebbe volere una applicazione «fiscale» del Regolamento che mal si concilia con l'esigenza di procedere speditamente nei lavori.

Il deputato Piera CAPITELLI (DS-U) concorda con le osservazioni del senatore De Luca, considerando peraltro di grande interesse per il suo gruppo l'approvazione del documento in titolo.

La senatrice Anna Maria BERNASCONI (DS) concorda con il senatore De Luca, osservando che la eventuale richiesta di verifica del numero legale non appare opportuna in questa fase del dibattito.

La senatrice Carla CASTELLANI (AN) fa presente la molteplicità degli impegni che nella giornata di mercoledì interessano i parlamentari.

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, fa presente che la seduta odierna era stata concordata sia quanto agli orari che alla durata nell'Ufficio di Presidenza del 21 giugno; ritiene quindi di procedere nell'esame degli emendamenti riferiti alla risoluzione in titolo.

Il senatore Athos DE LUCA (Verdi) invita l'onorevole Valpiana a ritirare il suo emendamento a.1.

Il deputato Tiziana VALPIANA (misto-RC-PRO) lo ritira.

Il senatore Athos DE LUCA (Verdi) invita il senatore Maggiore a ritirare l'emendamento b.1 esprimendo altrimenti parere contrario.

Il senatore Giuseppe MAGGIORE (FI) raccomanda l'approvazione del suo emendamento b.1.

La senatrice Carla CASTELLANI (AN) dichiara parere favorevole sull'emendamento Maggiore b.1, in quanto il termine «soprattutto» vale a fornire una indicazione di massima.

La Commissione respinge l'emendamento Maggiore b.1.

Il senatore Athos DE LUCA (Verdi) accoglie l'emendamento Valpiana b.2.

Il senatore Giuseppe MAGGIORE (FI) osserva che le parole «di molta parte» non sono eleganti, nè è chiaro dove la proposta emendativa dell'onorevole Valpiana debba collocarsi, visto che la parola «qualitativo» ricorre due volte nel punto *b)* della parte premettiva.

Il deputato Tiziana VALPIANA (misto-RC-PRO) nel raccomandare l'approvazione del suo emendamento, fa presente che esso deve intendersi riferito alla prima riga del punto *b)* della parte premettiva.

La Commissione approva l'emendamento Valpiana b.2.

Il senatore Athos DE LUCA (Verdi) osserva che l'emendamento Maggiore c.1 è già contenuto nel punto 12 della parte dispositiva della risoluzione.

Il senatore Giuseppe MAGGIORE (FI) nel raccomandare l'approvazione del suo emendamento, osserva che è opportuno anticipare anche in premessa l'esigenza di promuovere una fruizione familiare congiunta del mezzo televisivo.

Il deputato Tiziana VALPIANA (misto-RC-PRO) è contraria all'emendamento, che è peraltro in antitesi con le dichiarazioni svolte dall'onorevole Aprea in sede di discussione generale sulla risoluzione.

Il senatore Angelo RESCAGLIO (PPI) esprime voto favorevole sull'emendamento.

La senatrice Carla CASTELLANI (AN) esprime voto favorevole sull'emendamento pur ritenendo, con riferimento al punto c) della parte premettiva, che sarebbe necessario «diversificare» i minori, distinguendoli in fasce di età.

Il deputato Piera CAPITELLI (DS-U) nel sottolineare l'importanza di lavorare in piena armonia tra tutte le forze politiche essendo in gioco gli interessi preminenti dei minori, osserva che era stata prospettata dal gruppo stesso di Forza Italia l'esigenza di snellire il testo della risoluzione.

La Commissione approva l'emendamento Maggiore c.1

Il senatore Athos DE LUCA (Verdi) esprime parere favorevole sull'emendamento Valpiana d.1.

Il deputato Tiziana VALPIANA (misto-RC-PRO) ne raccomanda l'approvazione, sottolineando che l'intento del suo emendamento è quello di valorizzare gli aspetti positivi del mezzo televisivo: per questo è meglio parlare prima di potenzialità e poi di rischi che la televisione può comportare.

La Commissione approva l'emendamento Valpiana d.1.

Il senatore Athos DE LUCA (Verdi) invita l'onorevole Valpiana a ritirare il suo emendamento e.1.

Il deputato Tiziana VALPIANA (misto-RC-PRO) lo ritira.

Il senatore Athos DE LUCA (Verdi) esprime parere favorevole sull'emendamento Valpiana e.2.

Il deputato Tiziana VALPIANA (misto-RC-PRO) ne raccomanda l'approvazione, osservando l'importanza di prevedere, quando si parla di tutela dei diritti inviolabili, anche il riferimento alle donne e non solo all'uomo, alla famiglia e ai minori: ritiene quindi preferibile riferirsi alle persone.

La senatrice Francesca SCOPELLITI (FI) osserva che si potrebbe riformulare l'emendamento riferendosi ai «diritti inviolabili di tutti».

Il deputato Dino SCANTAMBURLO (PD-U) ritiene che la formulazione originaria dell'emendamento, aggiungendo il riferimento alle donne, appare più densa di significato.

La senatrice Carla CASTELLANI (AN) concorda con il senatore Scantamburlo, ritenendo migliore la formulazione originale dell'emendamento.

Il senatore Angelo RESCAGLIO (PPI) ritiene che quando si parla della civiltà dell'uomo ci si riferisce a tutte le persone, uomini, donne e bambini.

Il senatore Davide NAVA (UdeuR) ritiene migliore la prima formulazione dell'emendamento.

Il senatore Athos DE LUCA (Verdi) ritiene migliore la formulazione originaria dell'emendamento.

La Commissione respinge l'emendamento Valpiana e.2.

La senatrice Francesca SCOPELLITI (FI) ritira il suo emendamento f.1.

Il senatore Athos DE LUCA (Verdi) dichiara parere favorevole sull'emendamento Valpiana h.1.

Il deputato Tiziana VALPIANA (misto-RC-PRO) raccomanda l'approvazione del suo emendamento in quanto è inopportuno il solo pensare che il mezzo televisivo possa sostituirsi ai genitori e alla scuola.

La Commissione approva l'emendamento Valpiana h.1.

Il senatore Athos DE LUCA (Verdi) invita il senatore Giuseppe MAGGIORE (FI) a ritirare l'emendamento i.1. esprimendo altrimenti parere contrario.

Il senatore Giuseppe MAGGIORE (FI) raccomanda l'approvazione del suo emendamento rilevando l'opportunità di evitare troppi interventi legislativi in materia di televisioni.

La senatrice Carla MAZZUCA POGGIOLINI (Misto DU) dichiara voto contrario sull'emendamento che sembra voler svilire la funzione legislativa.

La senatrice Francesca SCOPELLITI (FI) osserva che anche il punto f) della risoluzione fa presente la non esaustività della funzione legislativa e le stesse dichiarazioni rese in sede di replica dal Sottosegretario Vita confermano questo concetto. D'altra parte il fatto stesso che si ricorra a codici di autoregolamentazione anziché a previsioni legislative è indicativo dell'esigenza di limitare in questa materia il ricorso a norme di legge. Dichiara quindi voto favorevole all'emendamento.

Il senatore Giuseppe MAGGIORE (FI), parlando per un chiarimento, osserva che sarebbe forse opportuno ricorrere ad un coordinamento delle norme esistenti piuttosto che approvarne di nuove.

La senatrice Anna Maria BERNASCONI (DS) esprime parere contrario sull'emendamento in quanto se è vero che il panorama legislativo è ricco di norme e che non tutti i bisogni si possono risolvere per via legislativa, non si può sostenere che sia controproducente ogni ulteriore intervento legislativo in materia di televisioni.

Il deputato Luigi GIACCO (DS-U) concorda pienamente con la senatrice Bernasconi.

La Commissione respinge l'emendamento Maggiore i.1.

Sull'ordine dei lavori

La senatrice Carla CASTELLANI (AN) fa presente di non poter ulteriormente assicurare la sua presenza per concomitanti impegni parlamentari.

La senatrice Francesca SCOPELLITI (FI) dichiara di avere anch'ella concomitanti impegni parlamentari.

La senatrice Carla MAZZUCA POGGIOLINI (Misto DU) ritiene che sarebbe necessario individuare sin d'ora un giorno e un orario in cui poter concludere l'esame del documento in titolo.

Il deputato Tiziana VALPIANA (misto-RC-PRO) fa presente che nell'Ufficio di Presidenza del 21 giugno si era concordato di proseguire nell'esame del documento in titolo fino alle ore 16 e per questa ragione ha disdetto altri impegni.

Il deputato Dino SCANTAMBURLO (PD-U) concorda con le osservazioni testè svolte dall'onorevole Valpiana ritenendo che si dovrebbe proseguire nei lavori fino alle ore 16.

Il senatore Athos DE LUCA (Verdi) invita il senatore Maggiore, che ha partecipato all'Ufficio di Presidenza del 21 giugno in quanto rappresentante del gruppo di Forza Italia in Commissione, ad assicurare almeno la sua presenza.

Il senatore Giuseppe MAGGIORE (FI) considerate le circostanze che non consentono ai colleghi del gruppo di Forza Italia e di Alleanza Nazionale di poter essere presenti nel prosieguo della seduta, chiede di rinviare il seguito dell'esame della risoluzione in titolo.

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, nel ricordare come l'esame della risoluzione in titolo sia già stato più volte rinviato, ritiene di non poter disattendere agli impegni assunti nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza, essendo peraltro presenti molti colleghi che a tali impegni si sono attenuti.

La senatrice Francesca SCOPELLITI (FI) osserva che una posizione così rigida da parte del Presidente è del tutto inopportuna.

Il senatore Giuseppe MAGGIORE (FI) chiede, a norma dell'articolo 46, comma 4, del Regolamento della Camera si verificare se la Commissione sia in numero legale per deliberare.

Il deputato Mariella CAVANNA SCIREA, *presidente*, constata l'assenza del numero legale e rinvia il seguito dell'esame a martedì 11 luglio alle ore 20, in considerazione del calendario dei lavori previsto dalle due assemblee parlamentari e degli impegni che la Commissione ha già concordato per la prossima settimana.

La seduta termina alle ore 15,15.

ALLEGATO

EMENDAMENTI PRESENTATI E RIFORMULAZIONI DEL PROPONENTE
ALLA RISOLUZIONE

Punto a)

Sostituire le parole: i minori con le parole: i bambini e le bambine, le ragazze e i ragazzi.

Conseguentemente ogniqualvolta ricorra nel testo la parola: minori sostituirla con: bambini e ragazzi.

a. 1.

VALPIANA

Alla lettera b) dopo le parole: è ancora carente inserire le parole: – soprattutto con riferimento alla programmazione del servizio pubblico per i propri compiti istitutivi –.

b. 1.MAGGIORE, GUIDI, SCOPELLITI, PIANETTA, APREA, BURANI
PROCACCINI

Punto b)

Dopo la parola: qualitativo inserire le parole: di molta parte.

b. 2.

VALPIANA

Alla fine della lettera c) inserire le seguenti parole: soprattutto in mancanza di un'adeguata politica per un uso consapevole della televisione attraverso una fruizione familiare congiunta dello stesso mezzo televisivo.

c. 1.MAGGIORE, GUIDI, SCOPELLITI, PIANETTA, APREA, BURANI
PROCACCINI

Punto d)

Sostituire le parole: che i rischi e le potenzialità *con le parole:* che le potenzialità e i rischi.

d. 1.

VALPIANA

Punto e)

Sostituire le parole: la dignità della persona *con le parole:* la dignità di ogni persona.

e. 1.

VALPIANA

Punto e)

Sostituire le parole: dell'uomo, della famiglia e dei minori *con le parole:* della persona.

e. 2.

VALPIANA

Sopprimere il punto f.

f. 1.

SCOPELLITI

Punto h)

Eliminare le parole: che il mezzo televisivo non può in ogni caso sostituirsi ai genitori e alla scuola che hanno il ruolo *con le parole:* che genitori e scuola hanno il dovere.

h. 1

VALPIANA

Alla fine della lettera i) inserire le seguenti parole: e che dunque rischia di apparire controproducente qualsiasi altro ulteriore intervento legislativo in materia.

i. 1. MAGGIORE, GUIDI, SCOPELLITI, PIANETTA, APREA, BURANI
PROCACCINI

Punto l)

Sostituire le parole: ad alto contenuto di violenza *con le parole:* adatte ad un pubblico maturo.

l. 1. VALPIANA

Alla fine della lettera k) inserire le seguenti parole: , la cui applicazione dev'essere sostenuta ed estesa anche a quelle emittenti che ancora non li hanno adottati.

k. 1. MAGGIORE, GUIDI, SCOPELLITI, PIANETTA, APREA, BURANI
PROCACCINI

Aggiungere alla fine della lettera n) il seguente periodo: e ciò appare particolarmente condannabile con riferimento al servizio pubblico che non ha e non deve avere finalità esclusivamente commerciali, anche in forza dei finanziamenti ad esso dedicati dalla collettività.

n. 1. MAGGIORE, GUIDI, SCOPELLITI, PIANETTA, APREA, BURANI
PROCACCINI

Al punto n) delle premesse, sostituire le parole: ad alto contenuto di violenza *con le seguenti:* adatte ad un pubblico adulto.

n. 2. DE LUCA

Punto o)

Sostituire le parole: dei minori *con la parola:* minorile.

o. 1. VALPIANA

Punto p)

Sostituire la parola: costituisce con le parole: rischia di costituire.

p. 1.

VALPIANA

Punto q)

Sostituire le parole: la televisione può con le parole: una televisione di qualità potrebbe.

q. 1.

VALPIANA

Sopprimere il punto q.

q. 2.

SCOPELLITI

Alla fine della lettera s) inserire le seguenti parole: anche in mancanza della previsione legislativa di strumenti e iniziative atte a favorire e incentivare la produzione audiovisiva destinata ai minori.

s. 1.

MAGGIORE, GUIDI, SCOPELLITI, PIANETTA, APREA, BURANI
PROCACCINI

Dopo la lettera s) sostituire le parole: impegna il Governo con le seguenti parole: formula le sottoindicate proposte perchè siano riferite alle Camere per la verifica di una eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente.

Di conseguenza in tutti i periodi numerati dall'1 al 26 vanno eliminate le parole ad o a.

s. 2.

MAGGIORE, GUIDI, SCOPELLITI, PIANETTA, APREA, BURANI
PROCACCINI

Punto 1

Sostituire: introdurre con: rendere cogente.

1. 1.

BONFIETTI, PETRUCCI, CAPITELLI, GIACCO, DEDONI, CHIAVACCI,
CARUANO

Sostituire il punto 1) con il seguente periodo: ad intervenire presso i soggetti firmatari del codice di autoregolamentazione affinché si prevedano le forme realisticamente più adeguate per realizzare momenti informativi sull'uso consapevole del mezzo televisivo nonché forme di riparazione positiva alle eventuali violazioni commesse.

1. 2. MAGGIORE, GUIDI, SCOPELLITI, PIANETTA, APREA, BURANI
PROCACCINI

Punto 2

Dopo: programmi *aggiungere:* e a promuovere l'introduzione di adeguati sistemi di classificazione dei programmi comuni a tutti i paesi europei; *sopprimere da:* attraverso *fino alla fine.*

2. 1. GIACCO, BONFIETTI, BERNASCONI, PETRUCCI, DEDONI, CARUANO, CHIAVACCI

Al punto 2) eliminare le seguenti parole: avviene in Francia e come.

2. 2. MAGGIORE, GUIDI, SCOPELLITI, PIANETTA, APREA, BURANI
PROCACCINI

Il punto 2 è sostituito dal seguente: ad introdurre l'obbligo di una classificazione dei programmi televisivi che sia comune a tutte le emittenti, prevedendo l'obbligo contestuale di informare preventivamente i telespettatori di come sia stata classificata l'opera trasmessa, ed agendo in sede di unione europea per ottenere in tempi brevi la predisposizione di adeguati sistemi di classificazione comuni a tutti i paesi membri, come previsto dalla direttiva 97/36/CE.

2. 3. DE LUCA.

Nella parte relativa agli impegni che il Governo dovrebbe essere chiamato ad assumere, al Paragrafo 3, dopo le parole: formato da esperti nominati anche dalle associazioni dei genitori e degli educatori aggiungere le seguenti parole: sentito il parere del Consiglio Nazionale degli Utenti.

3. 1. POZZA TASCA.

Aggiungere al punto 3 della parte dispositiva, la seguente frase: che devono essere nominati sentito il parere del Consiglio Nazionale degli Utenti.

3. 2.

CAVANNA SCIREA

Al paragrafo 3, aggiungere alla fine, dopo: educatori le parole: sentito il parere del Consiglio Nazionale degli Utenti.

3. 3.

SCANTAMBURLO

In relazione alla risoluzione in epigrafe indicata, ci permettiamo di rilevare l'opportunità di apportare ad essa alcune modifiche nella parte relativa agli impegni che il Governo dovrebbe essere chiamato ad assumere:

Paragrafo 3: Prevedere che gli esperti delle Associazioni dei genitori e degli educatori siano nominati sentito il parere del Consiglio Nazionale degli Utenti.

3. 4.

RESCAGLIO

Punto 3)

Aggiungere infine le parole: , dei bambini e ragazzi.

3. 5.

VALPIANA

Al punto 3) sostituire le parole: formato da esperti nominati anche dalle associazioni dei genitori e degli educatori con le seguenti: attraverso il coinvolgimento del Consiglio Nazionale degli Utenti e di una rappresentanza qualificata delle emittenti televisive.

3.6.

MAGGIORE, GUIDI, SCOPELLITI, PIANETTA, APREA, BURANI
PROCACCINI

Al paragrafo 4, aggiungere alla fine, dopo: comunicazioni, le seguenti parole: esteso anche alle violazioni ripetute dei codici di autoregolamentazione e dalle carte similari.

4. 1.

SCANTAMBURLO

Paragrafo 4: Estendere il potere sanzionatorio dell’Autorità Garante per le Comunicazioni anche alle violazioni ripetute dei codici di autoregolamentazione e delle carte similari.

4. 2.

RESCAGLIO

Al punto 4, dopo la parola: rilascio aggiungere: o il rinnovo.

4. 3.

MAZZUCA POGGIOLINI, CARUANO, GIACCO, MONTAGNINO, VALPIANA

Al punto 4 dopo la parola: rilascio inserire le seguenti: ed il rinnovo.

4. 4.

DE LUCA

Punto 4) *spostare al punto 1)*

Dopo le parole: il rilascio aggiungere le parole: o il rinnovo.

4. 5.

VALPIANA

Punto 4)

Al secondo rigo dopo: rilascio inserire: o rinnovo.

4. 6.

GIACCO, CHIAVACCI

Al punto 4) eliminare le seguenti parole: come già avviene in Francia.

4. 7.

MAGGIORE, GUIDI, SCOPELLITI, PIANETTA, APREA, BURANI
PROCACCINI

Al punto 5, dopo: diritti dei minori, aggiungere: e sul divieto di trasmettere spot pubblicitari durante i programmi dedicati all’infanzia.

5. 1.

MAZZUCA POGGIOLINI, CARUANO, GIACCO, MONTAGNINO, VALPIANA

Aggiungere, dopo il punto 5, il punto 5-bis: a far divieto alle emittenti televisive, di trasmettere spot pubblicitari durante i programmi dedicati all'infanzia, così come già previsto da apposite norme in Svezia, Norvegia e Grecia.

5-bis.1. MAZZUCA POGGIOLINI, CARUANO, MONTAGNINO, VALPIANA

Punto 6)

Sopprimere.

6. 1. CHIAVACCI

Sostituire il punto 7 della parte dispositiva, come segue: Promuovere la razionalizzazione ed il coordinamento della complessa normativa a tutela dei minori e del relativo sistema sanzionatorio, attraverso l'adozione, nell'ambito della legge annuale di semplificazione di cui all'articolo 20 comma II della L. 59/97, di un testo unico o di un codice unificato, sottoposto al parere della Commissione Parlamentare per l'Infanzia.

7. 1. CAVANNA SCIREA

Paragrafo 7: Prevedere che il testo unico od il codice unificato in materia di Tutela dei Minori, sia sottoposto al preventivo parere vincolante del Parlamento.

7. 2. RESCAGLIO

Paragrafo 7: dopo codice unificato aggiungere: che avvenga dopo l'acquisizione del parere del Parlamento.

7. 3. SCANTAMBURLO

Sostituire il punto 7) con il seguente: a valutare l'eventuale opportunità di ricondurre la normativa esistente in materia in un testo unico con l'esclusiva finalità di una maggiore semplicità di applicazione.

7. 4. MAGGIORE, GUIDI, SCOPELLITI, PIANETA, APREA, BURANI PRO-
CACCINI

Inserire il seguente nuovo punto 7-bis):

7-bis): ad evitare, nell'ipotesi di nuove iniziative legislative del Governo in materia che pur rischiano di provocare ulteriori sovrapposizioni e difficoltà applicative, qualsiasi meccanismo di delega attribuendo invece piena potestà legislativa al Parlamento su questo delicato ed importante tema.

7-bis.1. MAGGIORE, GUIDI, SCOPELLITI, PIANETTA, APREA, BURANI
PROCACCINI

Punto 8)

Sostituire le parole sui minori con le parole sull'infanzia;.

8. 1. VALPIANA

Paragrafo 9: Prevedere, oltre le campagne pubblicitarie, televisive e scolastiche, anche programmi di educazione ai media da trasmettere, così come le campagne predette, in ore di buon ascolto per ogni categoria.

9. 1. RESCAGLIO

Punto 9)

Sostituire la parola pubblicitarie con la parola educative.

9. 2. VALPIANA

Punto 9)

Punto 3)

Dopo le parole all'informazione e all'educazione a un uso aggiungere le parole creativo del tempo libero, diverso dalla fruizione passiva del mezzo televisivo e all'uso corretto delle sue capacità formative.

9. 3. VALPIANA.

Punto 9)

Dopo pubblicitarie inserire anche ; dopo televisive inserire a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

9. 4.

GIACCO, CHIAVACCI

Punto 10)

Sostituire a prevedere ... fino a educare con a favorire nella scuola l'educazione...

10. 1.

GIACCO

Nella parte relativa agli impegni che il Governo dovrebbe essere chiamato ad assumere, al Paragrafo 11, dopo le parole ad avviare corsi di educazione ai mezzi di comunicazione multimediali aggiungere le seguenti parole: anche attraverso il finanziamento da parte del Fondo Nazionale per l'Infanzia del Dipartimento delle attività sociali della Presidenza del Consiglio.

11. 1.

POZZA TASCA

Paragrafo 11: Prevedere che i corsi possano essere finanziati anche dal Fondo Nazionale per l'Infanzia del Dipartimento della attività sociali della Presidenza del Consiglio.

11. 2.

RESCAGLIO

Nella parte relativa agli impegni che il Governo dovrebbe essere chiamato ad assumere, dopo il paragrafo 12 aggiungere il seguente paragrafo: a promuovere ed incentivare la produzione di programmi e di opere adatte ad una visione familiare.

12. 1.

POZZA TASCA

Al paragrafo 12, dopo: della televisione aggiungere: anche mediante l'incentivazione alla produzione di programmi e di opere adatte a una visione familiare.

12. 2.

SCANTAMBURLO

Paragrafo 12: Richiedere che, al fine di curare l'abitudine ad una visione familiare congiunta, si promuova ed incentivi la produzione di programmi e di opere adatte ad una visione familiare.

12. 3.

RESCAGLIO

Punto 12)

Dopo le parole a favorire aggiungere , anche attraverso messaggi espliciti durante gli annunci delle trasmissioni televisive e nelle rubriche dei programmi TV sulla stampa.

12. 4.

VALPIANA

Punto 12)

Sostituire a favorire l'abitudine con a sensibilizzare le famiglie a ... ; dopo televisione aggiungere individuando.

12. 5.

DEDONI

Sopprimere il punto 12.

12. 6.

SCOPELLITI

Al punto 13 dopo le parole produzione nazionale aggiungere: di cartoni animati di qualità,.

13. 1.

MAZZUCA POGGIOLINI, CARUANO, MONTAGNINO

Sopprimere il punto 13 l'ultimo capoverso da riducendo fino a qualità.

13. 2.

SCOPELLITI

Al punto 14 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed introducendo il divieto di messa in onda di programmi specificamente dedicati ai minori nella fascia oraria compresa tra le 7 e 30 e le 9 e 30 del mattino.

14. 1.

DE LUCA

Al 14) punto sostituire le parole: promuovendo nel frattempo la revisione delle fasce orarie protette in linea con quanto avviene in altri paesi europei; *con le seguenti parole:* intervenendo nei confronti della concessionaria pubblica affinché riveda ed estenda la fascia oraria protetta.

14. 2.

MAGGIORE, GUIDI, SCOPELLITI, PIANETTA, APREA, BURANI
PROCACCINI

Punto 15)

Dopo le parole dei genitori aggiungere le parole , educatori, pedagogisti e psicologi dell'età evolutiva.

15. 1.

VALPIANA

Sopprimere il punto 15.

15. 2.

SCOPELLITI

Paragrafo 16: Giungere: Sentito il parere di commissioni di pedagogisti e genitori nominati su conforme parere del Consiglio Nazionale degli Utenti.

16. 1.

RESCAGLIO

Al paragrafo 16, dopo per la televisione, aggiungere: sentito il parere di una commissione composta da pedagogisti e da genitori nominati su conforme parere del Consiglio nazionale degli Utenti.

16. 2.

SCANTAMBURLO

Sostituire il punto 16 della parte dispositiva, come segue: Affidare all'Autorità Garante per le Comunicazioni il compito di stabilire la trasmissibilità in Tv di opere cinematografiche ed a soggetto per la televi-

sione, conformemente al parere di una speciale commissione di esperti presso il Consiglio Nazionale degli Utenti.

16. 3.

CAVANNA SCIREA

Punto 18)

Sostituire la parola: garantire con la parola: garantendo.

18. 1.

VALPIANA

Al punto 18) abolire le seguenti parole: garantire il controllo delle trasmissioni destinate specificamente ai minori, il controllo delle trasmissioni generiche, l'utilizzazione dei minori nelle trasmissioni e la pubblicità televisiva;.

18. 2.

MAGGIORE, GUIDI, SCOPELLITI, PIANETTA, APREA, BURANI
PROCACCINI

Punti 18 e 19

Sostituire con: ad assicurare tramite l'autorità per le Garanzie nelle comunicazioni e i Corecom il monitoraggio delle trasmissioni televisive destinate specificatamente ai minori e delle trasmissioni in generale, ai fini della verifica del rispetto della normativa in materia di tutela dei minori.

Conseguentemente si intende soppresso il 19.

18. 3.

GIACCO, CARUANO, CAPITELLI

Sostituire il punto 19 della parte dispositiva, come segue: Estendere il regime della rete di monitoraggio dei Corecom a tutte le emittenti locali esistenti sul suolo nazionale, sollecitando le regioni che ancora non vi abbiano adempiuto ad istituire i Corecom sul proprio territorio.

19. 1.

CAVANNA SCIREA

Al punto 21), dopo la parola: promuovendo inserire le parole: – per quelle emittenti che ancora non usino tale sistema –.

21. 1. MAGGIORE, GUIDI, SCOPELLITI, PIANETTA, APREA, BURANI
PROCACCINI

Punto 21)

Dopo le parole: ai minori, aggiungere le parole: anche sorvegliando che la legge 122 del '98 non venga aggirata attraverso la creazione di appositi «programmi contenitori» allo scopo di superare la durata complessiva dei 30 minuti,.

21. 2. VALPIANA

Punto 21)

Dopo le parole: pubblicità ingannevole aggiungere le parole: , pubblicità occulta allo scopo di carpire la buona fede dei bambini.

21. 3. VALPIANA

Il punto 21 è sostituito dal seguente: a garantire il rispetto delle norme e dei codici di autoregolamentazione in materia di pubblicità rivolta ai minori anche attraverso l'obbligo di adottare una segnaletica per le interruzioni pubblicitarie che sia comune a tutte le emittenti, vigilando sulle forme di pubblicità ingannevole ed occulta, e provvedendo inoltre a modificare la normativa vigente al fine di vietare le interruzioni pubblicitarie durante le trasmissioni specificatamente dedicate ai minori ed evitare che il divieto di interruzioni pubblicitarie nei programmi destinati ai minori aventi durata inferiore a 30 minuti stabilito dalla legge 30 aprile 1998 numero 122 possa essere aggirato dalle emittenti attraverso la messa in onda di appositi «programmi contenitori» di durata superiore a trenta minuti.

21. 4. DE LUCA

Al punto 21) sostituire con: a garantire il rispetto delle norme in materia di pubblicità rivolte ai minori.

21. 5. BERNASCONI, GIACCO, CAPITELLI, CARUANO

Dopo il Punto 21) inserire il seguente:

21-bis) a tutelare i minori dalla pubblicità televisiva vietando a televisioni pubbliche e private di trasmettere messaggi pubblicitari riguardanti giocattoli e giochi durante i programmi destinati ai bambini e messaggi pubblicitari di qualsiasi tipo all'inizio e alla fine di programmi di cartoni animati.

21-bis. 1.

VALPIANA

Sostituire il punto 22) con il seguente: a invitare la Rai a dismettere ogni iniziativa realizzata nella pay Tv per i minori per rivolgere invece quegli investimenti sin qui realizzati e quelle energie umane e professionali sin qui dedicate ad una programmazione gratuita ed accessibile a tutti mettendo fine ad un'odiosa discriminazione qualitativa tra la programmazione a pagamento e quella invece usufruibile da un'utenza familiare meno abbiente.

22. 1.

MAGGIORE, GUIDI, SCOPELLITI, PIANETTA, APREA, BURANI
PROCACCINI

Sostituire il punto 23) con il seguente: a prevedere all'interno del Contratto di Servizio Stato-Rai la ricomprensione, all'interno dei generi di servizio pubblico che la Rai è obbligata a trasmettere nella misura del 60 per cento della propria programmazione, dei programmi destinati ai minori unicamente se autoprodotti o coprodotti e non anche acquistati, nonchè ad evitare ogni interruzione pubblicitaria all'interno di tali programmi.

23. 1.

MAGGIORE, GUIDI, SCOPELLITI, PIANETTA, APREA, BURANI
PROCACCINI

Sopprimere il punto 24.

24. 1.

SCOPELLITI

Nella parte dispositiva, dopo il punto 26, aggiungere:

27) a promuovere l'introduzione obbligatoria in tutti gli apparecchi televisivi di un tasto, denominato BLIND, come dispositivo che, aggiunto

al normale telecomando, consente di inibire l'immagine mantenendo inalterato l'audio.

27. 1.

CAVANNA SCIREA

SOTTOCOMMISSIONI

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 2000

55^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Duva, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti ed esaminati congiuntamente:

alle Commissioni 10^a e 12^a riunite:

(4561) Riordino del settore termale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caccavari ed altri; Martinat ed altri; Galdelli ed altri; Teresio Delfino ed altri; Crimaldi; Crucianelli ed altri; Borral ed altri; Malgieri ed altri; Migliori ed altri;

(3910) Riordino del settore termale: parere favorevole con osservazione

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1^a e 11^a RIUNITE

**(1^a - Affari costituzionali)
(11^a - Lavoro, previdenza sociale)**

Giovedì 29 giugno 2000, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (4641) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalia; Signorino ed altri; Pecoraro Scanio; Saia ed altri; Lumia ed altri; Calderoli ed altri; Polenta ed altri; Guerzoni ed altri; Lucà ed altri; Jervolino Russo ed altri; Bertinotti ed altri; Lo Presti ed altri; Zaccheo ed altri; Ruzzante; Burani Procaccini ed altri*)
 - DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Legge di riordino dell'assistenza sociale. Istituzione di un assegno sociale per i soggetti anziani e di un assegno di inabilità (1).
 - PETRUCCI ed altri. – Interventi di sostegno sociale, per la prevenzione delle condizioni di disagio e povertà, per la promozione di pari opportunità e di un sistema di diritti di cittadinanza (263).
 - SALVATO ed altri. – Legge quadro in materia di assistenza sociale (2840).
 - CÒ ed altri. – Legge quadro in materia di assistenza sociale (4305).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 29 giugno 2000, ore 8,30 e 15

IN SEDE REFERENTE**I. Esame dei disegni di legge:**

- Disposizioni in materia di funzioni del giudice tutelare e dell'amministratore di sostegno (4298) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Giacco ed altri).*
- e della petizione n. 338 ad esso attinente.
- MANCONI. – Norme per la tutela delle persone fisicamente o psichicamente non autosufficienti e per l'istituzione dell'amministratore di sostegno a favore delle persone impossibilitate a provvedere alla cura dei propri interessi (1968).
- RIPAMONTI ed altri. – Istituzione dell'amministrazione di sostegno e degli uffici pubblici di tutela (3491).
- BETTONI BRANDANI ed altri. – Infermità di mente: riforma del codice civile (246).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PINTO ed altri. – Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo (3813).
- e delle petizioni nn. 17 e 437 ad esso attinenti.
- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) *(Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa).*

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (3215) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo*).
 - SERENA. – Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180).
-

BILANCIO (5^a)

Giovedì 29 giugno 2000, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame degli emendamenti al disegno di legge:

- Misure in materia fiscale (4336).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 29 giugno 2000, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di accisa sul gasolio per autotrasporto di merci (4526).
- Disposizioni per il recupero dei crediti di imposta concessi in favore degli autotrasportatori (4527).
- STIFFONI – Nuove norme fiscali a tutela della famiglia (4306).

II. Esame del disegno di legge:

- Disposizioni urgenti in materia di finanza locale (4592).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI e SILIQUINI. – Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (70).
- LAVAGNINI ed altri. – Norme interpretative della legge 5 aprile 1985, n. 135, concernente indennizzi a cittadini italiani per beni perduti nei territori ceduti (809).
- CAMERINI e BRATINA. – Norme per l'indennizzo dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (889).
- SERVELLO ed altri. – Norme per l'indennizzo dei beni italiani perduti in Jugoslavia (1783).
- VENTUCCI ed altri. – Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini, enti ed imprese italiani per beni, diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (3407).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- ROBOL ed altri. – Norme procedurali, di attuazione e modifiche relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante «Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi ad imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero», ed alla legge 29 gennaio 1994, n. 98 (3054).
 - FUMAGALLI CARULLI – Introduzione di disposizioni interpretative dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 98, in materia di indennizzi dei beni abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava (4284).
 - THALER AUSSERHOFER ed altri. – Norme di interpretazione autentica, di integrazione e di modifica alla legge 29 gennaio 1994, n. 98, concernente disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana (4578).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 29 giugno 2000, ore 9 e 15

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di regolamento recante «Organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali» (n. 696).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MARTELLI ed altri. – Istituzione di un'Autorità garante per le ricerche sul genoma umano (4584).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BRUNO GANERI ed altri. – Istituzione della cattedra di docente di repertorio vocale nei conservatori musicali (4047).
- BRUNO GANERI. – Istituzione della cattedra di maestro collaboratore al pianoforte per le classi di strumento nei corsi superiori dei conservatori (4110).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di promozione della cultura architettonica ed urbanistica (4324).
- BESSO CORDERO ed altri. – Norme per la realizzazione ed acquisizione di opere d'arte negli edifici pubblici (2704).
- BONATESTA ed altri. – Modifiche e integrazioni alla legge 29 luglio 1949, n. 717. Norme per il recupero e la manutenzione dei beni culturali e architettonici e dei centri storici di particolare interesse ambientale e artistico distrutti a seguito di calamità naturali e/o eventi dolosi, nonché per l'acquisizione di nuove opere d'arte (2897).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- La politica del Governo in ordine all'insegnamento della religione cattolica previsto dal Concordato tra l'Italia e la Santa Sede.
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 29 giugno 2000, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica (251-431-744-1619-1648-2019-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Di Orio ed altri; Carcarino ed altri; Lavagnini; Servello ed altri; Di Orio ed altri; Tomassini ed altri e modificato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Regolamentazione del settore erboristico (4380) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli ed altri; Pozza Tasca ed altri; Berselli*).

II. Discussione del disegno di legge:

- AGOSTINI ed altri. – Erogabilità a carico del Servizio sanitario nazionale dei farmaci di classe c) a favore dei titolari di pensioni di guerra diretta (2000-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
-

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 29 giugno 2000, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- SALVATO ed altri. – Istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale (3744)

II. Esame dei disegni di legge:

- Riordino del settore termale (4651) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caccavari ed altri; Martinat ed altri; Galdelli ed altri; Teresio Delfino ed altri; Grimaldi; Crucianelli ed altri; Barral ed altri; Malgieri ed altri; Migliori ed altri*).
- BEDIN ed altri. – Riordino del settore termale (3910).
- Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (4641) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scalia; Signorino ed altri; Pecoraro Scanio ed altri; Saia ed altri; Lumia ed altri; Calderoli ed altri; Polenta ed altri; Guerzoni ed altri; Lucà ed altri; Jervolino Russo ed altri; Bertinotti ed altri; Lo Presti ed altri; Zaccheo ed altri; Ruzzante; Burani Procaccini ed altri*).
- SALVATO ed altri. – Legge quadro in materia di assistenza sociale (2840).
- CÒ ed altri. – Legge quadro in materia di assistenza sociale (4305).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Legge di riordino dell'assistenza sociale. Istituzione di un assegno sociale per i soggetti anziani e di un assegno di inabilità (1).
- Misure finanziarie di sostegno al settore agricolo (4603).

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento dell'atto:

- Schema di decreto legislativo concernente: «Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di

tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole» (n. 686).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del documento:

- Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (*Doc. LXXXVII*, n. 7).

MATERIE DI COMPETENZA

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, dell'atto:

- Comunicazioni della Commissione europea recanti il programma di lavoro della Commissione per l'anno 2000 (COM (2000) 155 def.) e obiettivi strategici 2000-2005 (COM (2000) 154 def.).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA in materia di riforma fiscale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Giovedì 29 giugno 2000, ore 13

- Seguito dell'esame (con votazione del relativo parere) dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, in materia di riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza
e assistenza sociale**

Giovedì 29 giugno 2000, ore 14

PROCEDURA INFORMATIVA

Sulle prospettive di riforma della legislazione sugli enti di previdenza privatizzati.

Audizione del Presidente della Federazione italiana editori giornali (Fieg), del Responsabile nazionale degli agenti rappresentanti di commercio della Filcams-Cgil, del Coordinatore della categoria agenti di commercio della Fisascat-Cisl, del Responsabile del settore agenti rappresentanti di commercio della Uiltucs-Uil, del Coordinatore nazionale degli agenti rappresentanti di commercio della Ugl, del Presidente della Federazione nazionale agenti e rappresentanti di commercio, dei Rappresentanti della Confcommercio e della Confindustria.
